



Consiglio regionale della Calabria
Comitato per la qualità e fattibilità delle leggi

SESTO RAPPORTO SULLA LEGISLAZIONE REGIONALE

ANNO 2009



Consiglio regionale della Calabria

Comitato per la qualità e fattibilità delle leggi

SESTO RAPPORTO SULLA LEGISLAZIONE REGIONALE

VIII LEGISLATURA
ANNO 2009

Area Funzionale 3 Relazioni Esterne, Comunicazione e Legislativa
SETTORE LEGISLATIVO

REGGIO CALABRIA, FEBBRAIO 2010

*La pubblicazione è stata curata dal
Settore Legislativo Area Funzionale 3
del Consiglio regionale della Calabria*

Dirigente
Ester Latella

Hanno collaborato alla redazione
Paolo Albano, Francesca Marcianò,
Grazia Iannò, Teresa De Stefano
Antonella Causini, Gaetano Cardia,
Stella Cara e Domenico Vadicamo

Il testo è disponibile sul sito del Consiglio regionale
www.consiglioregionale.calabria.it/urp/download.asp

INDICE

PRESENTAZIONE

On.le Egidio Chiarella

Presidente del Comitato per la qualità e fattibilità delle leggi..... pag. 9

INTRODUZIONE

a cura del Settore Legislativo..... » 11

PARTE PRIMA

La produzione legislativa anno 2009

1. Le leggi.....	» 15
1.1 Tasso mensile di legislazione e produzione normativa.....	» 16
1.2 Dimensione fisica dell'attività legislativa.....	» 18
1.3 Per proponente.....	» 20
1.4 Durata dell'iter legislativo.....	» 22
1.5 Abrogazioni e stato della legislazione.....	» 25
1.6 La produzione legislativa: potestà legislativa, tipologia normativa e tecnica redazionale.....	» 30
1.6.1 <i>La fonte giuridica della potestà legislativa</i>	» 31
1.6.2 <i>Le leggi per tipologia della normazione</i>	» 32
1.6.3 <i>Le leggi per tecnica redazionale</i>	» 35
1.7 La classificazione per macrosettore.....	» 37
1.8 Le singole leggi.....	» 41

PARTE SECONDA

La produzione regolamentare anno 2009

2. I Regolamenti.....	» 73
2.1 Dimensione fisica della legislazione.....	» 73
2.2 Classificazione per macrosettore.....	» 74
2.3 I singoli regolamenti.....	» 75

PARTE TERZA

L'iniziativa legislativa nell'ottava legislatura

3. I progetti di legge. I dati del 2009	» 97
3.1 I progetti di legge nell'ottava legislatura	» 105
3.1.1 <i>Il numero</i>	» 106
3.1.2 <i>Per proponente</i>	» 107
3.1.3 <i>La classificazione per tipologia normativa e tecnica redazionale</i>	» 109
3.1.4 <i>La classificazione per macrosettore</i>	» 112
3.1.5 <i>Per Commissione</i>	» 113
3.1.6 <i>L'esito dei progetti di legge</i>	» 114
3.1.7 <i>Il tasso di successo</i>	» 115

PARTE QUARTA

L'attività istituzionale

4. L'attività delle Commissioni e dell'Assemblea	» 119
4.1 Le Commissioni permanenti	» 119
4.1.1 <i>Le audizioni e l'attività conoscitiva interna</i>	» 123
4.2 L'attività dell'Assemblea	» 125
4.3 La Conferenza dei Capi gruppo	» 126

PARTE QUINTA

I rapporti tra Legislativo ed Esecutivo

5. Il controllo	» 129
5.1 Il sindacato ispettivo (interpellanze ed interrogazioni).....	» 129
5.1.1 <i>Le interrogazioni</i>	» 129
5.1.2 <i>Le interpellanze</i>	» 131
5.2 L'indirizzo politico (mozioni e ordini del giorno)	» 132
5.2.1 <i>Le mozioni</i>	» 132
5.2.2 <i>Gli ordini del giorno</i>	» 134
5.3 I rapporti Giunta – Consiglio.	
Adempimenti successivi all'adozione delle leggi regionali.....	» 136

PARTE SESTA

Il contenzioso costituzionale

6. Premessa	» 145
6.1 Giudizi promossi in via principale dal Governo avverso leggi della Regione Calabria	» 145
6.1.1 Ricorso n. 22 del 24 marzo 2009	» 146
6.1.2 Ricorso n. 43 del 25 giugno 2009	» 147
6.1.3 Ricorso n. 48 del 14 luglio 2009	» 149
6.1.4 Ricorso n. 55 del 25 agosto 2009	» 150
6.1.5 Ricorso n. 99 del 27 ottobre 2009	» 152
6.1.6 Ricorso n. 97 del 26 ottobre 2009	» 153
6.1.7 Delibera del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 2009	» 153
6.1.8 Delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2009	» 154
6.1.9 Delibera del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2009	» 155
6.2 Le pronunce della Corte su ricorsi di iniziativa regionale	» 156
6.2.1 Sentenza n. 284 del 6 novembre 2009	» 156
6.2.2 Sentenza n. 298 del 20 novembre 2009	» 157
6.3 Giudizi promossi in via principali dalla Regione Calabria presso Enti o atti aventi forza di legge dello Stato	» 157
6.3.1 Ricorso n. 19 del 6 marzo 2009	» 158
6.3.2 Ricorso n. 54 del 7 agosto 2009	» 160
6.3.3 Ricorso n. 77 del 7 ottobre 2009	» 160

PRESENTAZIONE

Il 2009 è stato un anno centrale e significativo per l'attività legislativa della Regione Calabria, perché si è concretizzata la consapevolezza di mettere mano alla semplificazione legislativa, con l'approvazione, promossa dal Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi da me presieduto, delle prime due leggi con cui si è delegata la Giunta alla redazione dei primi Testi unici.

Le materie interessate hanno riguardato le Attività Produttive, il Lavoro, l'Istruzione, i Lavori Pubblici e l'Agricoltura.

Si prepara di fatto una vera rivoluzione culturale, che grazie al qualificato lavoro del Settore Legislativo della massima Assemblea calabrese e la volontà politica bipartisan, diventerà nella nuova legislatura il vero banco di prova nel campo del riordino e della semplificazione del corpo legislativo calabrese.

Il 2009 è stato anche l'anno più produttivo della legislatura con 58 leggi approvate, in cui si è registrata una maggiore attività dei consiglieri regionali, rispetto agli anni precedenti, nei quali si è assistito ad una preminente azione legislativa dell'Esecutivo calabrese.

Il rapporto 2009 offre il quadro puntuale e generale di un lavoro importante, teso a rispondere alle attese dei calabresi in settori importanti, come quello dei Servizi Sociali, dell'Agroalimentare, dell'Istruzione, della Programmazione dei Fondi Comunitari e delle Attività Produttive.

In campo legislativo c'è ancora molto da fare e mi auguro che il nuovo Consiglio regionale abbia la sensibilità politica di affidare al Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi, il compito ufficiale di preparare una scheda tecnica dei testi normativi presentati nelle singole commissioni, per giungere all'approvazione di leggi il più possibile chiare, comprensibili e condivise.

A questo proposito può essere molto di aiuto il manuale del consigliere che contiene le regole ed i suggerimenti per la redazione dei testi normativi, redatto

dall'Osservatorio legislativo interregionale, che su proposta del Comitato è stato formalmente adottato dal Consiglio regionale.

Una Regione che investe, dal punto di vista istituzionale e politico, sul riordino e sulla semplificazione dei testi normativi, è destinata a compiere un passaggio decisivo, verso una concreta e trasparente simbiosi tra il "Palazzo" e le nostre comunità, rafforzando di fatto il senso civile e democratico della gente di Calabria.

Reggio Calabria, febbraio 2010

Egidio Chiarella
*Presidente del Comitato Qualità
e Fattibilità delle Leggi*

COMITATO PER LA QUALITÀ E LA FATTIBILITÀ DELLE LEGGI

Presidente

On.le Egidio Chiarella

Componenti

On.le Maurizio Feraudo

On.le Giulio Serra

On.le Francescantonio Stillitani

On.le Gesuele Vilasi

INTRODUZIONE

Il Rapporto sullo stato della legislazione regionale si propone di documentare l'andamento dell'attività di produzione legislativa del Consiglio regionale e dei suoi organi, sulla base di un modello ormai consolidato sia a livello parlamentare che regionale.

Esso costituisce ormai un valido strumento di conoscenza della realtà normativa e offre, soprattutto al legislatore regionale, un ulteriore elemento di riflessione e di confronto sulle tendenze che la legislazione assume a livello regionale.

La sua elaborazione, a cadenza annuale, è ormai acquisita e nella sua attuale edizione, sesta in ordine di tempo, assume come riferimento principalmente la legislazione regionale dell'VIII legislatura fino al dicembre 2009.

Nella sua impostazione di fondo e nei suoi contenuti il presente Rapporto ricalca, in particolare, i due precedenti che coprono il periodo 2007-2008 di questa ottava legislatura, sviluppando l'analisi dei principali dati relativi alla produzione legislativa dell'anno 2009, anche con rappresentazioni grafiche degli stessi.

Nel Rapporto non è stata, inoltre, tralasciata la parte relativa all'attività istituzionale del Consiglio, né quella del contenzioso sulle leggi regionali, come anche quella sui regolamenti dell'Esecutivo che quest'anno, in modo particolare, sono stati una porzione rilevante della produzione normativa della Regione.

Ogni aspetto analizzato è stato illustrato attraverso grafici e tabelle accompagnati da un breve commento.

Tutti i dati riportati in ogni singolo paragrafo pongono in evidenza la situazione dell'anno appena trascorso, e, per avere una migliore visione d'insieme sulla legislatura e sulle altre attività consiliari, sono stati anche raffrontati con quelli degli anni precedenti.

Il Rapporto si articola sostanzialmente in sei parti, a loro volta suddivise in paragrafi.

In particolare:

a) la prima parte riguarda la produzione legislativa. Nei diversi paragrafi vengono trattati gli aspetti quantitativi e qualitativi della legislazione prodotta nel 2009, avuto riguardo all'iniziativa e all'iter legislativo. In un paragrafo viene fatto

il punto sullo stato della legislazione in relazione a quella vigente e abrogata, ed ancora, si è compiuta una sintetica classificazione dell'intera produzione legislativa individuandone innanzitutto la potestà legislativa e poi analizzandola per tipologia della normazione, della tecnica redazionale nonché per macrosettore. La prima parte si conclude con le schede sintetiche delle leggi approvate, nelle quali si riassume l'iter ed i contenuti essenziali delle stesse;

b) la seconda parte prende in esame la produzione regolamentare;

c) la terza, dedicata all'iniziativa legislativa, dà conto del numero dei progetti presentati nel corso dell'anno 2009 e mette in rapporto tale dato con il relativo tasso di successo, suddivide, inoltre, i progetti di legge fra le Commissioni consiliari competenti per materia, classificandoli per tipologia normativa, tecnica redazionale e per macrosettore. I dati relativi al 2009 sono stati messi a confronto con quelli dell'intera legislatura;

d) la quarta parte riporta alcuni dati numerici complessivi relativi all'attività istituzionale del Consiglio regionale e delle Commissioni consiliari permanenti, e riferisce anche sull'attività della Conferenza dei Capigruppo;

e) la quinta offre un quadro di riferimento circa i rapporti fra Consiglio e Giunta e, in particolare, gli strumenti del sindacato ispettivo e d'indirizzo politico. Vengono segnalate, ancora, le leggi che prevedono interventi attuativi in capo alla Giunta regionale previa espressione del parere da parte della Commissione consiliare competente nella specifica materia.

f) l'ultima parte, la sesta, dà conto del contenzioso costituzionale.

Anche quest'anno il Rapporto rivolge uno sguardo di approfondimento in tema di conflitti di competenza tra Stato e la Regione Calabria.

Infatti, in questa ultima parte del Rapporto viene proseguita l'attività di monitoraggio per quel che concerne il contenzioso costituzionale, per quanto riguarda ricorsi governativi avverso le leggi regionali, ma anche le pronunce della Corte costituzionale sulle stesse.

Come negli anni precedenti, poiché il Rapporto si rivolge non solo ad una vasta platea di soggetti istituzionali, ma anche ai cittadini, si è utilizzato un linguaggio semplice e non troppo specialistico, per renderlo di più facile lettura. Lo stesso, come peraltro i precedenti, è consultabile sul sito del Consiglio regionale, all'indirizzo www.consiglioregionale.calabria.it, cliccando sul link "urp on line" ed accedendo all'area "download".

Ester Latella
Dirigente del Settore Legislativo

PARTE PRIMA

LA PRODUZIONE LEGISLATIVA ANNO 2009



LA PRODUZIONE LEGISLATIVA ANNO 2009

1. LE LEGGI

Nel 2009 sono state approvate e promulgate 58 leggi, dodici in più rispetto all'anno precedente.

Valutando la produzione legislativa partendo dall'inizio di questa ottava legislatura, si può osservare che l'andamento è tendenzialmente progressivo; infatti, dalle diciotto leggi approvate rispettivamente nel 2005 e 2006, si è passati alle trenta leggi nel 2007 ed alle quarantasei leggi approvate nel 2008.

Pertanto l'anno 2009 conferma una tendenza già rilevata nei precedenti rapporti: quella relativa al progressivo aumento del numero delle leggi regionali approvate.

Il dato del 2009 risulta ancora in controtendenza rispetto al dato nazionale che, ad eccezione sempre delle Regioni Toscana e Liguria rispettivamente con 87 e 67 leggi approvate nel 2009, ha fatto registrare un numero complessivo di leggi approvate da parte delle altre Regioni¹ nettamente inferiore a quello della Regione Calabria.

Il progressivo aumento del numero delle leggi approvate non ha però compromesso la qualità delle stesse, a riprova di ciò va sottolineata la scelta operata dal legislatore circa gli argomenti affrontati e la rilevanza attribuita a specifici temi.

Dalla lettura dei dati emerge in maniera significativa che, se da un punto di vista quantitativo i provvedimenti più numerosi del 2009 continuano ad essere quelli riconducibili alla tipologia della manutenzione normativa (con un totale di 29 leggi), qualitativamente la tendenza del legislatore regionale è stata quella di dare maggiore rilievo alle leggi di settore (per un totale di 9 leggi). Il dato sopra riportato conferma quello fatto registrare nel 2008, anno in cui le leggi di manutenzione sono state 14 e nove quelle di settore.

Nell'ambito di quest'ultima tipologia normativa vanno segnalate, in particolare: la legge n. 14 relativa alla nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole. Va evidenziato che tale legge è frutto di iniziativa mista Giunta-Consiglio; la n. 28 che contiene la nuova disciplina sulla cooperazione sociale e abroga la normativa regionale precedente (l. r. 30 marzo 2000, n. 5). Va, inoltre, ricordata la legge n. 34, in materia di inquinamento acustico e tutela dell'ambiente in Calabria. La legge dispone misure volte alla prevenzione, alla tutela, alla pianificazione e al risanamento dell'am-

¹ Trentino Alto Adige n. 8, Sardegna n. 6, Campania n. 21, Umbria e Friuli V. G. n. 25, Emilia Romagna n. 28, Marche e Veneto n. 30, Molise n. 31, Abruzzo e Lazio n. 32, Lombardia n. 33, Puglia n. 36, Piemonte n. 38, Basilicata n. 40 e Valle D'Aosta n. 52.

biente esterno ed abitativo da modificazioni conseguenti all'inquinamento acustico derivante da attività antropiche, riordinando, al contempo, le competenze amministrative in materia.

Sempre nell'ambito delle leggi di settore va ricordata la legge n. 41 con cui si istituisce il servizio civile regionale, e vengono disciplinate, al contempo, le funzioni della Regione in ordine al servizio civile volontario nazionale.

Nell'ambito del percorso di semplificazione legislativa vanno segnalate, in particolare, l'approvazione delle prime due leggi, promosse dal Comitato per la qualità e fattibilità delle leggi, e cioè la n. 4 e la n. 12, con cui la Giunta regionale è stata delegata alla redazione di Testi unici, rispettivamente in materia di attività produttive, lavoro e istruzione (l. r. n. 4) e in materia di agricoltura e lavori pubblici (l.r. n. 12).

Sempre un ruolo significativo è stato svolto anche dalla legge finanziaria regionale (l. r. n. 19 del 12 giugno 2009) che prevede misure aventi un impatto sociale (cfr. artt. 7 e 8 interventi in materia di solidarietà sociale, sostegno alle famiglie e alle situazioni di povertà) o inerenti lo sviluppo economico.(artt. 5 e 6), ed anche misure per il contenimento della spesa contemplate nel Titolo II agli artt. 21 e ss.

Infine, nel quadro dell'ordinamento istituzionale, va segnalata un'importante legge di iniziativa dei Presidenti di Giunta e Consiglio, la n. 25 con cui si disciplina le modalità di svolgimento delle elezioni primarie volte a selezionare le candidature alla Presidenza della Regione.

1.1 Tasso mensile di legislazione e produzione normativa

I dati rilevati per il 2009 segnalano, come si è evidenziato nel paragrafo precedente, un significativo incremento del numero delle leggi e delle loro dimensioni rispetto ai precedenti anni 2008, 2007, 2006 e 2005.

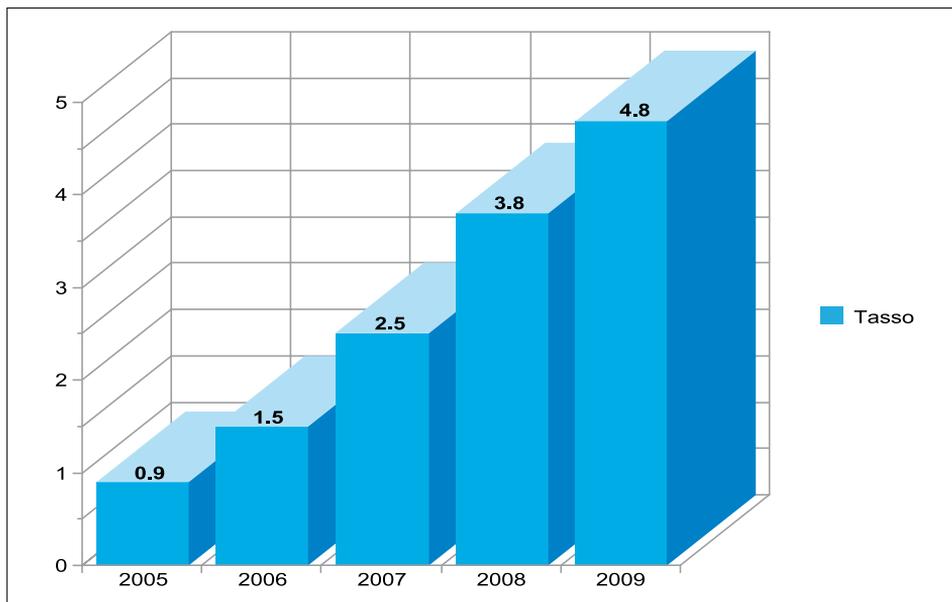
All'incremento dell'attività di produzione legislativa che si registra nel corso del 2009, corrisponde, ovviamente, l'aumento del tasso mensile di legislazione.

Per tasso di legislazione deve intendersi il numero delle leggi approvate dall'Assemblea in un'unità di tempo determinata.

Prendendo, quindi, quale termine di riferimento l'attività di produzione normativa svolta su base mensile, la stessa, per come riportato nel grafico 1, nell'anno di riferimento, risulta pari a 4,8 leggi/mese.

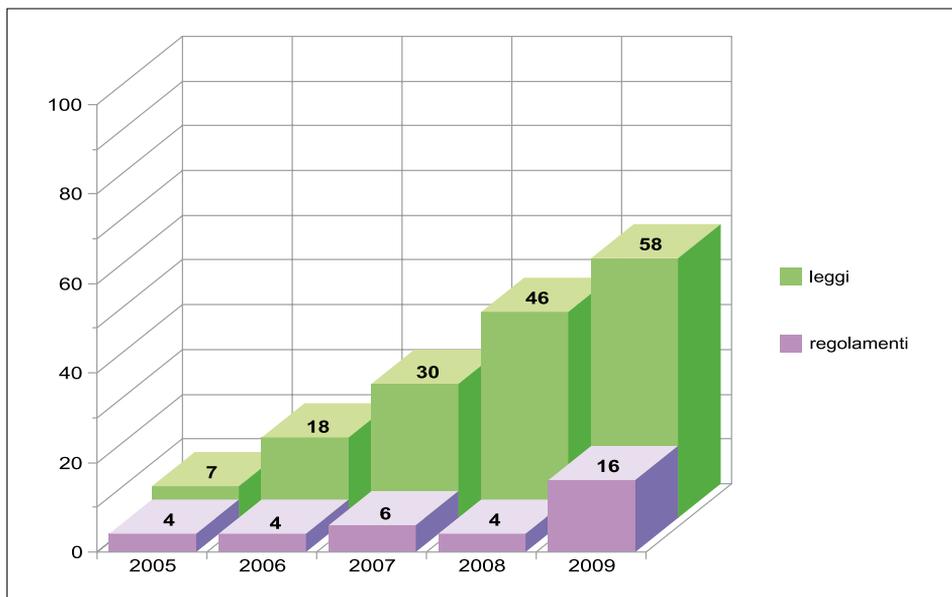
Pertanto, rispetto ai tassi mensili di legislazione registrati dall'inizio dell'VIII legislatura (3,8 nel 2008, 2,5 nel 2007, 1,5 nel 2006 e 0,9 nel periodo maggio-dicembre 2005) quello del 2009 risulta concretamente aumentato.

Graf. 1 – Tasso mensile di legislazione VIII legislatura (5 maggio-2005-31 dicembre 2009).



L'andamento della produzione legislativa, sempre in riferimento al periodo maggio 2005-dicembre 2009, è quello riportato nel successivo grafico

Graf. 2 - Andamento della produzione legislativa



Con 12 leggi in più rispetto al precedente anno e addirittura con 28 in più rispetto al 2007, l'anno 2009, come si può rilevare dal grafico, è stato indubbiamente il più prolifico della legislatura in corso.

Altro dato evidenziato nel Rapporto di legislazione dello scorso anno era quello relativo all'incidenza percentuale delle leggi di bilancio su l'intera produzione normativa annuale. Orbene, se il dato del 2007, rispetto a quello del 2006, aveva fatto registrare una diminuzione dal 50 al 30 per cento della produzione legislativa in materia di bilancio (collegati, finanziarie e loro modifiche, assestamento), e quello del 2008, confermando il *trend* decrescente, si era assestato ad una percentuale pari al 26 per cento, nel 2009 si è avuto un ulteriore e consistente crollo: il dato percentuale si è infatti assestato al 12 per cento.

1.2 Dimensione fisica dell'attività legislativa

Le tabelle che seguono riportano una analisi quantitativa del procedimento legislativo regionale, riportando le dimensioni delle leggi prodotte nel 2009, anche se il solo dato numerico delle leggi approvate non è di per sé sufficiente a quantificare l'effettiva entità della produzione legislativa nel periodo di riferimento.

A questo riguardo come principale unità di misura si sono usati tre indicatori: il numero degli articoli, quello dei commi ed infine dei caratteri di ogni singola legge.

Gli articoli approvati nel 2009 ammontano a 495 mentre erano 348 nel 2008, 291 nel 2007, 169 nel 2006 e 168 nel 2005.

I commi risultano essere 1390 contro i 951 del 2008, 973 del 2007, mentre nel 2006 e 2005 erano stati, rispettivamente, 585 e 451.

I caratteri delle leggi, rispetto allo scorso anno quasi si raddoppiano, raggiungono, infatti, nell'anno 2009 la somma di 621.915, mentre nei precedenti anni i caratteri avevano raggiunto rispettivamente la somma di 389.810 (anno 2008) 347.368 (anno 2007), 221.170 (anno 2006) e 153.816 (anno 2005).

Per quanto riguarda la caratura delle singole leggi rispetto alla loro dimensione fisica, anche per l'anno 2009 va segnalata la tendenza ad una produzione legislativa di micronormazione sono diverse leggi composte da soli uno o due articoli e sono, in gran parte, di esclusiva iniziativa consiliare.

Nel 2007 si erano registrate 10 leggi di micronormazione (pari al 33% del totale), il 2008 con 22 leggi ha fatto registrare un aumento percentuale quasi pari al 15%. Il 2009 con 27 leggi di micronormazione, pari a quasi il 47 per cento del totale, si pone sullo stesso livello del 2008.

L'analisi in questione ha preso in considerazione anche una legge regionale il

cui proponente è misto, nel senso che sono stati abbinati due distinti progetti di legge provenienti dalla Giunta e dal Consiglio. Si tratta di una legge importante (l. r. n. 14) che ha per oggetto la nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole. Le successive tabelle, che indicano anche il soggetto proponente, distribuiscono le leggi approvate secondo cinque classi di ampiezza riferite alla quantità di articoli, di commi ed infine di caratteri.

Tab. 1 – Leggi 2009 per classi di ampiezza in articoli e per soggetto proponente

Articoli	Giunta		Consiglio		Misto		Totale	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Da 1 a 5 articoli	9	42,8	27	75,0	-	-	36	62,0
Da 6 a 10	2	9,6	3	8,4	-	-	5	9,0
Da 11 a 15	2	9,6	5	13,8	-	-	7	12
Da 16 a 20	3	14,2	1	2,8	-	-	4	7,0
Oltre 20 articoli	5	23,8	-	-	1	100,0	6	10,0
Totale	21	100,0	36	100,0	1	100,0	58	100,0

Da una analisi della precedente tabella si evince che la maggior parte delle leggi, in relazione al contenuto in articoli, si situa nella prima categoria di dimensione (da 1 a 5); infatti, delle 58 leggi approvate 36, quindi il 62%, sono composti da un numero minimo di articoli. Questo vale sia sul totale delle leggi di iniziativa della Giunta (il 42,8% delle leggi, cioè 9 leggi, si concentrano nella classe comprensiva di leggi formate da 1 a 5 articoli), ed ancora, in modo più evidente, se si osservano quelle di iniziativa dei consiglieri, che raggiungono addirittura il 75 per cento corrispondente a 27 leggi.

È da notare che nella fascia caratterizzata dalla presenza di leggi composte da più di 20 articoli troviamo solo quelle proposte dalla Giunta con 5 leggi pari al 23,8% ed una di iniziativa mista, mancano completamente proposte di iniziativa dei consiglieri. Le restanti 16 leggi, come si evince nella sottostante tabella, sono sparse nelle altre tre categorie.

Tab. 2 – Leggi 2009 per classi di ampiezza in commi e per soggetto proponente

Commi	Giunta		Consiglio		Misto		Totale	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Da 1 a 10 commi	8	38,1	27	75,0	-	-	35	60,0
Da 11 a 20	2	9,5	4	11,1	-	-	6	10,0
Da 21 a 30	4	19,1	-	-	-	-	4	7,0
Da 31 a 40	2	9,5	2	5,5	-	-	4	7,0
Oltre 40 commi	5	23,8	3	8,4	1	100,0	9	16,0
Totale	21	100,0	36	100,0	1	100,0	58	100,0

Tab. 3 – Leggi 2009 per classi di ampiezza in caratteri e per soggetto proponente

Caratteri	Giunta		Consiglio		Misto		Totale	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Fino a 5000 caratteri	6	28,6	25	69,5	-	-	31	53,0
Da 5001 a 10.000	2	9,5	4	11,1	-	-	6	10,0
Da 10.001 a 15.000	4	19,1	4	11,1	-	-	8	14,0
Da 15.001 a 20.000	3	14,2	2	5,5	-	-	5	9,0
Oltre 20.000 caratteri	6	28,6	1	2,8	1	100,0	8	14,0
Totale	21	100,0	36	100,0	1	100,0	58	100,0

Il dato illustrato per la classe di ampiezza in articoli viene confermato anche nel conteggio dei commi e dei caratteri che compongono le leggi e cioè la classe di ampiezza che si ripete con più frequenza è quella che raccoglie un'alta percentuale di leggi di piccole dimensioni (da 1 a 5 articoli e con un numero di commi e di caratteri molto limitato), mentre sono di numero più moderato le leggi superiori a 20 articoli.

Tab. 4 – Leggi 2009 dimensione media per soggetto

	Giunta	Consiglio	Misto	Totale
Media articoli	14	4	31	9
Media commi	41	9	132	24
Media caratteri	19.253	3.915	45.653	10.722

Si può concludere che dall'esame delle tabelle viene confermato quanto già osservato nei precedenti Rapporti. Viene messa in evidenza, infatti, la diversità dello stile legislativo dei soggetti proponenti, ovvero che sono d'iniziativa consiliare le leggi con minor numero d'articoli e quindi di commi, ma come più volte sottolineato, a favore della percentuale maggiore dell'Esecutivo, rispetto ad articoli e soprattutto commi, gioca il fatto che il solo collegato 2009 (legge n. 19/2009) consta di 72 articoli e ben 255 commi.

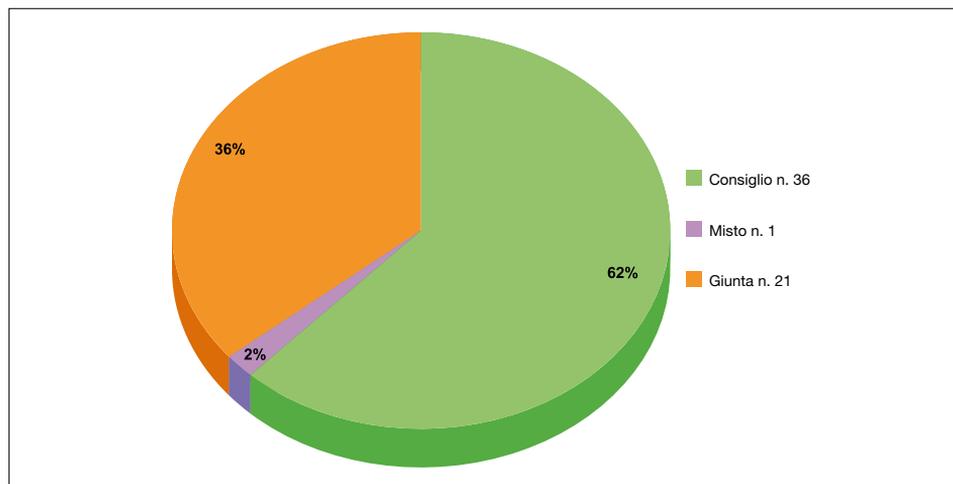
1.3 Per proponente

Come si può notare nel successivo grafico n. 3, in cui viene mostrata la suddivisione della produzione legislativa dell'anno 2009 sulla base dell'iniziativa, le leggi approvate su iniziativa del Consiglio (36 leggi pari al 62% del totale) prevalgono su quelle della Giunta (21 leggi pari al 36% del totale). Tale dato è in controtendenza rispetto a quello emerso nel 2008, anno in cui si era registrata una netta prevalenza dell'iniziativa di Giunta rispetto a quella del Consiglio (27 leggi pari al 59% del totale

per la Giunta contro il 33% fatto registrare dal Consiglio per le sue 15 leggi approvate).

Come in passato, anche il 2009 ha visto la presenza di una legge frutto di iniziativa mista. Per valutare il contributo che la Giunta ha apportato alla produzione legislativa, va segnalato che delle 21 leggi di iniziativa dell'Esecutivo, ben 7, pari al 33,3%, sono ad iniziativa vincolata, poiché si tratta delle leggi connesse alla manovra di bilancio e di assestamento tipicamente prerogativa di Giunta.

Graf. 3 - Attività legislativa anno 2009 per proponente



La successiva tabella rileva il livello di aggregazione dei proponenti (avuto riguardo delle sole le leggi di origine consiliare). Essa pone in evidenza come il 38,8% delle leggi approvate sono riconducibili all'iniziativa congiunta di maggioranza e opposizione, il 30,5% proviene da un solo proponente, mentre il 19,5% da gruppi di maggioranza o di opposizione.

Va ulteriormente considerato il dato, pari all'8,4%, risultante dall'apporto congiunto dei Presidenti di Giunta e di Consiglio su 3 iniziative di legge.

Tab. 5 – Leggi di iniziativa consiliare suddivise per livello di aggregazione dei proponenti. Anno 2009

Proponenti	N. Leggi	%
Un solo proponente	11	30,5
Solo gruppo di maggioranza	7	19,5
Solo gruppo di opposizione	1	2,8
Gruppo di maggioranza e di opposizione	14	38,8
Presidenti (Giunta - Consiglio)	3	8,4
Totale leggi di iniziativa	36	100

1.4 Durata dell'iter legislativo

Un dato importante per valutare le dinamiche e il rendimento del processo legislativo regionale è quello relativo alla durata dell'iter delle singole leggi.

Nel 2009 la durata media dell'iter legislativo, inteso come l'arco di tempo che va dal momento dell'assegnazione della proposta di legge alla Commissione competente fino a quello di approvazione da parte del Consiglio, è stata calcolata in 111 giorni (era stata di 130 nel 2008 e di 146 nel 2007), quindi una media nettamente inferiore agli anni precedenti.

Inoltre, come si evince nella successiva tabella 6, con 133 giorni le proposte di Giunta hanno avuto un iter più lungo rispetto a quelle di Consiglio che, per la loro approvazione definitiva, hanno invece richiesto 98 giorni. Nel calcolo della durata media si è preso in considerazione anche il dato riguardante la proposta di legge di iniziativa mista che è stato attribuito a ciascun proponente.

Tab. 6 - Durata media iter legislativo in giorni complessiva e per proponente

Anno 2009	Media durata iter	Iniziative di Giunta	Iniziative di Consiglio
	111	133	98

Le 58 leggi approvate nel 2009 sono state distribuite per classi di durata dell'iter complessivo. Si può notare come il 52 per cento di esse, cioè 30 leggi, hanno avuto un iter di norma brevissimo, mentre solo cinque leggi, pari all'8.6% hanno avuto un iter oltre i 360 giorni.

Tab. 7 - Distribuzione leggi 2009 per classi di durata iter complessivo

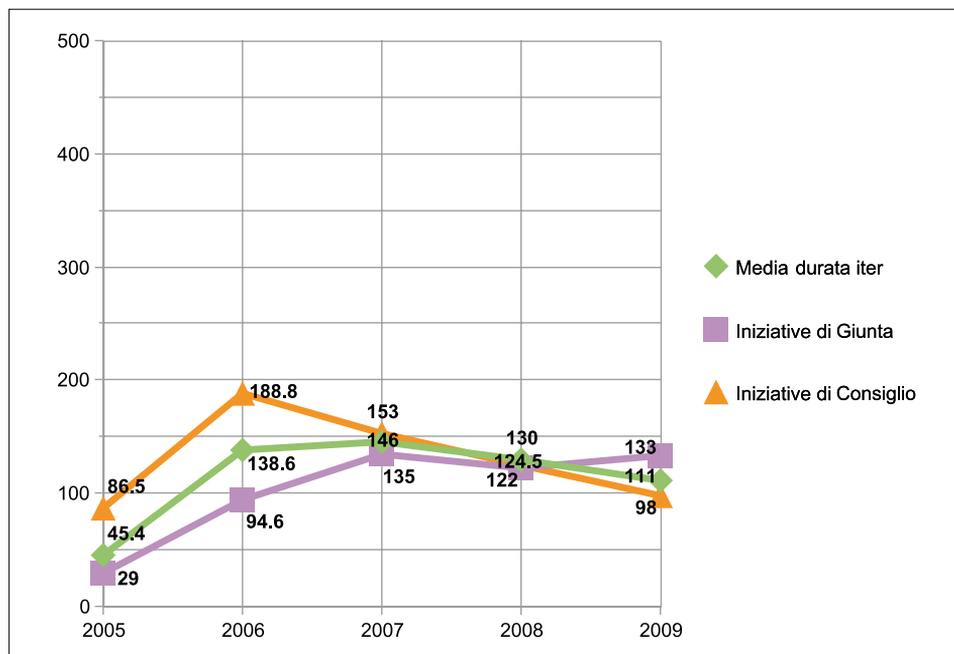
Classi durata esame	Giunta		Consiglio		Totale	
	N.	%	N.	%	N.	%
Fino a 30 giorni	5	22,8	25	67,6	30	50,9
Da 31 a 90 giorni	10	45,4	4	10,8	14	23,8
Da 91 a 180 giorni	4	18,2	2	5,4	6	10,2
Da 181 a 360 giorni	2	9,0	2	5,4	4	6,7
Oltre 360 giorni	1	4,6	4	10,8	5	8,4
Totale	22	100,0	37	100,0	59	100,0

N.B. il numero totale delle leggi (59) risulta superiore a quello effettivo (58) in quanto la legge di iniziativa mista è stata attribuita a ciascun proponente.

Rispetto alla situazione rilevata nei precedenti Rapporti, illustrata nel grafico che segue, i tempi istruttori per l'approvazione delle leggi di iniziativa consiliare

sono diminuiti, infatti da 153 giorni del 2007 ed addirittura 188,8 nel 2006, si è passati, nello scorso anno, a 124,5 giorni/media, sino ai 98 giorni fatti registrare nel corso del 2009. Mentre per la Giunta si registra un aumento temporale rispetto al dato rilevato nell'anno 2008, che da 122 giorni è passato a 133 giorni.

Graf. 4 - Durata media iter legislativo complessiva e per proponente - VIII legislatura

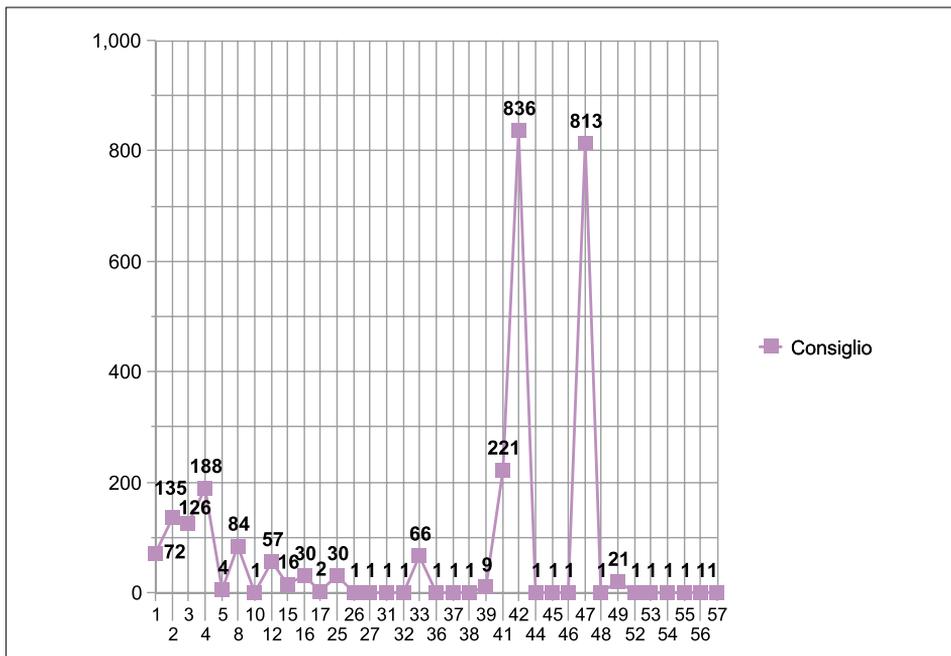


Anche nel corso dell'anno 2009 la Giunta non ha mai ritenuto di dovere ricorrere alle prerogative previste dall'art. 68 del Regolamento interno del Consiglio, che riconosce la facoltà all'Esecutivo ed alla maggioranza di chiedere la priorità sull'esame di tre proposte di legge al mese (per la minoranza la proposta è di una al mese).

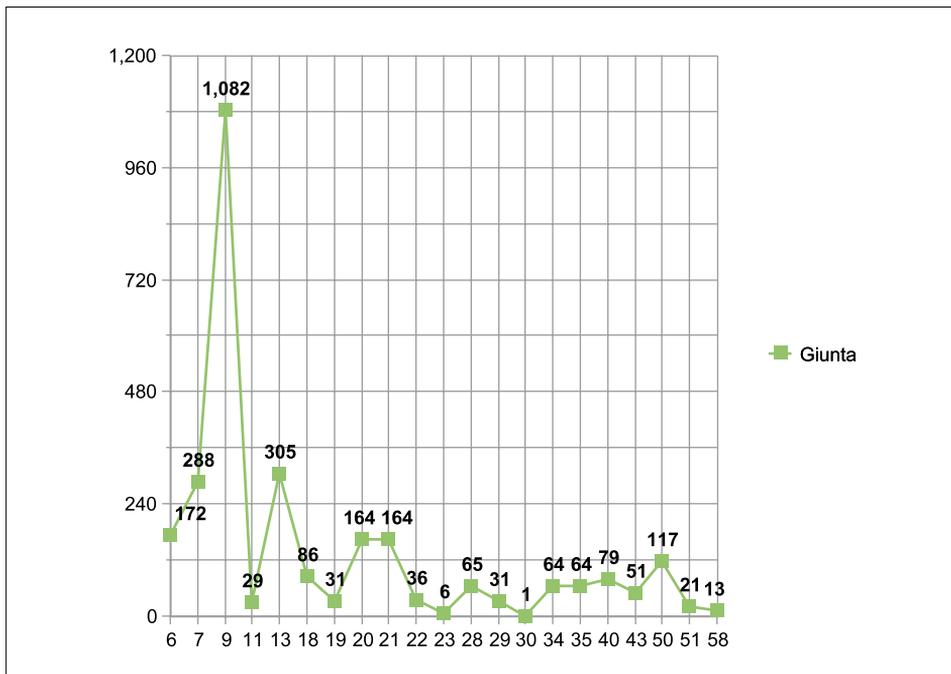
Rispetto alla media dell'iter va comunque segnalato (cfr. grafico 5) che la maggior parte delle leggi di iniziativa consiliare hanno avuto un iter inferiore a quattro giorni. Ciò può essere stato determinato dal fatto che diverse leggi di iniziativa del Consiglio hanno riguardato interventi di micronormazione.

Rispetto alla durata dell'esame in Commissione ed in Aula, la maggior parte delle leggi approvate nel 2009 è stata esaminata al massimo in 3 sedute di Commissione, come nel caso del D.l. n. 361 disciplinante l'attività agrituristica, e sempre in una sola seduta d'Aula, ad eccezione della l. r. 12 giugno 2009, n. 19, il cosiddetto "collegato" alla legge finanziaria, che ha impegnato la Commissione bilancio per 4 sedute, di cui una dedicata interamente alle audizioni.

Graf. 5 - Andamento iter legislativo anno 2009 leggi di iniziativa dei consiglieri



Graf. 6 - Andamento iter legislativo anno 2009 leggi di iniziativa della Giunta



1.5 Abrogazioni e stato della legislazione

L'esigenza della semplificazione resta un obiettivo di primaria importanza e, sotto questo profilo, i Testi unici possono costituire strumenti per una drastica e consistente riduzione del numero delle leggi. In tal senso la Regione ha già avviato concretamente l'opera di semplificazione normativa attraverso l'approvazione di due leggi, promosse dai Consiglieri del Comitato per la qualità e fattibilità delle leggi, concernenti la delega alla Giunta regionale per la redazione dei testi unici in materia di attività produttive, lavoro, istruzione, agricoltura e lavori pubblici.

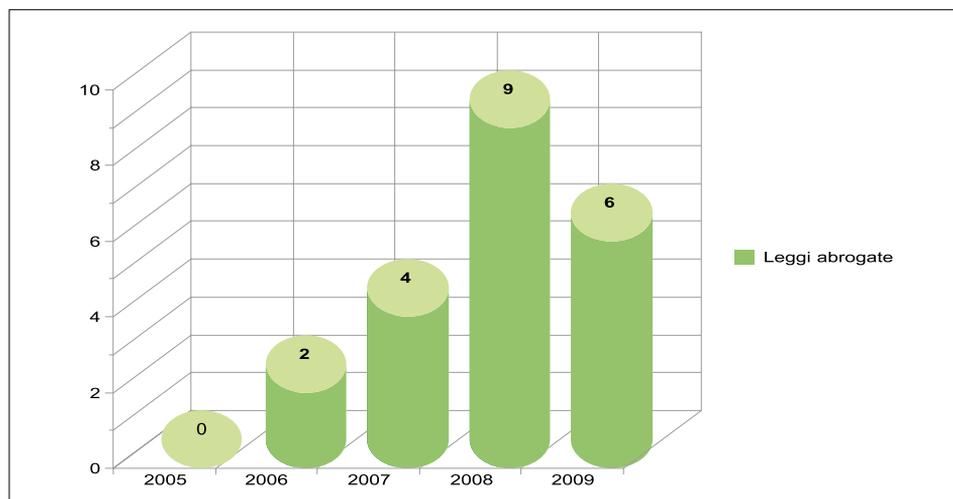
Tuttavia, anche se il ricorso alle leggi di riordino è ancora un intervento occasionale e non sistematico, il 2009 ha fatto comunque registrare un certo impegno circa la razionalizzazione del sistema normativo, con la contestuale riduzione del volume della legislazione attraverso l'abrogazione esplicita di intere leggi. Sono state infatti abrogate quattro leggi, a cui vanno aggiunte altre due leggi e diversi articoli di altrettante leggi regionali soggette ad abrogazione differita. Infatti, per quest'ultime, la l. r. n. 24/2008 recante "Norme in materia di autorizzazione, accreditamenti, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private", all'art. 15 aveva previsto il differimento di dette abrogazioni con l'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 11. Dato che il Regolamento è stato approvato ed è già in vigore, sono, quindi, da considerarsi abrogate le seguenti leggi ed articoli:

- legge regionale 10 maggio 1984, n. 9;
- legge regionale 5 maggio 1990, n. 36;
- artt. 3 e 5 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 29;
- artt. 1 e 2 della legge regionale 2 ottobre 2002, n. 35;
- art. 15 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8;
- artt. 24 e 25 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23;
- artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 30;
- allegato alla legge regionale 19 marzo 2004, n. 11, per la parte che riguarda l'autorizzazione e l'accreditamento;
- artt. 14 e 15 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18;
- artt. 3 e 4, comma 2, e art. 7, comma 4, secondo capoverso della legge regionale 16 febbraio 2005, n. 2;
- art. 10, comma 5, della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8;
- artt. 22 e 24 della legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1;
- art. 19, commi 2 e 3, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9.

Dal successivo grafico emerge in modo evidente che la maggiore attività di semplificazione è stata effettuata nel 2008, anno in cui sono state abrogate ben

9 leggi regionali. Ritroviamo 6 leggi abrogate nel 2009, 4 nel 2007, e solamente 2 abrogate nel 2006 e, come risulta dal rapporto 2005, anno di avvio dell'VIII legislatura, non si registrano abrogazioni totali di leggi regionali, se non alcune di specifici articoli che si ritrovano soprattutto nelle leggi di bilancio.

Graf. 7 - Leggi abrogate VIII legislatura (5 maggio 2005 – 31 dicembre 2009)



Si segnala che delle 6 leggi abrogate nel 2009 2 sono state abrogate dalla medesima legge, ovvero la l. r. n. 13/2009 concernente l'approvazione del rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2007, che all'art. 13 ha previsto l'abrogazione delle seguenti leggi:

- 1) l. r. 13 giugno 2008, n. 18 Modifica legge regionale n. 4 del 27 marzo 2008 "Approvazione Rendiconto Generale relativo all'esercizio finanziario 2005";
- 2) l. r. 13 giugno 2008, n. 19; Modifica legge regionale n. 5 del 27 marzo 2008 "Approvazione Rendiconto Generale relativo all'esercizio finanziario 2006";

Le altre due abrogazioni sono contenute nelle l. r. n. 35/2009 e n. 28/2009, che prevedono rispettivamente l'abrogazione della l. r. n. 7/1998 concernente la disciplina per le costruzioni ricadenti in zone sismiche e della l. r. n. 5/2000. relativa alla promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Infine le altre due leggi abrogate, come precedentemente evidenziato, sono contenute nella l. r. n. 24/2008, e prevedono rispettivamente l'abrogazione della l. r. n. 9 del 10 maggio 1984 recante "Norme per la funzionalità dei servizi di laboratorio per la diagnostica medica" e la l. r. n. 36 del 5 maggio 1990 recante "Determinazione dei requisiti delle Case di Cura private e disciplina delle convenzioni ai sensi degli articoli 43 e 44 della legge n. 833/1978"

Tra le leggi approvate nel 2008, alcune contenevano abrogazioni innominate, tra le 58 leggi approvate lo scorso anno non si riscontra tale tipo di abrogazione che, come più volte sottolineato, andrebbe evitata.

Ancora, nella legislazione 2009 sono contenute ulteriori abrogazioni di specifici articoli, in particolare:

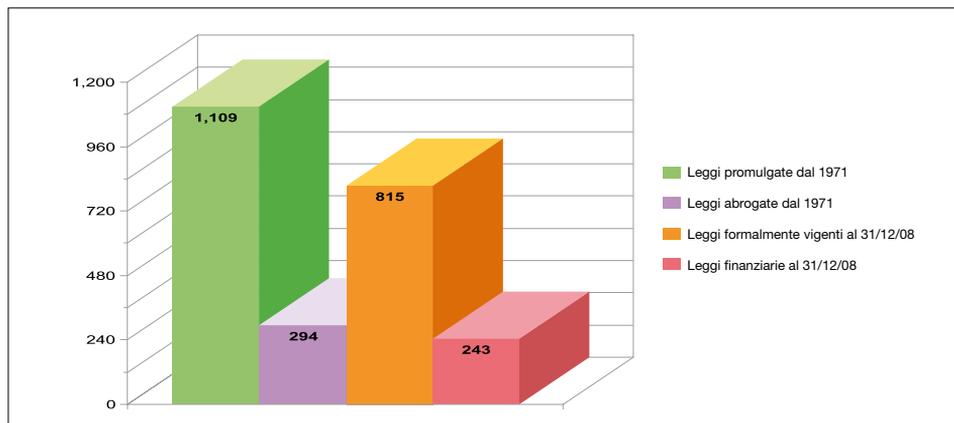
- la legge 20 luglio 2009, n. 22 concernente le modifiche ed integrazioni sulle norme in favore dei calabresi nel mondo e sul coordinamento delle relazioni esterne ha previsto agli artt. 8, 12 e 20 l'abrogazione rispettivamente degli artt. 10, 15, 26, 29 e 31 della l. r. 29 dicembre 2004, n. 33 ed agli artt. 3, 4 e 5 l'abrogazione dei commi 2 e 4 dell'art. 5 della l. r. 29 dicembre 2004, n. 33;
- la legge 31 marzo 2009, n. 9 agli artt. 11 e 15 prevede l'abrogazione degli artt. 9 e 15 della l. r. 26 novembre 2009, n. 30;
- la legge 12 giugno 2009, n. 19 (collegato alla finanziaria) agli artt. 50 e 62 prevede l'abrogazione rispettivamente dell'art. 8 della l. r. 17 agosto 2005, n. 13 e dell'art. 14 della l. r. 13 giugno 2008, n. 15;
- la legge 19 ottobre 2009, n. 35 all'art. 18 prevede l'abroga l'art. 30 della l. r. 11 maggio 2007, n. 9;
- la legge 29 ottobre 2009, n. 38 all'art. 2 prevede l'abrogazione degli artt. 26, 29 e 31 della l. r. 29 dicembre 2004, n. 33.

Altre leggi contemplano una serie di abrogazioni di commi.

Al fine di fornire un quadro completo del riordino normativo effettuato in questa ottava legislatura si rinvia al grafico che segue, nel quale sono riportati i dati sullo stato della legislazione al 31 dicembre 2009.

Complessivamente il saldo legislativo si mantiene, anche per il 2009 positivo e cresce la quantità delle leggi in vigore. (v. graf. 8).

Graf. 8 - Stato della legislazione al 31 dicembre 2009



Dalla prima legislatura, risalente al 1971, al 31 dicembre 2009 sono state approvate nella Regione Calabria 1109 leggi (viene quindi mantenuta la media di 28 leggi all'anno), di cui 243 leggi in materia di finanza regionale e di bilancio.

Tab. 8

LEGGI APPROVATE	1109
MEDIA ANNUA LEGGI APPROVATE	28

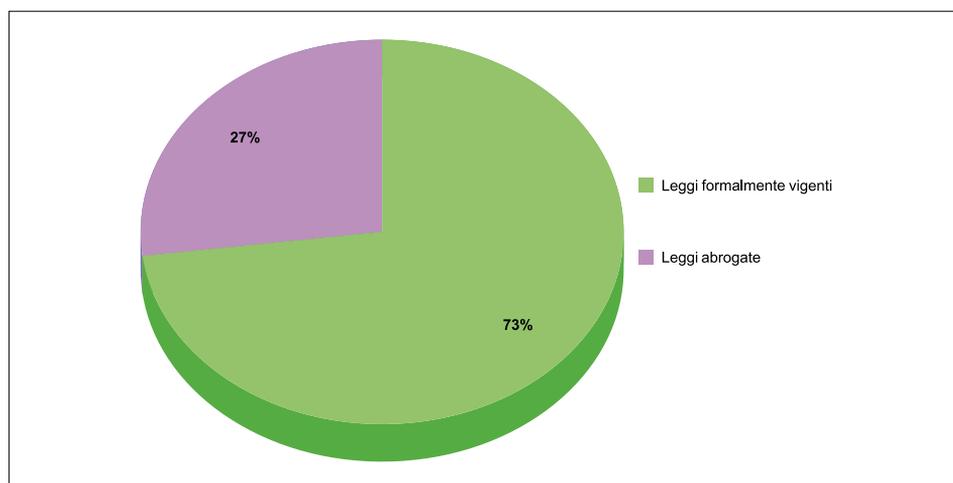
Nello stesso periodo sono state abrogate esplicitamente 296 leggi. (27%). Sottraendo dal totale delle leggi promulgate dal 1971 le leggi abrogate e solo le leggi finanziarie (ovvero le leggi di bilancio, le leggi finanziarie, di rendiconto, di variazioni, assestamenti e provvedimenti di rifinanziamento) che, in linea generale, hanno efficacia solo per l'anno di riferimento, e non anche quelle che hanno esaurito la loro efficacia, al 31 dicembre 2009 risultano vigenti nella Regione Calabria 570 leggi.

Tab. 9

LEGGI PROMULGATE	1109
LEGGI ABROGATE	296
LEGGI FINANZIARIE	243
LEGGI VIGENTI	570

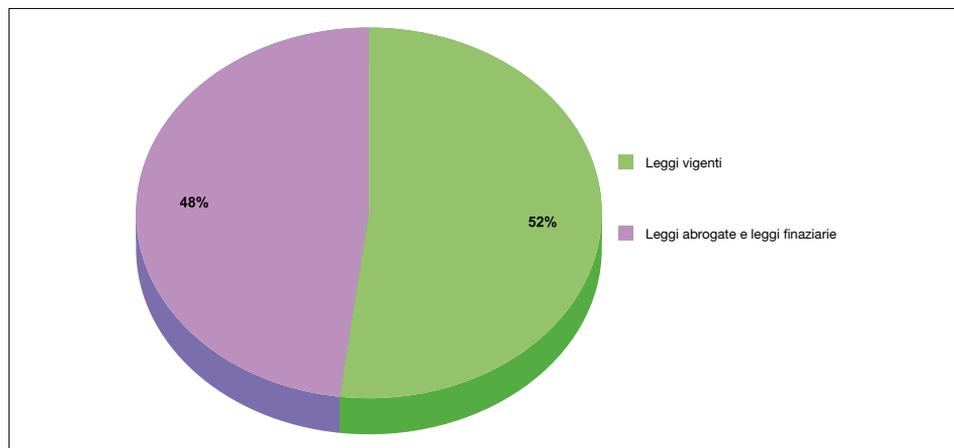
Il successivo grafico 9 evidenzia il rapporto percentuale di leggi abrogate (27%) e leggi formalmente vigenti. Risulta che le leggi formalmente vigenti al 31 dicembre 2009 costituiscono ancora il 73 per cento del totale delle leggi complessivamente prodotte dalla Regione Calabria dalla prima legislatura.

Graf. 9 - Rapporto percentuale tra leggi formalmente vigenti e leggi abrogate al 31 dicembre 2009



Nel successivo grafico 10 si dà conto, invece, del rapporto percentuale tra le leggi vigenti (quelle cioè risultanti dalla sottrazione delle leggi abrogate e finanziarie), e l'intera produzione legislativa dal 1971 al 31 dicembre 2009.

Graf. 10 - Rapporto percentuale tra leggi prodotte dal 1971 e leggi vigenti al 31 dicembre 2009



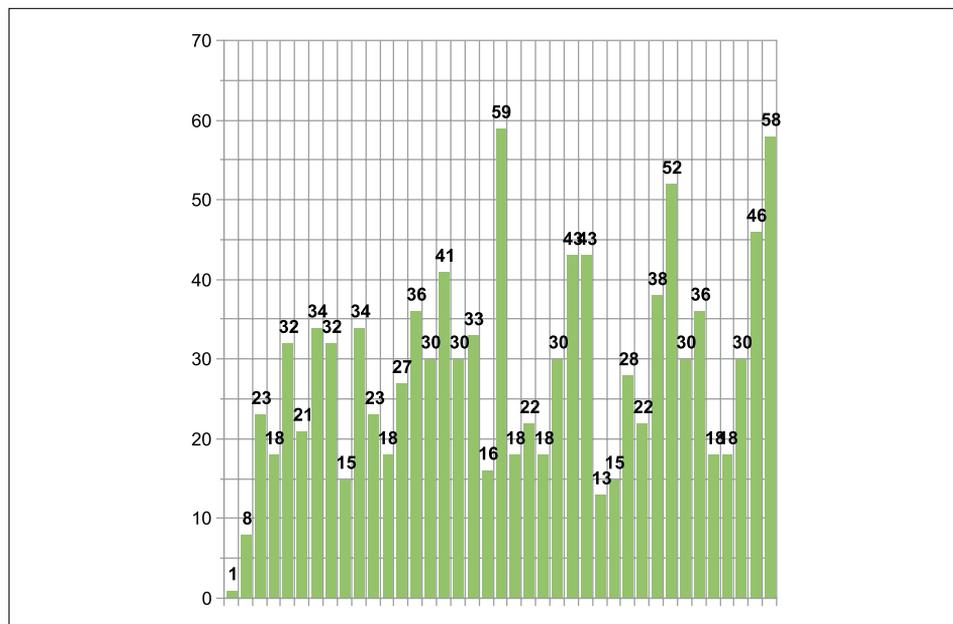
Dal grafico che precede risulta, dunque, che le leggi vigenti al 31 dicembre 2009 (ovvero 570, escluse le leggi finanziarie e le leggi abrogate) costituiscono il 52% del totale delle leggi complessivamente approvate dalla Regione Calabria dal 1971 (ovvero 1109). Tale percentuale risulta pressochè invariata rispetto al precedente anno. L'andamento annuale della produzione legislativa è riportato nella tabella 8 e nel successivo grafico 11, attraverso i quali viene proposta una ricostruzione storica delle leggi approvate a partire dal 1971, anno di inizio dell'esercizio della funzione legislativa regionale.

Tab. 8 - Produzione legislativa per anno dal 1971 al 2009

Anno	Nr. Leggi	Anno	Nr. Leggi	Anno	Nr. Leggi
1971	1	1984	36	1997	13
1972	8	1985	30	1998	15
1973	23	1986	41	1999	28
1974	18	1987	30	2000	22
1975	32	1988	33	2001	38
1976	21	1989	16	2002	52
1977	34	1990	59	2003	30
1978	32	1991	18	2004	36
1979	15	1992	22	2005	18
1980	34	1993	18	2006	18
1981	23	1994	30	2007	30
1982	18	1995	43	2008	46
1983	27	1996	43	2009	58

L'analisi del grafico evidenzia che l'anno di massima produttività è stato il 1990 con 59 leggi, una in più rispetto all'anno appena trascorso e cioè il 2009 con 58 leggi approvate. Mentre gli anni di minima produzione, escludendo i primi due anni (1971 e 1972) di attività della Regione, sono stati il 1997 con 13 leggi e con 15 leggi gli anni 1979 e 1998. La media della produzione legislativa regionale è di 28 leggi/anno.

Graf. 11 - Percentuale leggi anno 2008 ripartite per potestà legislativa



1.6 La produzione legislativa: potestà legislativa, tipologia normativa e tecnica redazionale

Le 58 leggi approvate nel corso dell'anno 2009 sono state classificate sotto due diversi profili: la tipologia della normazione e la tecnica redazionale, al fine di misurare il rilievo normativo e di rilevarne la forma tecnica.

Per ambedue le classificazioni si sono seguite le indicazioni della Camera dei deputati.

Prima di passare all'analisi delle due tipologie sopra menzionate, appare utile fare una prima analisi della legislazione attraverso il tipo di intervento normativo svolto dalla Regione in considerazione della potestà legislativa utilizzata, concorrente o residuale, in base a quanto previsto dall'art. 117 della Costituzione. (cfr. tabella 11).

1.6.1 La fonte giuridica della potestà legislativa

Un elemento significativo di classificazione delle leggi regionali è anche quello relativo al diverso tipo di competenza legislativa esercitata di volta in volta dalla Regione. Pertanto, le 58 leggi relative all'anno 2009 sono state suddivise in base alla fonte costituzionale della potestà legislativa nelle categorie "concorrente" e "residuale" (o esclusiva). Si evidenzia che 30 leggi riguardano la potestà legislativa concorrente (art. 117 comma 3° Cost.) mentre 28 possono essere qualificate come appartenenti alla potestà legislativa residuale o esclusiva regionale (art. 117 comma 4° Cost.).

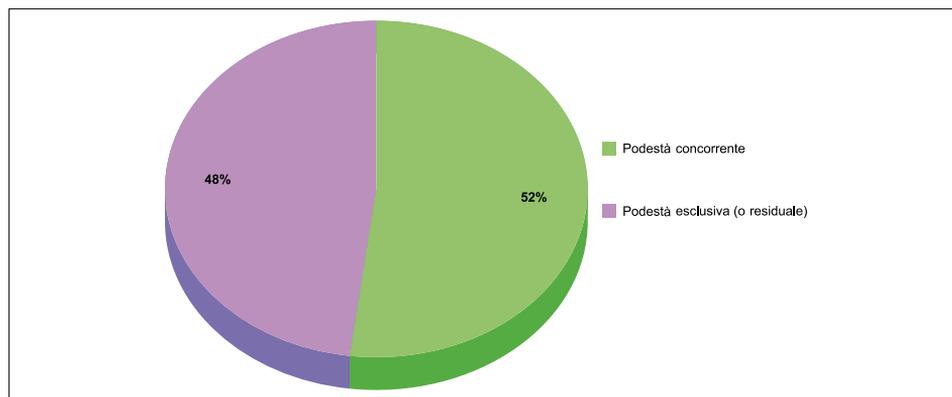
La tabella che segue riporta le leggi dell'anno 2009 ripartite per tipologia di potestà legislativa.

Tab. 11 - Distribuzione delle leggi in forza di potestà legislativa per l'anno 2009

Anno 2009	Potestà concorrente	Potestà residuale (o esclusiva)	Totali
	30	28	58

Il grafico che segue illustra la ripartizione in percentuale delle leggi per tipo di potestà legislativa esercitata.

Graf. 12 - Percentuale leggi anno 2009 ripartite per potestà legislativa



La successiva tabella mette a confronto l'esercizio della potestà normativa come esercitata dall'inizio dell'ottava legislatura.

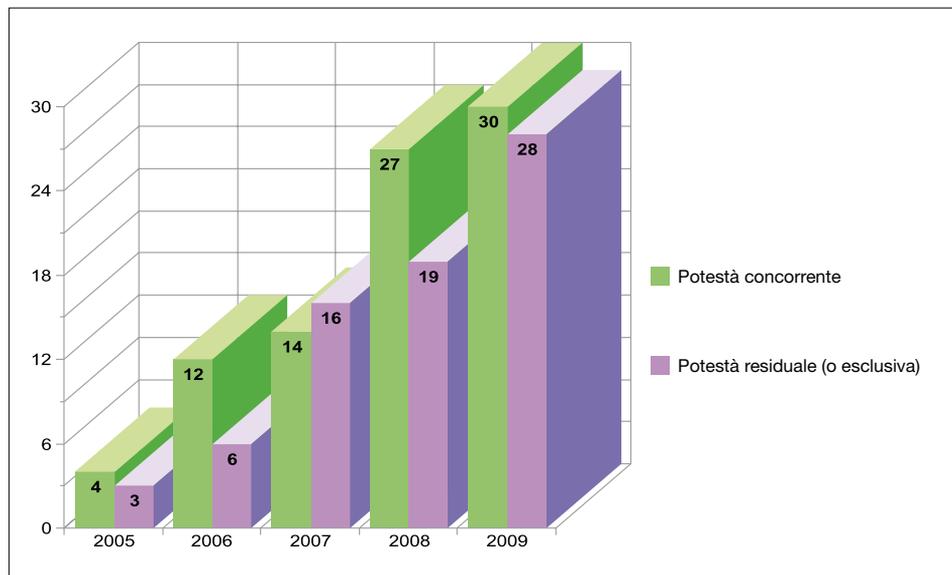
Tab. 12 - Distribuzione delle leggi in forza di potestà legislativa VIII Legislatura

Anno	Potestà concorrente	Potestà residuale (o esclusiva)	Totali Leggi
Anno 2005 (*)	4 (57%)	3 (43%)	7
Anno 2006	12 (66%)	6 (34%)	18
Anno 2007	14 (46%)	16 (54%)	30
Anno 2008	27 (59%)	19 (41%)	46
Anno 2009	30 (52%)	28 (48%)	58

(*) I dati partono da maggio 2005 inizio VIII legislatura

Come si evince dalla tabella e dal successivo grafico 13, la Regione sta esercitando in maniera prevalente (ad eccezione dell'anno 2007) la potestà legislativa cosiddetta concorrente.

Graf. 13 - Distribuzione delle leggi in forza di potestà legislativa VIII Legislatura



1.6.2 Le leggi per tipologia della normazione

Riguardo alla tipologia della normazione, le leggi sono state ordinate secondo un'indagine volta a ricondurre i provvedimenti approvati a tipologie che evidenziano le caratteristiche della tecnica utilizzata per effettuare l'intervento legislativo. Infatti, la collocazione delle leggi è avvenuta con un criterio di prevalenza significativa tra: **“leggi istituzionali”**, sono le leggi fondamentali che incidono sull'assetto organizzativo ed istituzionale della Regione (ad es. legge statutaria, legge elettorale ecc.); **“leggi di settore”** quelle che contengono una nuova disciplina della materia o introducono la regolamentazione di specifici settori o definiscono strumenti amministrativi o finanziari per l'attuazione di politiche settoriali; **“leggi di manutenzione normativa”**, cioè quelle che recano disposizioni di puntuale correzione, modifica o integrazione della normativa vigente senza innovarla o sostituirla completamente e sostanzialmente; **“leggi di bilancio”**, cioè quelle relative ai provvedimenti tipici direttamente connessi alla legge di bilancio e finanziarie; **“leggi provvedimento”** quelle volte a disciplinare situazioni specifiche o a realizzare singoli interventi, sono cioè quegli interventi con finalità gestionali più che normative (per esempio l'assegnazione di fondi a soggetti specifici per problema-

tiche specifiche o interventi straordinari)

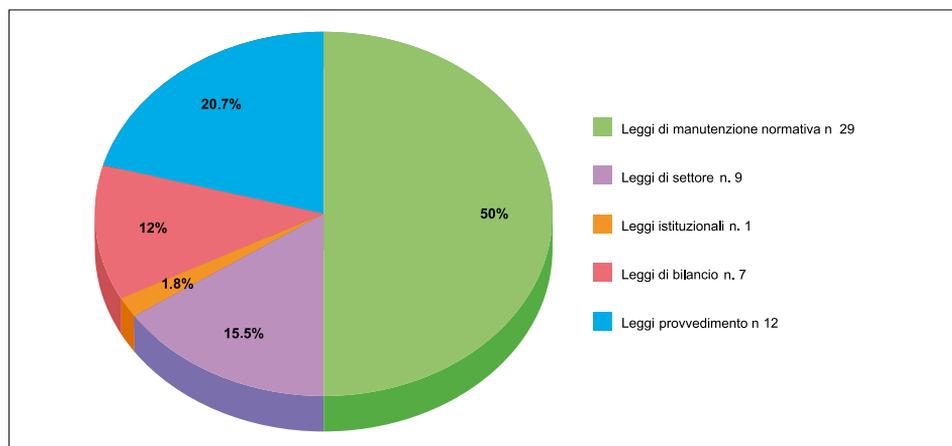
Pertanto, da tale analisi è risultato che le leggi approvate nel corso dell'anno 2009 possono così suddividersi:

- leggi istituzionali: n. 1
- leggi di settore: n. 9
- leggi di manutenzione normativa: n. 29
- leggi di bilancio: n. 7
- legge provvedimento: n. 12

Nel corso dello stesso anno è da rilevare che non sono state adottate leggi intersettoriali.

La produzione legislativa dell'anno 2009 rispetto alla tipologia della normazione è messa in evidenza nel grafico 14 e nella successiva tabella 13 in cui si dà conto anche della percentuale di incidenza dei soggetti proponenti.

Graf. 14 - Produzione legislativa per tipologia normativa anno 2009



Tab. 13 - Incidenza della produzione legislativa rispetto alla tipologia della normazione per soggetto proponente

TIPOLOGIA DELLA NORMAZIONE	SOGGETTO PROPONENTE						LEGGI	
	CONSIGLIO		GIUNTA		MISTO			
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Istituzionale	1	2,8%	-	-	-	-	1	1,8%
Settore	3	8,4%	5	23,8%	1	100%	9	15,5%
Manutenzione normativa	23	63,8%	6	28,6%	-	-	29	50,0%
Bilancio	-	-	7	33,3%	-	-	7	12,0%
Provvedimento	9	25,0%	3	14,3%	-	-	12	20,7%
Totale	36	100%	21	100%	1	100%	58	100%

Innanzitutto, come si può rilevare dalla tabella 13, con 29 leggi, pari alla metà di tutta l'intera produzione normativa, la tipologia riconducibile alla "Manutenzione normativa" costituisce la parte più corposa dell'intero intervento legislativo. Tale dato evidenzia chiaramente come l'anno in esame sia stato caratterizzato da una tendenza ad aggiustare e regolare la legislazione previgente piuttosto che a riformarla. Il dato però non è da leggere necessariamente in maniera negativa poiché è indice di una certa stabilità del quadro normativo. Consistente è anche il numero delle leggi ascrivibili alla tipologia "Provvedimento" e "Bilancio" che con complessive 19 leggi coprono il 32,7% dell'intera produzione legislativa.

Le leggi ascrivibili alle altre tipologie sono poche (n. 1 legge "Istituzionale"), salvo che per quella delle leggi di "Settore" che annovera 9 leggi, pari al 15,5 per cento del totale.

Se si considera la produzione legislativa dal punto di vista del soggetto proponente, si evidenzia che per quanto riguarda il Consiglio la sua azione, anche nel corso del 2009, si concentra in maniera più marcata nella tipologia delle leggi di "Manutenzione normativa"; infatti con un totale di 23 leggi copre il 63,8% dell'intera sua produzione. A seguire vanno segnalate le 9 leggi (pari al 25%) da annoverare nella tipologia delle leggi "Provvedimento" e le 3 leggi di "Settore" pari all'8,4%.

Riguardo l'azione della Giunta va sottolineato che, ad eccezione delle leggi di Bilancio, che quasi come ogni anno costituiscono la parte più corposa della iniziativa (anche quest'anno con 7 leggi la produzione si è assestata al 33,3% del totale), la stessa si distribuisce complessivamente in maniera uniforme rispetto alle singole tipologie di intervento. Infatti, ritroviamo 6 leggi di "Manutenzione normativa" pari al 28,6%, 5 leggi di "Settore" pari al 23,8%, e 3 leggi "Provvedimento" pari al 14,3%.

Passando ad un raffronto dei dati relativi alle singole tipologie di normazione rispetto al soggetto proponente, si osserva che relativamente alla tipologia riconducibile alla "Manutenzione normativa", la presenza del Consiglio prevale nettamente su quella della Giunta (23 leggi di "Manutenzione normativa" del Consiglio contro 6 della Giunta).

Prevale ancora il Consiglio rispetto alla Giunta riguardo alle leggi riconducibili alla tipologia "Provvedimento". Infatti con 6 leggi in più rispetto alla Giunta, il Consiglio evidenzia una marcata prevalenza in questo tipo di normazione.

La preponderanza del Consiglio rispetto alla Giunta viene meno se si mettono a confronto invece i dati relativi alla tipologia di "Settore". La Giunta, pur con un minimo scarto (5 leggi contro le 3 del Consiglio), prevale in tale tipologia normativa.

Fermo restando l'aumento della produzione legislativa rispetto agli anni precedenti, i dati del 2009, come viene messo in evidenza nel successivo grafico 15, si discostano, anche in modo significativo, da quelli desumibili dal Rapporto prece-

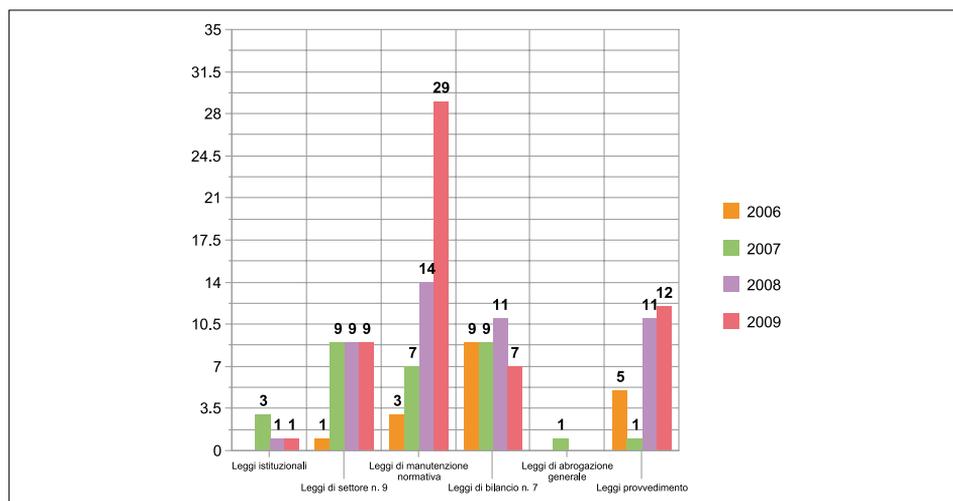
dente. Infatti, rispetto al 2008, l'azione legislativa, ha fatto registrare un aumento, peraltro consistente, pari al 20 per cento, solo relativamente alla tipologia inerente le leggi di "Manutenzione".

Tutte le altre tipologie invece hanno fatto registrare una leggera diminuzione nella legislazione rispetto al precedente anno e sono: quella di Bilancio che è passata dal 24% ad un 23,92% e quella riferita alle leggi "Provvedimento che passa da un 24% ad un 20%.

Va, ancora, evidenziato che per quanto riguarda le leggi riconducibili alla tipologia di "Settore", pur annotando l'approvazione di un numero totale di leggi uguale a quello fatto registrare nel 2008 e cioè 9 leggi, in percentuale rispetto al totale delle leggi approvate, l'anno appena trascorso ha fatto registrare un decremento di tale tipologia di intervento normativo pari ad un 4%, si è, infatti, passati da un 19,5% nel 2008 ad un 15,5% nel 2009.

Infine, va segnalato che anche l'anno 2009 non ha fatto registrare alcuna legge riconducibile alla tipologia delle leggi di abrogazione generale.

Graf. 15 - Raffronto produzione legislativa rispetto alla tipologia della normazione



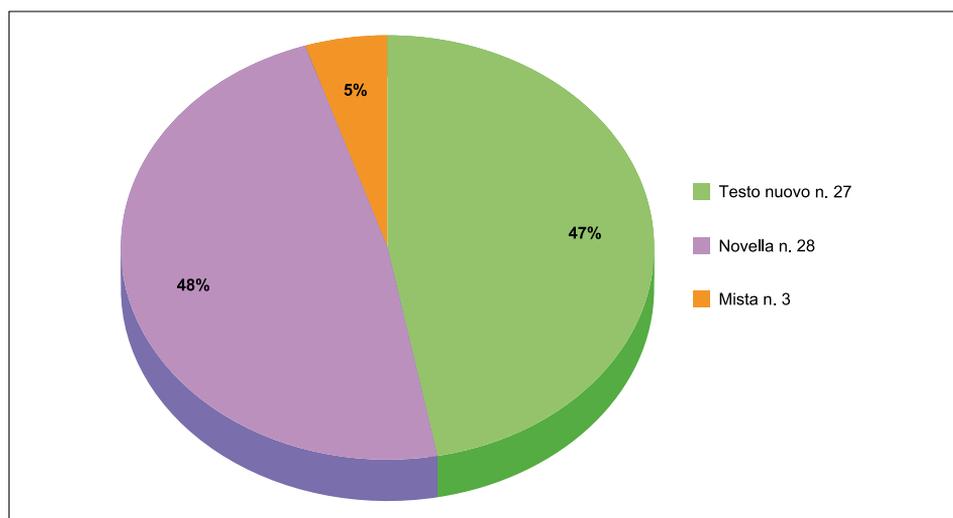
1.6.3 Le leggi per tecnica redazionale

Per quanto riguarda l'indagine sulla tecnica redazionale, le leggi sono state valutate sulla base della modalità di redazione del testo, riconducibile a quattro differenti tipologie: la prima c.d. "**Testo nuovo**" cioè quel testo che è stato redatto introducendo nell'ordinamento nuove disposizioni e non intervenendo a modificare significativamente leggi precedenti; la seconda c.d. "**Novella**" quando il testo della legge è costituito da disposizioni redatte con la tecnica della "novella", vale a dire mo-

dificando o sostituendo o integrando testualmente disposizioni di leggi precedenti; la terza “**Tecnica mista**” quando il testo non può essere ricondotto alle precedenti tipologie. Quest’ultimo è un criterio impiegato quando non è agevole identificare la prevalenza di disposizioni nuove o novellate, ed infine la quarta tipologia, quella del “**Testo unico**” nella quali ascrive un provvedimento redatto e approvato con la forma ed il contenuto del testo unico per il riordino di un intero settore.

Sotto il profilo della tecnica redazionale, la produzione legislativa dell’anno 2009 è riportata nel grafico 16 e nella successiva tabella 14 in cui si dà anche conto della percentuale di incidenza dei soggetti proponenti.

Graf. 16 - Produzione normativa rispetto alla tecnica redazionale



Tab. 14 - Distribuzione della produzione legislativa rispetto alla tecnica redazionale ed al soggetto proponente

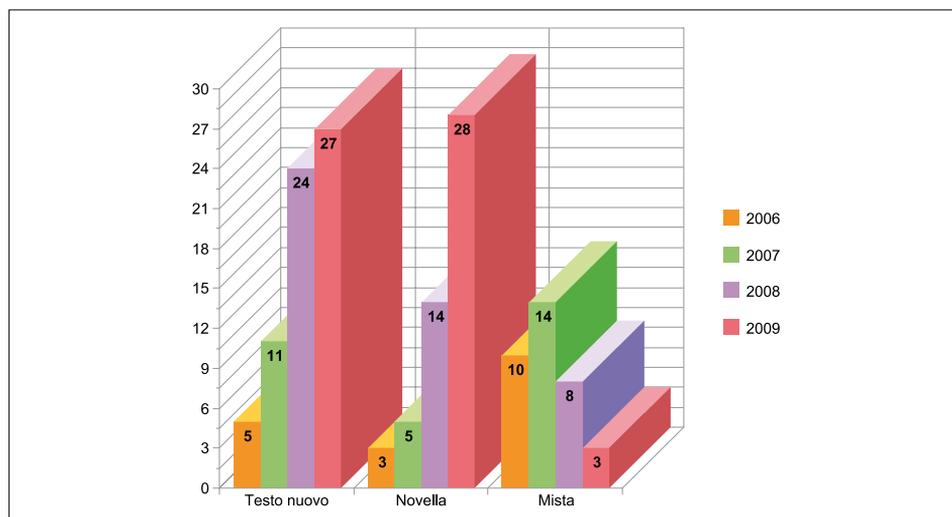
TECNICA REDAZIONALE	SOGGETTO PROPONENTE						LEGGI	
	CONSIGLIO		GIUNTA		MISTO		N.	%
	N.	%	N.	%	N.	%		
TESTO NUOVO	14	39%	12	57%	1	-	27	47%
NOVELLA	22	61%	6	29%	-	-	28	48%
MISTA	-	-	3	14%	-	-	3	5%
Totale	36	100%	21	100%	1	100%	58	100%

Emerge in maniera evidente che su un totale di 58 leggi approvate nel 2009, 27 sono state redatte con la tecnica del testo nuovo, pari al 47%, 28 con la tecnica novella, pari al 48% e 3 con la tecnica mista, pari al 5%.

L'accostamento dei dati con quelli del precedente rapporto, come viene evidenziato nel successivo grafico 17, fermo restando il numero inferiore di leggi emanate nel 2008 (46), conferma, innanzitutto, l'assenza del testo unico quale scelta redazionale da parte del legislatore.

Rispetto al 2008 si registra un incremento pari a 17 punti percentuali e addirittura del 31%, rispetto al 2007, dell'utilizzo della tecnica "Novella". Mentre, riguardo alle altre due tipologie e cioè "Testo nuovo" e "Mista", il 2009 ha fatto registrare, per la prima tipologia, rispetto al 2008 un decremento pari a cinque punti percentuali, mentre con riferimento al 2007 ha ottenuto un incremento pari al 10%. Con riguardo, invece, all'utilizzo della seconda tipologia, cioè quella della tecnica Mista va registrato un decremento rispetto ai precedenti anni, e cioè del 12% per il 2008 ed addirittura del 41% per il 2007 (3 leggi su un totale di 58 pari al 5% nel 2009 contro le 8 leggi su 46 del 2008 pari al 17% e 14 leggi su 30 del 2007 pari al 46%).

Graf. 17 - Raffronto produzione legislativa rispetto alla tecnica redazionale - VIII Legislatura



1.7 La classificazione per macrosettore

Nel successivo grafico le cinquantotto leggi sono classificate per macrosettore di appartenenza, ad ogni macrosettore fanno capo determinate materie.

I macrosettori e le materie corrispondono alle voci dell'indice sistematico della banca dati delle leggi regionali, voci che sono state individuate sia per consentire di classificare i testi normativi secondo descrittori rispondenti alle nuove competenze delle Regioni, sia per cercare di rendere la classificazione il più possibile

uniforme a quella contenuta nello schema predisposto dalla Camera dei deputati per la formazione dei questionari annuali sullo stato delle legislazioni regionali. (V. successiva Tab. 13).

Tabella 15 - Schema di classificazione dei macrosettori e delle materie di intervento legislativo

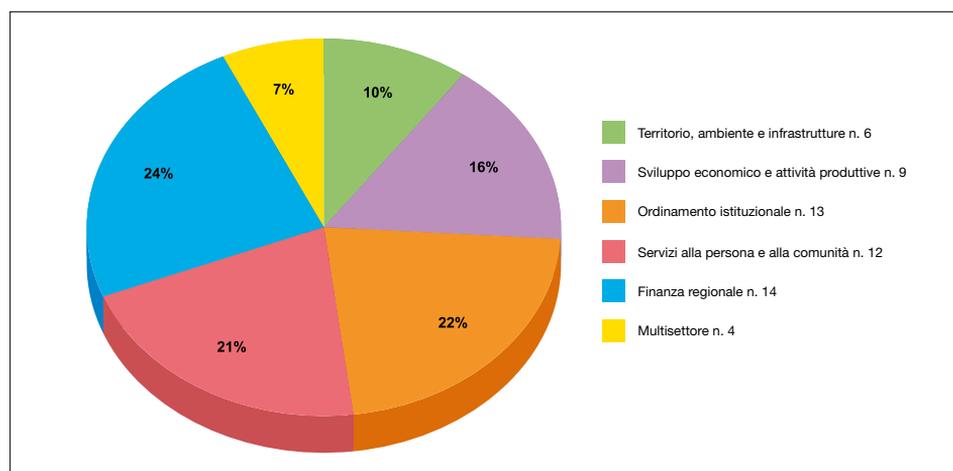
Macrosettore		Materia
1	Ordinamento istituzionale	1 Organi della Regione (ad esclusione di quanto classificato nella voce successiva)
		2 Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della Giunta
		3 Rapporti internazionali e con l'Unione Europea delle Regioni
		4 Personale e amministrazione
		5 Enti locali e decentramento
		6 Altro (persone giuridiche private, sistema statistico regionale, ecc.)
2	Sviluppo e con. e attività produttive	1 Artigianato
		2 Professioni (incluse le nuove figure professionali: es. naturopata, ecc.)
		3 Industria
		4 Sostegno all'innovazione per i settori produttivi
		5 Ricerca, trasporto e produzione di energia
		6 Miniere e risorse geotermiche
		7 Commercio, fiere e mercati
		8 Turismo (incluso agriturismo e turismo rurale, ittiturismo)
		9 Agricoltura e foreste
		10 Caccia, pesca e itticoltura
		11 Regionale
		12 Altro (programmazione negoziata, programm. Economica, supporto e assistenza allo sviluppo locale)
3	Territorio Ambiente e Infrastrutture	1 Territorio e urbanistica (incluso demanio, edilizia)
		2 Prot. della natura e dell'ambiente, tutela degli inquinamenti e gestione dei rifiuti
		3 Risorse idriche e difesa del suolo
		4 Opere pubbliche (es. edilizia scolastica, porti, aeroporti, ecc.)
		5 Viabilità
		6 Trasporti
		7 Protezione civile
		8 Altro (es. usi civici)
4	Servizi alla persona e alla comunità	1 Tutela della salute
		2 Alimentazione
		3 Servizi sociali e assistenza
		4 Istruzione scolastica e universitaria
		5 Formazione professionale
		6 Lavoro
		7 Previdenza complementare e integrativa
		8 Beni e attività culturali
		9 Ricerca scientifica e tecnologica
		10 Ordinamento della comunicazione
		11 Spettacolo
		12 Sport
		13 Altro (es. sicurezza personale, polizia locale, tutela degli utenti e consumatori, contrasto all'usura, ecc.)
5	Finanza regionale	1 Bilancio
		2 Contabilità regionale
		3 Tributi
6	Multisetto	Non ascrivibili ad altri settori

L'analisi della produzione legislativa dell'anno 2009, effettuata tenendo presente lo schema classificatorio sopra riportato, ha fornito i dati quantitativi contenuti nella tabella che segue e quelli in percentuale che ritroviamo nel successivo grafico 18, in cui viene proposta una suddivisione delle leggi approvate in base al macrosettore di intervento legislativo, al fine di verificare se e in che modo le diverse aree tematiche sono state interessate dalla legislazione prodotta nel precedente anno.

Tab. 16 - Distribuzione della produzione legislativa per macrosettori – Anno 2009

MACROSETTORE	N. LEGGI
Ordinamento istituzionale	13
Sviluppo economico e attività produttive	9
Territorio, Ambiente e Infrastrutture	6
Servizi alla persona e alla comunità	12
Finanza regionale	14
Multisetto	4
Totale	58

Graf. 18 - Distribuzione in percentuale della produzione legislativa per macrosettori



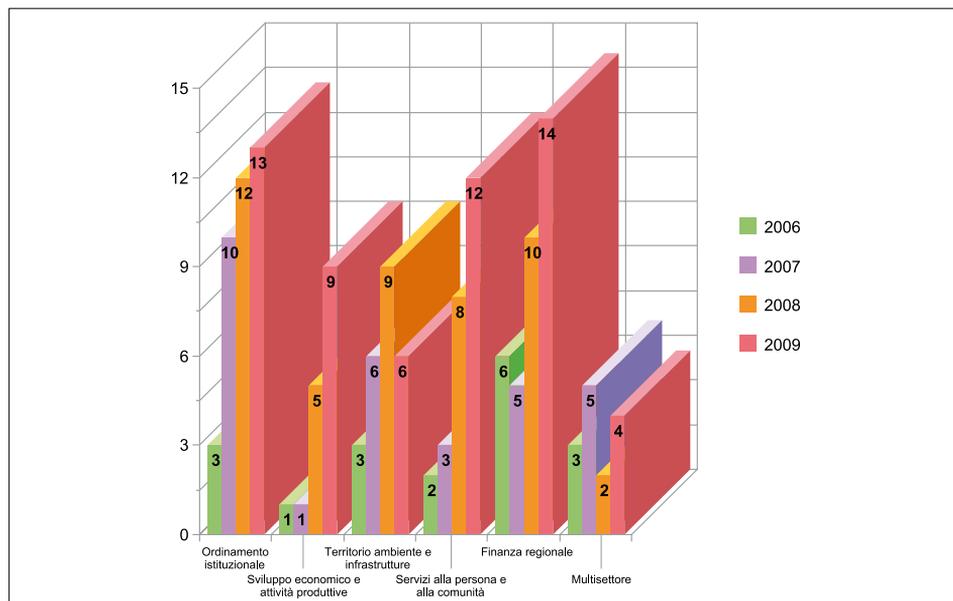
Dai dati esposti nel precedente grafico risulta evidente che le leggi prodotte nel periodo di riferimento hanno interessato in modo prevalente il macrosettore "Bilancio e finanza regionale" con 14 leggi su 58 pari al 26 per cento" e quello relativo all'"Ordinamento istituzionale" con 13 leggi pari al 22% del totale delle leggi approvate. Con 12, 9, 6 e 4 leggi, rispettivamente pari al 21%, 16%, 10% e 7%

per cento del totale, seguono i macrosettori “Servizi alla persona e alla comunità”, “Sviluppo economico ed attività produttive”, “Territorio, ambiente e infrastrutture”, ed infine quello relativo al “Multisetore”. Nel successivo grafico i dati del 2009 vengono raffrontati con quelli desumibili dai precedenti rapporti e riferiti agli anni 2008, 2007 e 2006.

Da tale raffronto emerge un netto balzo in avanti delle leggi incidenti nel macrosettore “**Sviluppo economico e attività produttive**”. Infatti, con il 16 per cento del totale delle leggi approvate nel 2009, il settore in argomento fa segnare un incremento, in termini percentuali, rispetto ai precedenti anni del 5% in più rispetto al 2008, del 16% in più rispetto al 2007 e dell’11 per cento in più rispetto al 2006.

Anche il macrosettore “**Servizi alla persona e alla comunità**” con il 21 per cento del totale delle leggi approvate nel 2009, ha fatto registrare un incremento in termini percentuali rispetto al 2008 del 4% ed addirittura dell’11 e del 10 per cento rispetto al 2007 e 2006. Pure nell’ambito del macrosettore finanza regionale ritroviamo degli aumenti percentuali rispetto ai precedenti anni. Tuttavia, nell’ambito dei macrosettori riconducibili al territorio, ambiente ed infrastrutture ed Ordinamento istituzionale, il 2009 ha fatto registrare una contrazione in termini percentuali del 10% rispetto al 2008 e 2007 nel macrosettore Territorio, ambiente e infrastrutture e del 4% e 12% rispettivamente al 2008 e 2007 nell’ambito del macrosettore Ordinamento istituzionale.

Graf. 19 - Raffronto della produzione legislativa per macrosettori - VIII Legislatura



1.8 Le singole leggi

Sono di seguito riportate le leggi approvate nell'anno 2009, riunite per macrosettore, accompagnate da sintetiche informazioni sui contenuti, da alcuni dati concernenti l'iter e dalla data di pubblicazione sul B.U.R.

La tabella riportata accanto a ciascuna legge indica il numero del progetto di legge (la presenza di più numeri significa che la legge è il risultato dell'esame abbinato di più progetti), il soggetto proponente, la Commissione di merito, il numero delle sedute di Commissione e se sono state svolte audizioni.

Sono inoltre riportati il numero delle sedute dedicate dall'Assemblea alla discussione del progetto di legge nonché la durata dell'iter formale e di quello effettivo.

LEGGI 2009 (*)

Nel 2009 sono state promulgate e pubblicate 58 leggi

Macrosettore "Ordinamento Istituzionale" (n. 11 leggi)

Sistema di elezione (4)

L. r. 17 agosto 2009, n. 25 "Norme per lo svolgimento di «elezioni primarie» per la selezione di candidati alle elezioni del Presidente della Giunta regionale". (Approvata nella seduta del 06.08.09) La legge disciplina le modalità di svolgimento delle elezioni primarie volte a selezionare le candidature alla Presidenza della Regione. Alle procedure elettorali sovrintenderanno l'Amministrazione regionale e le amministrazioni comunali e si voterà in ciascun Comune. Possono votare i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della regione, mentre possono essere candidati i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Repubblica. Le candidature sono presentate da partiti e gruppi politici che intendano presentare liste elettorali alle elezioni del Consiglio regionale. Nel dettaglio la disciplina su: Adempimenti procedurali e sezioni elettorali; Operazioni elettorali, Collegio elettorale di garanzia elettorale. Prevista l'adozione di un regolamento di attuazione. La legge è stata oggetto di impugnativa da parte del C.d.M.	Pdl	387/VIII
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	V° Commissione - Riforme e decentramento
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	30 gg
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	Bur. n. 15 del 17 agosto 2009, suppl. straord. n. 1 del 24 agosto 2009

* I testi integrali delle leggi sono consultabili sul sito ufficiale del Consiglio, www.consiglioregionale.calabria.it, selezionando "banche dati", indi "normativa regionale".

<p>L. r. 29 ottobre 2009, n. 38 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 agosto 2009, n. 25 recante:« Norme per lo svolgimento di elezioni primarie per la selezione dei candidati alla elezione di Presidente della Giunta regionale»”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 23 ottobre 09)</i></p> <p>La legge interviene sulla disciplina delle elezioni primarie per la selezione dei candidati alla Presidenza della Giunta regionale, introdotta con legge regionale 17 agosto 2009, n. 25. Una prima modifica è volta a ribadire e meglio specificare la facoltatività delle consultazioni, eliminando anche la norma che prevedeva l'esclusione dal rimborso per i partiti che non si attengano al risultato delle stesse consultazioni. Al fine di garantire la segretezza, sono state introdotte nuove regole sulle procedure di consultazione e sulle modalità di espressione del voto, quindi anche sul contenuto della scheda, le modalità di consegna e scrutinio. Altre modifiche riguardano l'abrogazione di tutte le norme che riconoscono un rimborso delle spese, a favore dei soggetti che presentano candidature, e di quelle che vi fanno riferimento.</p>	Pdl	421/VIII
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione merito	/
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	/
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	Bur. n. 19 del 16 ottobre 2009, suppl. straord. n. 5 del 29 ottobre 2009.

<p>L. r. 1 dicembre 2009, n. 44 "Integrazioni e modifiche della legge regionale 29 ottobre 2009, n. 38".</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 30 novembre 2009)</i></p> <p>La legge modifica ed integra gli artt. 4 e 5 della precedente legge regionale 29 ottobre 2009, n. 38. riguardante la candidatura per l' elezione del presidente della Giunta regionale mediante le primarie.</p>	Pdl	432/VIII
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione merito	V° Commissione Riforme e decentramento
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	Bur. n. 22 dell'01.12.09, suppl. straord. n. 5 del 09 dicembre 2009.

<p>L. r. 31 dicembre 2009, n. 57 "Disposizioni transitorie alla legge regionale del 17 agosto, n. 25".</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 30 dicembre 09)</i></p> <p>Con la presente legge viene rinviata l'applicazione delle norme, contenute nella originaria legge regionale n. 25/2009, "Legge elettorale per lo svolgimento delle "primarie", stabilendo la decorrenza successiva all'inizio della nona legislatura del Consiglio regionale.</p>	Pdl	457/VIII
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione merito	/
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	/
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Pubblicata	Bur. n. 24 del 31.12.09, suppl. straord. 1 del 4 gennaio 2010

Personale, organizzazione e amministrazione (3)

<p>L. r. 17 agosto 2009, n. 27 "Interpretazione autentica degli articoli 10 bis, comma 1, ed 11 bis, comma 2, della legge regionale 13 maggio 1986, n. 8"</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 6 agosto 2009)</i></p> <p>La legge interpreta autenticamente l'art. 10 bis, comma 1 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 e l'art. 11 bis comma 2 della stessa legge e che l'espressione previo concorso per titoli ed esami contenuta nell'art. 10 bis comma 1 e l'espressione a mezzo concorso per titoli ed esami contenuta nell'art. 11 bis comma 2 sono da interpretare nel senso che il concorso riservato è finalizzato alla copertura dell'organico della struttura ausiliaria ai Gruppi ed alle strutture speciali, è da intendersi "una tantum " per i soli posti individuati ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 bis comma 3 della stessa legge regionale n. 8, senza scorrimento di graduatoria.</p>	Pdl e DI	400/VIII
	iniziativa	Consiglio
	Commissione merito	I° Commissione Affari istituzionali e affari generali
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Pubblicata	Bur. n. 15 del 17.08. 2009, suppl. straord. n. 1 del 24 agosto 2009.

<p>L. r. 29 ottobre 2009, n. 39 "Misure urgenti in materia di personale regionale"</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 23 ottobre 2009)</i></p> <p>La legge disciplina le modalità di assunzione di personale regionale ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 31.</p>	Pdl e DI	419/VIII
	iniziativa	Consiglio
	Commissione merito	I° Commissione Affari istituzionali e affari generali
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	9 gg
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	2 gg
	Pubblicata	Bur. n. 19 del 16 ottobre 2009, suppl. straord. n. 5 del 29 ottobre 2009.

<p>L. r. 3 dicembre 2009 n 45 "Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2009, n. 39".</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 30 novembre 2009).</i></p> <p>La legge modifica l'art. 1 della precedente legge regionale n. 39/2009, nella parte relativa alla sostituzione delle parole "mantenuto in servizio" con le parole "eccezionalmente prorogato", in materia di personale regionale.</p>	Pdl e DI	433/VIII
	iniziativa	Consiglio
	Commissione merito	I° Commissione
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	Bur. n. 22 del 01.12.09, suppl. straord. n. 5 del 9 dicembre 2009

Enti Locali e decentramento (2)

<p>L. r. 31 marzo 2009, n. 7 "Rettifica dei confini territoriali dei Comuni di Rende e Castiglione Casentino".</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 12 marzo 2009)</i></p> <p>La legge rettifica i confini territoriali tra i Comuni di Rende e Castiglione Casentino, secondo gli allegati della stessa legge. Inoltre il Presidente della Giunta regionale provvederà su parere della Giunta stessa con proprio decreto al regolamento dei rapporti finanziari e patrimoniali tra i Comuni sopraccennati, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.</p>	PdI	296/VIII
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	I Commissione Affari istituzionali e affari generali
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	288 gg
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	106 gg
	Pubblicata	Bur. n. 14 del 16 luglio 2008, suppl. straord. n. 1 del 18 agosto 2008

<p>L. r. 30 aprile 2009, n. 17 "Integrazione alla legge regionale 10 luglio 2008, n. 20".</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 23 aprile 2009)</i></p> <p>La legge dispone, altresì, risorse finanziarie a favore delle zone montane che sono ripartite secondo quanto stabilito dall'art. 55 comma 4 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4.</p>	PdI	381/VIII
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione merito	I° Commissione Affari istituzionali e affari generali
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	2
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	2
	Pubblicata	Bur. n. 8 del 30 aprile 2009, suppl. straord. n. 5 del 9 maggio 2009.

Rapporti internazionali e con l'Unione Europea delle Regioni (1)

<p>L. r. 15 gennaio 2009 n. 3 "Disposizioni regionali sui bandi relativi a finanziamenti in materia di programmazione unitaria."</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 13 gennaio 2009)</i></p> <p>È introdotta la regola della sospensione di diritto dei termini per la presentazione delle domande di accesso ai finanziamenti in materia di programmazione unitaria. Detta sospensione opera dal 1° al 31 agosto di ciascun anno.</p>	Pdl	322/VIII
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione merito	I commissione Affari istituzionali e affari generali
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	126 gg
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	28 gg
	Pubblicata	Bur. n. 1 del 16.01.09, suppl. straord. n. 1 del 21 gennaio 2009

Altro (persone giuridiche ecc.) (1)

<p>L. r. 15 gennaio 2009, n. 2 "Norme per l'istituzione di un Parco storico rievocativo del decennio francese in Calabria".</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 13 gennaio 2009)</i></p> <p>È prevista l'istituzione di un Parco storico per la rievocazione del periodo 1806 - 1815, caratterizzato dall'avvento dell'esercito napoleonico in Calabria per liberare il territorio dal dominio borbonico.</p> <p>Per la gestione delle attività di competenza del Parco è prevista la costituzione di un Consorzio obbligatorio, con proprio organi e statuto. Sono disciplinati il funzionamento del Consorzio e la procedura di adozione dello statuto, prevedendo, infine, un ruolo di promozione, coordinamento istituzionale e controllo in capo alla Giunta regionale.</p>	Pdl	320/VIII
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione merito	I^ Commissione Affari Istituzionali ed Affari Generali
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	135 gg
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	28 gg
	Pubblicata	Bur n. 1 del 16.01.09, suppl. straord. n. 1 del 21 gennaio 2009

Macrosettore “Sviluppo economico e attività produttive” (n. 9 leggi)

Agricoltura e foreste - (3)

<p>L. r. 31 marzo 2009 n. 6 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 ottobre 2004, n. 21: “Istituzione dei distretti rurali ed agroalimentari di qualità. - Istituzione del distretto agroalimentare di qualità di Sibari”</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 12 marzo 2009)</i></p> <p>La legge modifica ed integra la disciplina dei distretti rurali e agro-alimentari di qualità, prevedendone, innanzitutto, le modalità di individuazione. Disciplina diversamente la figura del soggetto giuridico società di distretto, le modalità di costituzione, competenze e funzioni, prima fra tutte l'elaborazione e l'attuazione del piano di distretto. Nella legge, criteri per l'elaborazione e l'attuazione del piano e la previsione del finanziamento di progetti di sviluppo locale dei distretti rurali e di quelli agro-alimentari di qualità.</p>	DL	323/VIII
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione merito	II Commissione Bilancio, Programmazione economica e attività produttive
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	172 gg
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	16 gg
	Pubblicata	Bur n. 6 del 01 aprile 2009, suppl. straord. n. 1 del 7 aprile 2009

<p>L. r. 31 marzo 2009 n. 9 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 30”</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 12 marzo 2009)</i></p> <p>Sono introdotte significative modifiche alla L.R. n. 30/2001. Sotto un nuovo titolo, è disciplinata la raccolta, la coltivazione e il commercio dei funghi ipogei (tartufi). Si distinguono tartufaie controllate e tartufaie coltivate sulle quali si potrà esercitare, dietro autorizzazione della Comunità montana, un diritto di raccolta riservata. La raccolta in genere è subordinata al rilascio, dietro esame, di un tesserino di idoneità. Ne sono indicati modalità e calendario. Altre disposizioni su vendita, lavorazione, conservazione e commercializzazione, su vigilanza e sanzioni. Inoltre, viene dettata una nuova disciplina per l'ispettorato micologico e per le sanzioni. Sono stati, infine, integrati gli allegati alla legge.</p>	DL	103/VIII
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione merito	II° Commissione Bilancio, Programmazione economica e attività produttive
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1082 gg
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	2 gg
	Pubblicata	Bur n. 6 del 01 aprile 2009 suppl. straord. n. 1 del 7 aprile 2009.

<p>L. r. 30 aprile 2009, n. 14 “Nuova disciplina per l’esercizio delle attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole”</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 23 aprile 2009)</i></p> <p>La legge contiene una nuova disciplina dell’attività agrituristica. Può svolgere l’attività agrituristica solo l’imprenditore agricolo in possesso del certificato di abilitazione. Sono individuate le attività che rientrano fra quelle agrituristiche, nonché le attività connesse, consentite: didattiche, ma anche sociali, per il reinserimento di persone svantaggiate, attività ricreative o di pratica sportiva, pesca sportiva. Particolare attenzione viene riservata ai criteri per valutare la prevalenza dell’attività agricola sulle altre attività. L’attività agrituristica è soggetta a limiti, con riferimento al numero di posti letto, di posti tenda o roulotte e di posti tavola per pasto. Possono essere adibite a locali per l’attività agrituristica solo strutture che appartengono alla vecchia edilizia rurale, con divieto di nuove costruzioni. È prevista l’istituzione di un elenco dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di agriturismo, che devono aver frequentato un corso formativo, organizzato su base provinciale ed è dettata la disciplina amministrativa da rispettare per l’avvio della attività e quella sugli obblighi degli operatori agrituristici. Apposita disciplina è dettata per altre due fattispecie: la fattoria didattica e la fattoria sociale.</p>	DL	194/VIII e 361 /VIII
	Iniziativa	Consiglio Giunta regionale
	Commissione merito	II° Commissione Bilancio, Programmazione economica e attività produttive
	Sedute	n. 2 per il P:L: n. 194 n. 3 per il D:L: n. 361 1
	Audizioni	n. 3 audizioni per il D.L n. 361 /
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	P.L. n. 194 gg. 736 D.L. n. 361 gg 73.
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	P.L. n. 194 gg. 30 D.L. n. 361 gg 44
	Pubblicata	Bur. n. 8 del 30 aprile 2009, suppl. straord. n. 5 del 9 maggio 2009

Caccia, pesca e itticoltura (2)

<p>L. r. 30 aprile 2009, n. 15 “Norme per l’esercizio delle attività di pescaturismo e ittiturismo”</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 23 aprile 2009)</i></p> <p>La legge disciplina le attività di pescaturismo e ittiturismo, definendone, innanzitutto il contenuto (art. 2): esempio di turismo alternativo, entrambe devono essere svolte da pescatori professionisti o imprenditori ittici ed entrambe sono connesse all’attività di pesca. Il pescaturismo comprende l’imbarco sulle navi da pesca a scopo turistico, anche con eventuale servizio di ristorazione a bordo; l’ittiturismo si svolge nell’abitazione o in strutture nella disponibilità dell’imprenditore ittico, può prevedere il servizio di ristorazione, ma può consistere anche nella vendita dei prodotti della pesca, lavorati o trasformati, o nell’allestimento di piccoli musei. Viene disegnato il regime delle autorizzazioni e delle abilitazioni (artt. 3 e 4), si individuano i criteri per valutare il necessario rapporto di connessione con l’attività di pesca (art. 5), si stabiliscono alcuni obblighi che gli operatori dovranno rispettare (art. 7), demandando ad un regolamento di Giunta la disciplina più dettagliata (art. 6). La disciplina si completa con la previsione dell’istituzione di elenchi regionali (art. 8), del regime dei controlli, della vigilanza e delle relative sanzioni (artt. 9 e 10), e, da ultimo, del sistema dei contributi (art. 11).</p> <p>La legge è stata oggetto di impugnativa da parte del C.d.M</p>	2 PdL e DI	378/VIII
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione merito	II° Commissione Bilancio, Programmazione economica e attività produttive
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	16 gg
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	10 gg
	Pubblicata	Bur. n. 8 del 30 aprile 2009, suppl. straord. n. 5 del 9 maggio 2009.

<p>L. r. 28 dicembre 2009, n. 56 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 15 «Norme per l'esercizio delle attività di pescaturismo ed ittiturismo.»”</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 30 dicembre 2009)</i></p> <p>La legge modifica ed integra gli artt. 3 – 4 – 6 e 8 della precedente legge regionale 30 aprile 2009, n. 15 riguardante le norme per l'esercizio delle attività di pescaturismo ed ittiturismo. Viene richiesta, per l'esercizio delle attività in questione, l'attestazione di frequenza, con esito positivo, a corsi formativi.</p>	2 PdL e DI	450/VIII
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione merito	II° Commissione Bilancio, Programmazione economica e attività produttive
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	/
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	Bur. n. 27 del 16 dicembre 2009, suppl. straord. n. 7 del 29.12.09

Miniere e risorse geotermiche (2)

<p>L. r. 5 novembre 2009, n. 40 “Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria,</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 23 ottobre 2009)</i></p> <p>La legge disciplina la ricerca e la coltivazione dei materiali di miniera e di cava, classificati e individuati dalla stessa, stabilendo misure volte non solo al razionale sfruttamento di queste risorse economiche, ma anche alla salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio e del territorio e alla tutela della salute dei lavoratori.</p> <p>A tal fine è previsto un sistema di pianificazione e programmazione, essenzialmente in capo alla Regione, la quale si avvale dell'apporto di un Osservatorio regionale. La legge contiene anche disposizioni di carattere amministrativo, come quelle inerenti la disciplina dei rapporti fra enti concedenti e titolari dell'autorizzazione; la eventuale cessione; la revoca; i canoni; l'attività di vigilanza; le sanzioni. Viene, inoltre, disciplinato il ricorso amministrativo contro i provvedimenti comunali di diniego e revoca dell'autorizzazione. Altre norme disciplinano situazioni che si possono verificare prima dell'adozione degli atti necessari per l'attuazione della legge. Previsti incentivi per la ricerca mineraria e tecnologica.</p> <p>La legge è stata oggetto di impugnativa da parte del C.d.M.</p>	PdL	403/VIII
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione merito	IV° Commissione Assetto e utilizzazione del territorio - Protezione dell'ambiente
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	79 gg
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	2
	Pubblicata	Bur. n. 20 del 16 ottobre 2009, suppl. straord. n. 1 del 10 novembre 2009

<p>L. r. 28 dicembre 2009, n 53 “Modifica legge regionale n. 40/2009, art. 2, comma 4, lettera C, recante: «Attività estrattive nel territorio della Regione Calabria»”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 21 dicembre 2009)</i></p> <p>La presente legge modifica la precedente legge regionale n. 40/2009 art. 2, riguardante le attività estrattive del territorio della Regione Calabria, stabilendo misure volte a salvaguardare l'ambiente, il paesaggio e la salute dei lavoratori stessi.</p>	Pdl	442/VIII
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione merito	IV° Commissione
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	Bur. n. 27 del 16.12.09, suppl. straord. n. 7 del 29 dicembre 2009.

Turismo (1)

<p>L. r. 7 dicembre 2009, n 50 “Definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell'ambito dell'armonizzazione della classificazione alberghiera”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 30.novembre 2009)</i></p> <p>La legge, nell'adeguarsi a quanto disposto dal DPCM 21 ottobre 2008 recante «Definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell'ambito dell'armonizzazione della classificazione alberghiera», modifica la L.R. 3 maggio 1985, n. 26 «Disciplina della classificazione alberghiera» e la L.R. 11 luglio 1986, n. 28 «Ricezione turistica all'aria aperta», con riguardo ai requisiti minimi di classificazione delle strutture ricettive della Calabria. Le norme sono tutte volte a specificare in quali casi la disciplina trova immediata applicazione e quando, invece, permane la precedente classificazione. Alla disciplina si può derogare, con i limiti previsti dalla legge, quando la struttura sia insediata in edifici di interesse storico e/o monumentale, o sottoposti ad altre forme di tutela ambientale o architettonica. In ogni caso tutte le strutture destinatarie della legge, entro il 31 dicembre 2010 devono presentare agli enti competenti una scheda di denuncia, che deve dimostrare l'adeguamento ai nuovi standard minimi per l'attribuzione di una nuova classificazione che sostituisce la precedente. Un regolamento approvato dalla Giunta stabilirà le forme di controllo periodico sul mantenimento degli standard minimi.</p>	Pdl	405/VIII
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione merito	II° Commissione Bilancio, Programmazione economica e attività produttive
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	117 gg
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	19 gg
	Pubblicato	Bur. n. 22 dell' 1.12.09, suppl. straord. n. 8 del 15 gennaio 2009.

Altro (1)

<p>L. r. 19 ottobre 2009 n. 32 “Progetto integrato di sviluppo locale denominato « Cetraro »”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 6 agosto 2009)</i></p> <p>La legge promuove la realizzazione di un progetto integrato di sviluppo locale denominato “Cetraro” finalizzato alla costituzione di una filiera di ricerca, innovazione tecnologica e trasferimento delle conoscenze sistema mare.</p>	Pdl	417/VIII
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione merito	VI° Commissione Politiche Comunitarie
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Pubblicato	Bur. n. 19 del 16 ottobre 2009, suppl. straord. n. 4 del 26 ottobre 2009.

Macrosettore “Territorio, ambiente e infrastrutture” (n. 6 leggi)

Protezione della natura e dell’ambiente (4)

<p>L. r. 19 ottobre 2009, n. 34 “Norme in materia di inquinamento acustico per la tutela dell’ambiente nella Regione Calabria.”</p> <p><i>(Approvata nella seduta dell’8 ottobre 2009)</i></p> <p>La legge contiene misure volte alla prevenzione, alla tutela, alla pianificazione e al risanamento dell’ambiente esterno ed abitativo da modificazioni conseguenti all’inquinamento acustico derivante da attività antropiche, riordinando, al contempo, le competenze amministrative in materia. Le competenze sono suddivise fra Regione, Province e Comuni. Per porre rimedio a situazioni preesistenti di inquinamento è prevista l’adozione di: un piano triennale di bonifica acustica predisposto dalla Giunta e approvato dal Consiglio. Sono previsti adempimenti per l’esercizio di attività all’aperto o di attività temporanee che comportano l’emissione di rumore. Per particolari opere è prevista la presentazione della documentazione di impatto acustico, mentre per le aree interessate alla realizzazione di alcune tipologie di insediamenti è necessario compiere una valutazione del clima acustico. Il sistema dei controlli vede protagonisti i comuni e le province che si avvalgono dell’ Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria</p>	DI	402/VIII
	Iniziativa	Giunta Regionale
	Commissione merito	IV° Commissione Assetto e utilizzazione del territorio - Protezione dell’ambiente
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	64 gg
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	16 gg
	Pubblicata	Bur. n. 19 del 15 ottobre 2009, suppl. straord. n. 4 del 26 ottobre 2009

<p>L. r. 19 ottobre 2009, n 35 "Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica".</p> <p><i>(Approvata nella seduta dell'8 ottobre 2009)</i></p> <p>La legge, che abroga in parte la disciplina preesistente, ridisegna il sistema delle competenze in materia sismica e reintroduce la regola della autorizzazione preventiva per qualunque tipo di intervento riguardante strutture che rientrano nel campo di applicazione della normativa sismica. L'autorizzazione è rilasciata dal Servizio Tecnico regionale. Quanto alla disciplina amministrativa, essa in parte è contenuta nella legge stessa o nelle leggi richiamate, in parte è rimessa all'adozione di un regolamento. Previsti obblighi anche in occasione dell'adozione o dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica, dei Piani Strutturali Comunali e dei Piani Strutturali in forma associata. È prevista una disciplina transitoria e, si segnala per la particolarità, l'entrata in vigore della legge il novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione.</p> <p>La legge è stata oggetto di impugnativa da parte del C.d.M.</p>	DL	404/VIII
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione merito	IV° Commissione Assetto e utilizzazione del territorio - Protezione dell'ambiente
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	64 gg
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	16 gg
	Pubblicata	Bur n. 19 del 16 ottobre 2009, suppl. straord. n. 4 del 26 ottobre 2009

<p>L. r. 3 dicembre 2009, n 46 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2009, n. 34".</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 30 novembre 2009).</i></p> <p>La presente legge integra e modifica la legge regionale n. 34 del 19 ottobre 2009, con l'individuazione dei preventi acquisiti, in violazione delle norme, in materia di inquinamento acustico per la tutela e la prevenzione dell'ambiente nella Regione Calabria.</p>	DL	434/VIII
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione merito	IV° Commissione Assetto e utilizzazione del territorio - Protezione dell'ambiente
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	Bur. n. 22 dell'1.12.09, suppl. straord. n. 5 del 9 dicembre 2009

<p>L. r. 7 dicembre 2009, n 47 "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della Calabria".</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 30 novembre 2009)</i></p> <p>La legge è volta a valorizzare e tutelare gli alberi monumentali e la flora spontanea della Calabria che abbiano particolare interesse naturalistico, storico, paesaggistico, culturale ed etno-antropologico, definendone le rispettive tipologie. Spetta alle Province provvedere all'attuazione della legge, attraverso l'istituzione delle Consulte tecniche e dei registri informatici provinciali, mentre rimane in capo alla Regione un ruolo di programmazione e coordinamento. Sempre le Province concedono l'autorizzazione all'abbattimento, sradicamento e spostamento delle specie protette, incluse nel relativo registro, attività altrimenti vietate. L'inserimento nei registri, quando questi sono pubblicati, comportano per le specie di alto pregio la sottoposizione a vincolo storico-paesaggistico. Il sistema dei controlli è attribuito al Corpo Forestale dello Stato e alle Polizie provinciali e municipali ed alle guardie venatorie ed ecologiche volontarie. Ai Comuni spetta, invece, l'esercizio del potere sanzionatorio.</p>	n. 2 P. d..L. abbinati	234/VIII e 334/VIII
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione merito	IV° Commissione Aspetto e utilizzazione del territorio - Protezione dell'ambiente
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	Pdl n. 234 gg 813 Pdl n 334 gg 371
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	144 gg
	Pubblicata	Bur. n. 22 dell'1.12.09, suppl. straord. n. 8 del 15 dicembre 2009

Altro (Usi civici) (2)

<p>L. r. 31 marzo 2009, n. 10 "Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 18 del 21 agosto 2007 e n. 33 del 16 ottobre 2008".</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 12 marzo 2009).</i></p> <p>La legge integra all'art. 28 il seguente comma: "il valore del canone dell'affrancazione o della legittimazione delle terre agricole ad usi civici non può essere superiore a quello delle aree edificabili: inoltre la stessa legge modifica il termine fissato dalla legge n. 33 del 16 ottobre 2008 che non è più fino al 31 marzo 2009 ma prorogato al 31 dicembre 2009.</p>	P.d.L.	367/VIII
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione merito	I Commissione Affari istituzionali e affari generali
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Pubblicata	Bur n. 6 del 01 aprile 2009, suppl. straord. n. 1 del 07 aprile 2009

<p>L. r. 7 dicembre 2009, n. 49 “Proroga termine legge regionale 31 marzo 2009, n. 10”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 30.novembre 2009)</i></p> <p>La legge aggiorna la scadenza dei termini di affrancazione degli usi civici equiparabili fino al valore delle aree edificabili.</p>	P.d.L.	429/VIII
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione merito	I° Commissione Affari istituzionali e affari generali
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	/
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	21 gg
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	21 gg
	Pubblicata	Bur. n. 22 dell' 1.12.09, suppl. straord. n. 8 del 15 dicembre 2009

Macrosettore “Servizi alla persona e alla comunità” (n. 14 leggi)

Servizi sociali e assistenza (8)

<p>L. r. 30 aprile 2009, n. 16 “Norme a favore di cittadini calabresi illustri che versano in condizioni di disagio economico”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 23 aprile 2009)</i></p> <p>È prevista l’istituzione di un assegno vitalizio, nella misura massima di 20.000, da corrispondere a cittadini calabresi che si sono particolarmente distinti nel campo delle scienze, delle arti, dell’economia e del lavoro, dello sport e spettacolo o nel disimpegno di attività a fini sociali e umanitari, che versano in condizioni di grave disagio economico.</p> <p>Nella legge procedure per la corresponsione e per la individuazione dei beneficiari da parte di apposita commissione e, come norma transitoria, la previsione di un assegno vitalizio, a carico del Consiglio regionale, da corrispondere allo scrittore Saverio Strati e l’impegno a pubblicare e curare la diffusione di almeno uno dei suoi romanzi rimasti inediti.</p>	P.d.L.	372/VIII
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione merito	I° Commissione Affari istituzionali e affari generali
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	30 gg
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	21 gg
	Pubblicata	Bur n. 8 del 30 aprile 2009 – suppl. straord. n. 5 del 9 maggio 2009

<p>L. r. 12 giugno 2009, n 18 "Accoglienza dei richiedenti Asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle Comunità locali".</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 28 maggio 2009)</i></p> <p>La legge tutela il diritto d'asilo, attraverso interventi specifici per l'accoglienza, la protezione legale e sociale e l'integrazione dei richiedenti asilo e di categorie assimilate. Al contempo, si prefigge lo scopo di favorire le Comunità locali interessate da un crescente spopolamento o che presentano situazioni di particolare sofferenza socio-economica, quale ambito in cui può realizzarsi l'accoglienza degli stessi soggetti. Ciò attraverso il finanziamento di diversi interventi, che possono consistere, ad esempio, nella creazione di nuove attività economiche imprenditoriali o nella ristrutturazione o riqualificazione di strutture, abitative e non, destinate all'ospitalità o a centri di aggregazione. Sotto il profilo amministrativo e operativo sono previsti la promozione del sistema regionale integrato di accoglienza, l'adozione di un Piano regionale, nonché la convocazione annuale della conferenza regionale. L'attuazione della legge è demandata al Comitato dei garanti, con compiti propositivi, di valutazione e di controllo.</p>	DL	383/VIII
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione merito	VI Commissione Affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	86 gg
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	3 gg
	Pubblicata	Bur. n. 11 del 16 giugno 2009, suppl. straord. n. 1 del 19.06.09

<p>L. r. 20. luglio 2009, n. 22 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 2004, n. 33, recante: «Norme in favore dei calabresi nel mondo e sul coordinamento delle relazioni esterne»</p> <p><i>(Approvata nella seduta dell'8 luglio 2009)</i></p> <p>La legge modifica la disciplina dei rapporti fra la Regione Calabria e le comunità di origine calabrese all'estero. Questi alcuni degli elementi di novità: interventi di salvaguardia e diffusione della conoscenza della lingua italiana fra le giovani generazioni; rideterminazione dei requisiti per l'individuazione dei destinatari della legge; previsione nelle leggi regionali in materie economiche, sociali e culturali di una riserva esplicita a favore degli stessi; realizzazione di un portale web; partecipazione anche dei giovani alla Consulta regionale, in qualità di componenti, con conseguente abrogazione della Consulta regionale dei giovani calabresi; riduzione della tipologia di iniziative e interventi finanziabili, con abrogazione della disposizione che considera aggiuntivi contributi finanziari previsti dalla stessa legge; previsione di provvidenze solo nel caso in cui si versi in uno stato di comprovato bisogno e necessità; abolizione dei contributi per la casa, per soggiorni e turismo sociale, per agevolazioni per il trasporto aereo.</p>	DL	384/VIII
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione merito	VI Commissione Affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	36 gg
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	23 gg
	Pubblicato	Bur n. 13 del 16.07.2009, suppl. Straord. n. 3 del 23 luglio 2009

<p>L. r. 17 agosto 2009, n 28 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 6 agosto 2009)</i></p> <p>La legge contiene la nuova disciplina sulla cooperazione sociale e abroga la normativa regionale precedente (l. r. 30 marzo 2000, n. 5). Punti caratterizzanti della disciplina sono: l’istituzione dell’Albo regionale delle cooperative sociali: obbligatoria l’iscrizione, per poter stipulare convenzioni con enti pubblici o ottenere contributi; il coinvolgimento delle cooperative sociali nell’attuazione del sistema integrato dei servizi alla persona, prevedendo a tal fine forme di raccordo con diverse attività connesse; le norme sull’affidamento dei servizi, con previsione anche di forme di verifica della qualità delle prestazioni rese; le norme sulla concessione di contributi, anche a sostegno di singole iniziative, su agevolazioni fiscali e misure volte a rendere più agevole l’accesso al credito. Contributi sono previsti anche per iniziative progettuali sostenute da organizzazioni di rappresentanza della cooperazione sociale.</p> <p>La legge è stata oggetto di impugnativa da parte del C.d.M</p>	DL	385/VIII
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione merito	III° Commissione
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	65 gg
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Pubblicato	Bur. n. 15 del 17 agosto 2009, suppl. straord. n. 1 del 24 agosto 2009

<p>L. r. 5 novembre 2009, n. 41 “Norme per l’istituzione e la disciplina del servizio civile in Calabria”</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 23 ottobre 2009)</i></p> <p>La legge istituisce il servizio civile regionale, e disciplina, al contempo, le funzioni della Regione inerenti il servizio civile volontario nazionale. La Regione sostiene attività di studio, di promozione e di informazione sul servizio civile, nonché progetti di servizio civile, anche sperimentali, che possono riguardare diversi ambiti, quali, ad esempio, sanità, cultura, ambiente, protezione civile, ricerca tecnico-scientifica, educazione alla pace e alla legalità. Le attività di competenza sono svolte sulla base di un programma triennale che prevede anche forme di monitoraggio e valutazione. I soggetti promotori delle attività, individuati dalla legge, devono essere attivamente presenti sul territorio della Calabria ed avervi almeno una sede. Gli enti che intendono presentare progetti devono essere iscritti al relativo Albo regionale. Sono previsti tavoli di coordinamento, la Consulta regionale e la Conferenza regionale sul servizio civile, nonché un ufficio apposito presso il dipartimento competente.</p>	P.d.L.	370/VIII
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione merito	III° Commissione Attività sociali, sanitarie, culturali, formative
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	321 gg
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	2 gg
	Pubblicato	Bur. n. 20 del 31.10.09, suppl. straord. n. 1 del 10 novembre 2009

<p>L. r. 5 novembre 2009, n 42 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 ottobre 2003, n. 17, concernente prestazioni assistenziali a favore dei grandi invalidi di guerra, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra e mutilati ed invalidi per servizio”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 23 ottobre 2009)</i></p> <p>La legge integra e modifica le norme che riguardano le prestazioni assistenziali a favore dei grandi invalidi di guerra, mutilati ed invalidi per servizio.</p>	P.d.L.	214/VIII
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione merito	III° Commissione Attività sociali, sanitarie, culturali, formative
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	836 gg
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	24 gg
Publicato	Bur. n. 20 del 31 ottobre 2009, suppl. straord. n. 1 del 10 novembre 2009	

<p>L. r. 28 dicembre 2009, n. 54 “Modifiche alla legge regionale 5 novembre n. 41/2009 «Norme per l’istituzione e la disciplina del servizio civile in Calabria»”</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 21.dicembre 2009)</i></p> <p>La legge integra e modifica gli art. 2, 4, 5, 7 e 14 della legge regionale n. 41/2009 recante: “Norme per l’istituzione e la disciplina del servizio civile in Calabria”.</p>	P.d.L.	448/VIII
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione merito	III° Commissione Attività sociali, sanitarie, culturali, formative
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
Publicato	Bur. n. 27 del 16.12.09, suppl. straord. n. 7 del 29 dicembre 2009	

<p>L. r. 28 dicembre 2009, n. 55 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 agosto 2009, n. 28 “Norme per la formazione e lo sviluppo della cooperazione sociale”</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 21 dicembre 2009)</i></p> <p>La presente legge integra e modifica gli artt. 13 c. 1, lett. a) e 21, c. 2, lett. c) della legge regionale 17 agosto 2009, n. 28 avente per oggetto norme per la formazione e lo sviluppo della cooperazione sociale finalizzata all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.</p>	P.d.L.	449/VIII
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione merito	III° Commissione Attività sociali, sanitarie, culturali, formative
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicato	Bur. n. 27 del 16 dicembre 2009, suppl. straord. n. 7 del 29.12.09

Tutela della salute (5)

<p>L. r. 15 gennaio 2009, n. 1 “Ulteriori disposizioni in materia sanitaria”</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 13 gennaio 2009)</i></p> <p>La legge contiene ulteriori modifiche ed integrazioni concernenti il personale appartenente al ruolo sanitario, determinando procedure e riserve in favore dello stesso.</p> <p>La legge è stata oggetto di impugnativa da parte del C.d.M.</p>	Pdl	337/VIII
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione merito	III Commissione Attività sociali, sanitarie, culturali, formative
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	3
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	72 gg
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	35 gg
	Pubblicata	Bur n. 1 del 16.01.09 suppl. straord. n. 1 del 21 gennaio 2009

<p>L. r. 19 marzo 2009 n. 5 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 1, 2009".</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 12 marzo 2009)</i></p> <p>La legge apporta modifiche alla precedente legge regionale 15 gennaio n. 1 - 2009, sostituendo all'art. 6 le parole di «selezione riservate» con le parole «procedura selettiva». Nello stesso articolo dopo il comma 1 è stato previsto il seguente comma: «Per il personale della dirigenza del ruolo sanitario si proceda ad una selezione concorsuale con la riserva fino al 58% dei posti a favore di quello con rapporto a tempo determinato ai sensi del comma 1, in possesso dei requisiti della norma vigente».</p>	Pdl	366/VIII
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione merito	III Commissione Attività sociali, sanitarie, culturali, formative
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	4 gg
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	4 gg
	Pubblicata	Bur n. 5 del 16 marzo 2009, suppl. straord. n. 2 del 24 marzo 2009

<p>L. r. 30 aprile 2009, n. 11 "Riordino del disavanzo di esercizio per l'anno 2008 ed accordo con lo stato per il rientro dei disavanzi del servizio sanitario"</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 30 aprile 2009)</i></p> <p>La legge provvede alla copertura del disavanzo di gestione dell'esercizio consolidato del servizio sanitario regionale per l'anno 2008.</p> <p>La legge è stata oggetto di impugnativa da parte del C.d.M.</p>	DL	374/VIII
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione merito	III ^o Commissione Attività sociali, sanitarie, culturali, formative
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	2
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	29 gg
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Pubblicata	Bur n. 8 del 30 aprile 2009, suppl. straord. 1 del 30 aprile 2009

<p>L. r. 23 ottobre 2009, n. 37 "Istituzione del servizio dell'elisoccorso".</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 06 ottobre 2009)</i></p> <p>La legge istituisce il servizio regionale di elisoccorso presso gli Ospedali Riuniti – Bianchi Melacrino – Morelli di Reggio Calabria e l'Azienda Ospedaliera Provinciale di Vibo.</p>	PdL	415/VIII
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione merito	III° Commissione Attività sociali, sanitarie, culturali, formative
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
Pubblicata	Bur. n. 19 del 16 ottobre 2009, suppl. straord. n. 5 del 29 ottobre 2009	

<p>L. r. 7 dicembre 2009, n. 48 "Modifica alla legge regionale n. 11/2009 su «Ripiano del disavanzo d'esercizio per l'anno 2008 ed accordo con lo Stato per il rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale»"</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 30 novembre 2009)</i></p> <p>La legge modifica l'art. 5 comma 1 della legge 30 aprile 2009, n. 11 sostituendo le parole «31 dicembre 2009» con le parole «31 dicembre 2010».</p> <p>La legge è stata oggetto di impugnativa da parte del C.d.M.</p>	PdL	431/VIII
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione merito	III° Commissione Attività sociali, sanitarie, culturali, formative
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
Pubblicata	Bur. n. 22 dell'1 dicembre, suppl. straord. n. 8 del 15 dicembre 2009	

Ricerca scientifica e tecnologica (1)

<p>L. r. 17 agosto 2009, n 24 “Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica”</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 6 agosto 2009)</i></p> <p>La legge disciplina le modalità e gli istituti attraverso i quali raggiungere la finalità di “promuovere, rafforzare e diffondere la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica e istituzionale”, indicando altresì gli obiettivi specifici da perseguire. Gli istituti caratterizzanti la disciplina sono: il Sistema della Ricerca Regionale (SRR), con sede presso l’Assessorato Regionale alla Ricerca, composto, prioritariamente, dalle Università e gli istituti AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale) calabresi, dai centri di ricerca pubblici e privati, imprese, distretti tecnologici, laboratori pubblico-privati e poli di innovazione presenti sul territorio regionale; l’adozione di un programma triennale di intervento; l’istituzione dell’Agenzia regionale per la Ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica e dell’omonima Conferenza che ne è l’organo consultivo. Disciplinate anche le funzioni e i compiti del Direttore Generale dell’Agenzia, il sistema di finanziamento (art.9) e l’obbligo di notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato.</p>	PdL	292/VIII
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione merito	III° Commissione Attività sociali, sanitarie, culturali, formative
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	449 gg
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	127 gg
	Pubblicata	Bur. n. 15 del 17 agosto 2009, suppl. straord. n. 1 del 24 agosto 2009

Macrosettore “Finanza regionale” (n. 13 leggi)

<p>L. r. 31 marzo 2009, n. 8 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 agosto 2004, n. 18”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 12 marzo 2009)</i></p> <p>La legge modifica l’art. 11 comma 6 della legge regionale, n. 18 del 11 agosto 2004, nel senso che le parole « 31 dicembre 2008 sono sostituite dalle parole 31 dicembre 2009</p>	PdL	351/VIII
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione merito	IV° Commissione Assetto e utilizzo del territorio - Protezione dell’ambiente
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	84 gg
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	29 gg
	Pubblicazione	Bur. n. 6 del 01 aprile 2009, suppl. straord. n. 1 del 7 aprile 2009

<p>L. r. 30 aprile 2009 n. 13 "Approvazione rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2007"</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 23 aprile 2009)</i></p> <p>La legge determina l'approvazione del rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2007.</p>	DL	303/VIII
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione merito	II° Commissione Bilancio, Programmazione economica e attività produttive
	Sedute	2
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	305 gg
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	25 gg
	Pubblicata	Bur. n. 8 del 30 aprile 2009, suppl. straord. n. 5 del 9 maggio 2009

<p>L. r. 12 giugno 2009, n. 19 "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 29 maggio 2009)</i></p> <p>La legge reca disposizioni di tipo ordinamentale e finanziario collegata alla manovra di legge finanziaria per l'anno 2009 ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.</p> <p>La legge è stata oggetto di impugnativa da parte del C.d.M.</p>	DL	382/VIII
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione merito	I, II, III e IV Commissione Politiche Comunitarie, Commissione Autoriforma
	Sedute	2
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	305 gg
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	25 gg
	Pubblicata	Bur. n. 8 del 30 aprile 2009, suppl. straord. n. 5 del 9 maggio 2009

<p>L. r. 12 giugno 2009, n. 20 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione Calabria (Legge Finanziaria)</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 29 maggio 2009)</i></p> <p>La legge dispone il riparto di fondi speciali di parte corrente ed in conto capitale, altresì dispone il rifinanziamento degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale 2009 – 2011</p>	DL	353/VIII
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione merito	II° Commissione Bilancio, Programmazione economica e attività produttive
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	2
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	164 gg
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	4 gg
	Pubblicata	Bur. n. 11 del 16 giugno 2009, suppl. straord. n. 1 del 19 giugno 2009

<p>L. r. 12 giugno 2009, n. 21 “Bilancio di previsione della Regione Calabria per l’anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009/2011.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 29 maggio 2009)</i></p> <p>La legge prevede spese ed entrate, al netto delle contabilità speciali e delle anticipazioni di cassa.</p>	DL	352/VIII
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione merito	II° Commissione Bilancio, Programmazione economica e attività produttive
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	2
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	164 gg
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	4 gg
	Pubblicata	Bur. n. 11 del 16 giugno 2009, suppl. straord. n. 1 del 19.06.09

<p>L. r. 24 luglio 2009, n 23 "Approvazione Rendiconto Generale relativo all'Esercizio Finanziario 2008".</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 15 luglio 2009)</i></p> <p>La legge determina l'approvazione relativo all'esercizio finanziario 2008.</p>	DL	392/VIII
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione merito	II° Commissione Bilancio, Programmazione economica e attività produttive
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	6
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	6
	Pubblicata	Bur. n. 13 del 16 luglio 2009, suppl. straord. n. 5 del 31.07.09

<p>L. r. 17 agosto 2009, n. 26 "Proroga del termine di cui al comma 5 art. 43 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15".</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 6 agosto 2009)</i></p> <p>La legge proroga il termine di cui all'art. 43 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 al 30 giugno 2010 anzicchè al 30 giugno 2009.</p>	PdL	399/VIII
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione merito	I° Commissione Affari istituzionali e affari generali
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Pubblicata	Bur. n. 15 del 17 agosto 2009, suppl. straord. n. 1 del 24.08.09

<p>L. r. 17 agosto 2009, n 29 “Modifica all’art. 25 della legge regionale 13 giugno 2008,n. 15, per come modificato ed integrato con legge regionale 21 dicembre 2008, n. 44”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 6 agosto 2009)</i></p> <p>La legge modifica l’art. 25 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15, per come modificato con la legge 21dicembre 2008, n. 44, riguardante l’espressione “ entro e non oltre il 30 giugno 2009, modificato con “ improrogabilmente entro il 31 dicembre 2009.</p>	DL	389/VIII
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione merito	IV° Commissione Assetto e utilizzazione del territorio - Protezione dell’ambiente
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	31 gg
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	7 gg
	Pubblicata	Bur n. 15 del 17 agosto 2009, suppl. straord. n. 1 del 24 agosto 2009

<p>L. r. 17 agosto 2009, n 30 “Modifiche al comma 4, art. 30 della legge regionale 21 agosto 2006, n. 7”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 6 agosto 2009)</i></p> <p>La legge modifica l’art. 30 comma 4 della legge regionale 21 agosto 2006, n. 7.1 termini per l’avvio dei lavori per i programmi di recupero urbano vengono prorogati di ulteriori 42 mesi.</p>	DL	401/VIII
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione merito	IV° Commissione Assetto e utilizzazione del territorio - Protezione dell’ambiente
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Pubblicata	Bur. n. 15 del 17agosto 2009, suppl. straord. n. 1 del 24.08.09

<p>L. r. 19 ottobre 2009, n. 33 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 giugno 2009, n. 19”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta dell'8 ottobre 2009)</i></p> <p>La legge modifica ed integra la legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 prevedendo dei termini entro i quali il Dipartimento LL-PP- dovrà definire i programmi di intervento in materia di edilizia residenziale pubblica.</p>	PdL	397/VIII
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione merito	II° Commissione Bilancio, Programmazione economica e attività produttive
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	66 gg
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	25 gg
	Pubblicata	Bur n. 19 del 16 ottobre 2009, suppl. straord. n. 4 del 26 ottobre 2009

<p>L. r. 19 ottobre 2009, n. 36 “Interpretazione autentica dell'articolo 17, comma 4 della legge regionale n. 19 del 12 giugno 2009.”</p> <p><i>(Approvata nella seduta dell'8 ottobre 2009)</i></p> <p>La legge interpreta autenticamente l'art. 17 comma 4 della legge regionale n. 19 del 12 giugno 2009, distinguendo che il finanziamento delle scuole di specializzazione vale per l'anno accademico 2008/2009 e per i cinque anni successivi reperendo la relativa copertura finanziaria dal bilancio regionale.</p>	PdL	418/VIII
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione merito	II° commissione Bilancio, Programmazione economica e attività produttive
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Pubblicata	Bur. n. 19 del 16 ottobre 2009, suppl. straord. n. 4 del 26 ottobre 2009

<p>L. r. 1 dicembre 2009, n. 43 “Sottoscrizione quota capitale sociale della società aeroportuale S. Anna S.p.A e SOGAS S.p.A</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 23 ottobre 2009)</i></p> <p>Con la presente legge la Giunta regionale è autorizzata a procedere alla sottoscrizione in aumento della quota capitale delle società aeroportuali di S. Anna S.p.A e SOGAS S.p.A, rispettivamente di Crotone e Reggio Calabria.</p>	DL	407/VIII
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione merito	II° Commissione Bilancio, Programmazione economica e attività produttive
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	51 gg
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	2 gg
	Pubblicata	Bur. n. 22 del 01.12.09 suppl. straord. n. 2 del 4 dicembre 2009

<p>L. r. 7 dicembre 2009, n. 51 “Provvedimento di variazione alla tabella C allegato alla legge regionale 12 giugno 2009, n. 20”, recante «Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2009 della Regione Calabria. (Legge finanziaria) ».</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 30 novembre 2009)</i></p> <p>Con la presente legge vengono apportate alcune variazioni alla tabella C allegata alla legge regionale n. 20 del 12 giugno 2009 riguardante disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 – 2011 della Regione Calabria.</p>	DL	430/VIII
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione merito	II° Commissione Bilancio, Programmazione economica e attività produttive
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	21 gg
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	11 gg
	Pubblicata	Bur. n. 22 dell'1 dicembre 2009, suppl. straord. n 8 del 15 dicembre 2009

<p>L. r. 31 dicembre 2009, n. 58 “Autorizzazione dell’esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Calabria per l’anno finanziario 2010 (art. 16 della legge regionale 4 febbraio 2002 n. 8)”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 21 dicembre 2009)</i></p> <p>La Giunta regionale è autorizzata all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010.</p>	DL	441/VIII
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione merito	II° Commissione Bilancio, Programmazione economica e attività produttive
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	13 gg
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	Bur. n. 24 del 31 dicembre 2009, suppl. straord. n. 1 del 04 gennaio 2010

Macrosettore “Multisetto” (n. 4 leggi)

<p>L. r. 15 gennaio 2009 n. 4 “Delega alla Giunta regionale per la redazione dei Testi Unici in materia di attività produttive, lavoro ed istruzione”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 13 gennaio 2009)</i></p> <p>Il Consiglio regionale delega la Giunta a redigere tre Testi Unici in materia di attività produttive, lavoro e istruzione, cultura e beni culturali, stabilendo tempi e modalità per l’esercizio dell’attività delegata. In tre allegati sono elencate le leggi, nonché i regolamenti, che prioritariamente saranno interessati dal progetto di riordino.</p>	Pdl e DI	313/VIII
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione merito	I Commissione Affari istituzionali e affari generali
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	188 gg
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	78 gg
	Pubblicata	Bur n. 1 del 16.01.09, suppl. straord. n. 1 del 21 gennaio 2009

<p>L. r. 30 aprile 2009, n. 12 “Delega alla Giunta regionale per la redazione dei Testi Unici in materia di agricoltura e lavori pubblici”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 23 aprile 2009)</i></p> <p>Il Consiglio regionale delega la Giunta a redigere due Testi Unici in materia di agricoltura e lavori pubblici, stabilendo tempi e modalità per l’esercizio dell’attività delegata. In due allegati sono elencate le leggi, nonché i regolamenti, che prioritariamente saranno interessati dal progetto di riordino.</p>	Pdl	364/VIII
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione merito	I° Commissione Affari istituzionali e affari generali
	Sedute	2
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	57 gg
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	42 gg
	Pubblicata	Bur n. 8 del 30 aprile 2009, suppl. straord. n. 1 del 30 aprile 2009

<p>L. r. 19 ottobre 2009, n. 31 “Norme per il reclutamento del personale. Presidi idraulici”</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 6 agosto 2009)</i></p> <p>La legge individua le modalità per la assunzione e stabilizzazione, da parte dell’AFOR del personale necessario al funzionamento dei bacini idraulici provinciali preposti al servizio di monitoraggio della rete idrografica regionale.</p> <p>La presente legge è stata oggetto di impugnativa del C. d.M.</p>	Pdl	416/VIII
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione merito	III° Commissione Attività sociali, sanitarie, culturali, formative
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Pubblicata	Bur. n. 19 del 16 ottobre 2009, suppl. straord. n. 4 del 26 ottobre 2009

<p>L. r. 28 dicembre 2009, n 52 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2009, n. 31 «Norme per il reclutamento del personale - Presidi idraulici»</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 21 dicembre 2009)</i></p> <p>La legge modifica ed integra la legge regionale del 19 ottobre 2009, n. 31, avente per oggetto: Norme per il reclutamento del personale. Presidi idraulici.</p>	Pdl	446/VIII
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione merito	III° Commissione Attività sociali, sanitarie, culturali, formative
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	Bur n. 27 del 16.12.09, suppl. straord. n. 7 del 29 dicembre 2009

PARTE SECONDA
LA PRODUZIONE REGOLAMENTARE
ANNO 2009



LA PRODUZIONE REGOLAMENTARE ANNO 2009

2. I Regolamenti

Il presente paragrafo è dedicato all'analisi quantitativa della produzione regolamentare nell'anno 2009.

Gli indicatori dimensionali adottati ai fini dell'analisi sono gli stessi di quelli utilizzati per l'esame delle leggi e cioè il numero degli articoli, dei commi e dei caratteri.

Il 2009 è stato il più prolifico di questa legislatura per quanto riguarda la produzione regolamentare. Infatti nel corso del 2009 sono stati approvati, emanati e pubblicati ben 18 regolamenti, quattordici in più rispetto al 2008 e al 2006, dodici in più rispetto al 2007 e undici in più rispetto al 2005.

Tutti i diciotto regolamenti regionali sono stati emanati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art 43, comma terzo, dello Statuto regionale.

Nove di essi (nn. 1, 3, 4, 10, 11, 13, 15, 17 e 18) hanno carattere meramente attuativo della legislazione regionale, ed il n. 10, in particolare, è stato anche adottato ai sensi dell'art. 34 del Trattato UE; due (nn. 5 e 8) sono di modifica ed integrazione di altri regolamenti; tre sono stati emanati in attuazione di norme e direttive CEE; uno (il n. 7) abroga altro regolamento e, precisamente, il n. 7 del 29 luglio 2003; altri due regolamenti riguardano rispettivamente, il n. 6 l'utilizzo dell'area polifunzionale «Magna Graecia» ed il n. 12, di natura organizzativa, disciplina le procedure di alienazione del patrimonio immobiliare disponibile della Regione Calabria.

Infine, con l'approvazione del regolamento n. 14, riguardante le procedure per il funzionamento della Commissione regionale della Calabria per l'emersione del lavoro non regolare si dà invece attuazione a legislazione nazionale e, precisamente, a quanto disposto dall'art. 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2.1 Dimensione fisica della legislazione

Così come per le leggi, anche rispetto ai regolamenti, per una puntuale definizione della dimensione fisica della legislazione si devono prendere in considerazione i tre indicatori fondamentali e cioè: il numero degli articoli, quello dei commi ed infine dei caratteri di ogni singolo regolamento.

Tab. 17 - Regolamenti 2009 per classi di ampiezza in articoli

ARTICOLI	REGOLAMENTI
Da 1 a 5	n. 5, n. 7
Da 6 a 10	n. 1, n. 3, n. 10, n. 11, n. 14, n. 15
Da 11 a 15	n. 6, n. 9, n. 16, n. 17, n. 18
Oltre 15	n. 2, n. 4, n. 8, n. 12, n. 13

Tab. 18 - Regolamenti 2009 per classi di ampiezza in commi

COMMI	REGOLAMENTI
Da 1 a 10	n. 7
Da 11 a 20	n. 3, n. 5, n. 10, n. 11
Da 21 a 30	n. 6
Da 31 a 40	n. 15, n. 17
Oltre 40	n. 1, n. 2, n. 4, n. 8, n. 9, n. 12, n. 13, n. 14, n. 16, n. 18

Tab. 19 - Regolamenti 2009 per classi di ampiezza in caratteri

CARATTERI	REGOLAMENTI
Fino a 5000	n. 3, n. 7, n. 10
Da 5001 a 10000	n. 1, n. 6, n. 11
Da 1001 a 15000	n. 5, n. 15
Da 15001 a 20000	n. 12, n. 14, n. 17
Oltre 20000 caratteri	n. 2, n. 4, n. 8, n. 9, n. 13, n. 16, n. 18

2.2 Classificazione per macrosettore

Con la successiva tabella si è compiuta un'analisi di tipo sostanziale dei regolamenti emanati nel 2009, evidenziando i principali macrosettori di intervento regolamentare. Da un'analisi dei dati risulta dunque che nel 2009 si è avuta una maggiore concentrazione della produzione regolamentare nel macrosettore "Servizi alla persona e alla comunità" con cinque regolamenti; seguono, con quattro regolamenti ciascuno, i macrosettori "Ordinamento istituzionale" e "Territorio, ambiente e infrastrutture"; completano il quadro della produzione regolamentare i macrosettori "Sviluppo economico e attività produttive" e "Multisetto" rispettivamente con tre e due regolamenti.

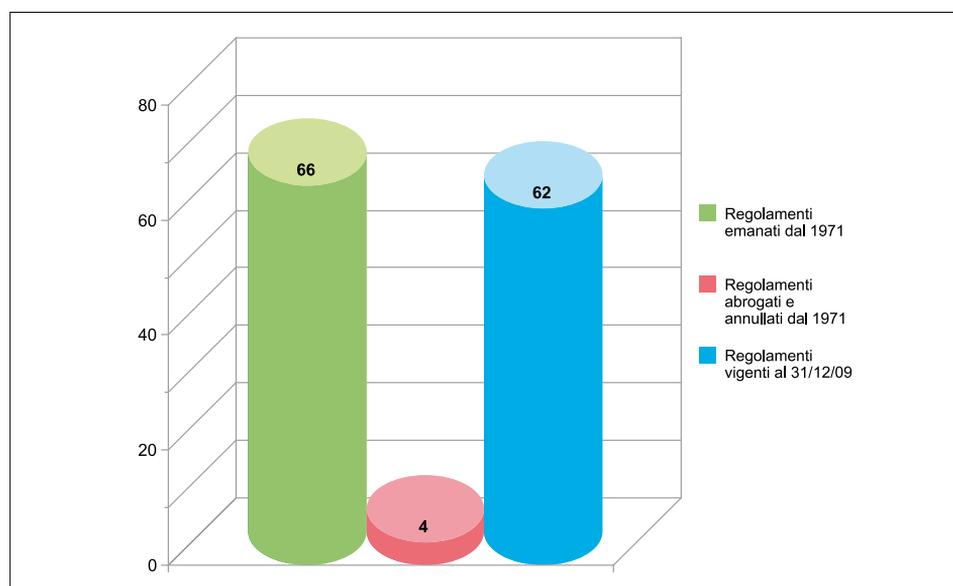
La ripartizione dei regolamenti per macrosettore è riepilogata nella tabella successiva.

Tab. 20 - Regolamenti regionali anno 2009 per macrosettore

MACROSETTORE	N. ro	Numero regolamento
Ordinamento istituzionale	4	3, 9, 14, 17
Sviluppo economico e attività produttive	3	2, 8, 10
Territorio, ambiente e infrastrutture	4	4, 5, 16, 18
Servizi alla persona e alla comunità	5	1, 6, 11, 13, 15
Bilancio e finanza regionale	/	/
Multisetto	2	7, 12
Totale	18	18

Nel grafico che segue si è inteso evidenziare la produzione regolamentare complessiva della Regione Calabria dalla prima legislatura al 31 dicembre 2009

Graf. 20 - Regolamenti emanati, abrogati e annullati dal 1971 - Regolamenti vigenti al 31 dicembre 2009



Risulta, dunque, che dal 1971 alla fine dello scorso anno sono stati emanati complessivamente 66 regolamenti. Poiché, però, negli stessi anni ne sono stati abrogati espressamente 3 ed un altro annullato, risultano vigenti, al 31 dicembre 2009, 62 regolamenti.

2.3 I singoli regolamenti

Sono di seguito riportati i regolamenti emanati e pubblicati nel 2009, riuniti per macrosettore, accompagnati da sintetiche informazioni sui contenuti.

REGOLAMENTI 2009

“ORDINAMENTO ISTITUZIONALE” (n. 4 regolamenti)

REGOLAMENTO REGIONALE 9 marzo 2009, n. 3

“Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Comitato Istituzionale Legge regionale 5 aprile 2008, n. 8”.

(Pubblicato sul B. U. R. del 16 marzo 2009, n. 5)

Con legge regionale del 5 aprile 2008, n. 8 la Regione Calabria ha istituito il Comitato istituzionale per le politiche turistiche al fine di consentire il coordinamento, il monitoraggio e il supporto dei diversi Sistemi turistici locali operanti nella Regione Calabria, avvalendosi del Sistema informativo regionale; la valorizzazione e promozione del territorio calabrese e dei prodotti turistici; la funzionalità dell’assetto organizzativo e gestionale del turismo calabrese; la partecipazione alle iniziative regionali del sistema delle autonomie locali, degli operatori e delle associazioni di imprese, anche per quanto attiene le azioni di commercializzazione.

La composizione e il funzionamento del Comitato istituzionale sono disciplinati dagli articoli 2 e 3 del regolamento. La Segreteria del Comitato è assicurata dalla direzione generale del Dipartimento regionale del turismo, che si avvarrà del personale dipartimentale, con il supporto della struttura per la gestione del Sistema informativo turistico regionale.

Detta Segreteria è responsabile dell’organizzazione delle riunioni indette dall’assessore del Comitato.

Il Comitato si riunisce almeno due volte l’anno.

REGOLAMENTO REGIONALE 2 luglio 2009, n. 9

“Regolamento per la selezione di esperti esterni di elevata specializzazione e comprovata competenza ed esperienza professionale per l’affidamento degli incarichi di assistenza tecnica previsti dall’art. 2, lettera D) del regolamento recante «Modalità di selezione degli esperti individuali per le attività di assistenza tecnica del Por Calabria FESR 2007/2013, del Por Calabria FSE 2007/2013 e del Par Calabria FAS 2007/2013» e s.m.i.”

(Pubblicato sul B. U. R. del 1 luglio 2009, n. 12)

La Giunta regionale, con il presente Regolamento, disciplina le modalità di selezione di Esperti esterni di elevata specializzazione e comprovata competenza ed esperienza professionale per l’affidamento degli specifici Incarichi di assistenza tecnica da conferire nell’ambito del POR Calabria FESR 2007/2013, del POR Calabria FSE 2007/2013 e del PAR Calabria FAS 2007/2013.

L’Amministrazione per l’attuazione dei Programmi di cui sopra si avvale dell’apporto di professionalità esterne, secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria e nazionale, che prevede per le Autorità di gestione dei Programmi un adeguato supporto di “Assistenza tecnica” nella realizzazione dei medesimi per i casi in cui tale soluzione risulti maggiormente rispondente alle esigenze di rafforzamento tecnico. Gli apporti professionali, costituiti dagli esperti esterni, sono acquisiti dalle Autorità di gestione dei Programmi operativi con le modalità di selezione stabilite dal presente regolamento.

Agli artt. 3, 4,5, e 6 l’Amministrazione regionale predispone il Piano di azione delle attività di Assistenza tecnica; la pubblicazione degli avvisi pubblici di selezione, la nomina delle Commissioni di valutazione degli avvisi pubblici per la selezione e l’approvazione degli avvisi pubblici per la selezione degli esperti.

La pubblicazione degli avvisi pubblici per la selezione degli esperti esterni viene effettuata dai responsabili del procedimento che provvedono, altresì, entro cinque giorni lavorativi dalla conclusione delle procedure di selezione, a richiedere agli Esperti selezionati la documentazione necessaria per la verifica dei *curricula* accertando il reale possesso dei requisiti dichiarati.

REGOLAMENTO REGIONALE 23 settembre 2009, n. 14

“Regolamento per il funzionamento della Commissione regionale della Calabria per l'emersione del lavoro non regolare”.

(Pubblicato sul B. U. R. del 1 ottobre 2009, n. 18)

Il Regolamento disciplina le funzioni ed i compiti della Commissione regionale della Calabria per l'emersione del lavoro non regolare, istituita con delibera della Giunta regionale n. 1138 del 28 dicembre 2000, in attuazione di quanto disposto all'art. 78, comma 4 delle legge 23 dicembre 1998 n. 448, opera per favorire l'emersione del lavoro non regolare attuando tutte le iniziative utili ai fini di una progressiva regolarizzazione e trasparenza dei rapporti di lavoro nelle imprese. La Commissione svolge, senza soluzione di continuità, compiti di analisi del lavoro irregolare a livello territoriale; di promozione di collaborazioni ed intese istituzionali; di assistenza alle imprese, finalizzata in particolare all'accesso al credito agevolato, alla formazione dei Quadri imprenditoriali e della Pubblica Amministrazione, nonché compiti di promozione, di coordinamento, di consultazione e studio di analisi del fenomeno. La Commissione ha altresì la finalità di contrastare le forme di lavoro irregolare attraverso un insieme integrato di strumenti informativi, formativi e normativi connessi alle opportunità di sviluppo occupazionale.

La Commissione realizza un coordinamento permanente con una serie di soggetti preposti ad individuare strumenti e modalità che permettano alle imprese di emergere e soprattutto di continuare ad operare nella regolarità.

REGOLAMENTO REGIONALE 14 novembre 2009, n. 17

“Regolamento di attuazione della legge regionale 17 agosto 2009, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, recante: «Norme per lo svolgimento di elezioni primarie per la selezione di candidati alla elezione di Presidente della Giunta regionale»”.

(Pubblicato sul B. U. R. del 20 novembre 2009, n. 21)

Il Regolamento all'articolo 3 disciplina le modalità di presentazione delle liste e delle candidature alle elezioni primarie. L'ufficio elettorale sovrintende all'intero procedimento elettorale delle elezioni primarie, del quale è responsabile.

I Comuni della Regione sono tenuti al regolare svolgimento delle operazioni elettorali, secondo le disposizioni della legge regionale n. 25/2009. Responsabile del procedimento elettorale in ambito comunale è il segretario comunale ovvero chi ne svolge le funzioni, salvo diversa designazione del sindaco. Al sindaco spettano la vigilanza e il controllo sullo svolgimento delle operazioni elettorali comunali. I Comuni trasmettono alla Regione, entro 90 giorni dallo svolgimento delle elezioni primarie il rendiconto delle spese sostenute.

Per quanto attiene la costituzione e l'insediamento delle sezioni comunali, i Comuni provvedono all'individuazione delle sezioni per lo svolgimento delle elezioni primarie entro quindici giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del decreto di indizione delle primarie.

Gli articoli 7, 8 e 9 disciplinano la predisposizione delle liste degli elettori aggiornate all'ultima revisione semestrale; le schede elettorali secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale; le operazioni di voto. Le elezioni primarie si considerano validamente espletate se vi è stata la regolare espressione del voto nel cinquanta per cento dei Comuni o nel cinquanta per cento delle sezioni.

“SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE” (n. 3 regolamenti)

REGOLAMENTO REGIONALE 16 febbraio 2009, n. 2

“Modalità di selezione degli esperti individuali per le attività di assistenza tecnica del POR Calabria FESR 2007/2013, del POR Calabria FSE 2007/2013 e del PAR Calabria FAS 2007/2013”.

(Pubblicato sul B. U. R. del 16 febbraio 2009, n. 3)

Per l'attuazione dei Programmi Operativi Regionali FESR e FSE e del Programma di Attuazione regionale FAS per il periodo 2007/2013, la Giunta regionale intende avvalersi dell'apporto di professionalità esterne, secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria e nazionale, che prevede per le Autorità di Gestione dei Programmi un adeguato supporto di “Assistenza Tecnica” nella realizzazione dei medesimi per i casi in cui tale soluzione risulti maggiormente rispondente alle esigenze di rafforzamento tecnico.

Con il presente Regolamento, formato da quattro Titoli e diciassette articoli, si disciplinano le modalità di selezione per l'individuazione di tali esperti, l'istituzione e le modalità di funzionamento della “Banca dati” per la loro selezione (Articolo 1).

La “Nuova Banca dati telematica di esperti individuali” della Regione Calabria, consentirà ai laureati e alle laureate, in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti, di iscriversi e dichiarare la propria disponibilità a partecipare alle procedure di selezione che i dipartimenti regionali intenderanno attivare.

Infatti all'articolo 5 si dispongono le “*Modalità di iscrizione alla Banca Dati*”; i soggetti interessati devono registrarsi nell'apposita area del sito www.regione.calabria.it e, attraverso tale registrazione, indicare i settori di attività e le aree professionali per le quali si candidano a prestare attività di assistenza tecnica.

Il periodo di validità dell'iscrizione alla Banca Dati è di 12 mesi.

Ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 l'Amministrazione regionale predispose il piano di azione delle attività di assistenza tecnica, la pubblicazione degli avvisi pubblici di selezione previa verifica circa “l'inesistenza all'interno dell'Amministrazione delle risorse umane disponibili”, la nomina delle Commissioni di valutazione degli avvisi pubblici per la selezione degli esperti.

La predisposizione e l'approvazione degli avvisi pubblici è di competenza dei dirigenti di settore/servizio responsabili delle linee di intervento, i quali definiscono, inoltre, gli specifici criteri di ammissibilità e di valutazione degli esperti per le figure professionali richieste.

I responsabili del procedimento degli avvisi pubblici provvedono, entro 5 giorni

lavorativi dalla conclusione delle procedure di selezione, a richiedere agli esperti selezionati la documentazione necessaria, nelle forme previste dalla normativa vigente, per la verifica dei *curricula*, accertando il reale possesso dei requisiti dichiarati; infine approvano con propri decreti gli impegni di spesa relativi ai contratti degli esperti selezionati e gli schemi di contratto tra l'Amministrazione regionale e ciascun esperto.

La "Banca Dati" è stata istituita con delibera della Giunta regionale n. 38 del 5 febbraio 2009.

REGOLAMENTO REGIONALE 10 giugno 2009, n. 8

“Modificazioni ed integrazioni al Regolamento avente ad oggetto: «Modalità di selezione degli esperti individuali per le attività di assistenza tecnica del POR Calabria FESR 2007/2013, del POR Calabria FSE 2007/2013 e del PAR Calabria FAS 2007/2013»”.

(Pubblicato sul B. U. R. del 16 giugno 2009, n. 11)

L'Amministrazione regionale per l'attuazione dei Programmi Operativi Regionali FESR e FSE e del Programma di Attuazione Regionale FAS per il periodo 2007/2013 si avvale dell'apporto di professionalità esterne, secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria e nazionale, che prevede per le Autorità di Gestione dei Programmi un adeguato supporto di "Assistenza Tecnica" nella realizzazione dei medesimi per i casi in cui tale soluzione risulti maggiormente rispondente alle esigenze di rafforzamento tecnico.

Con delibera della Giunta Regionale n. 38 del 05 febbraio 2009 è stata istituita la "Nuova Banca dati telematica di esperti individuali" della Regione Calabria, che consentirà ai laureati e alle laureate, in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti, di iscriversi e dichiarare la propria disponibilità a partecipare alle procedure di selezione che i dipartimenti regionali intenderanno attivare.

Le modalità di iscrizione alla banca dati e di selezione degli esperti sono definite nel Regolamento agli artt. 9, 10, 11, 12.

Finalità della Banca Dati è garantire con efficienza ed efficacia la qualità degli investimenti durante il ciclo di programmazione ed attuazione dei programmi succitati anche attraverso la modalità di assistenza tecnica e accompagnamento alle strutture regionali responsabili dei diversi settori di intervento.

Obiettivo primario della nuova Banca dati Esperti è la garanzia di una maggiore trasparenza dei processi di selezione.

La Banca dati è utilizzabile anche dalle Amministrazioni provinciali, dagli or-

ganismi intermedi e da beneficiari di operazioni finanziate dai Programmi per le attività previste dai medesimi programmi, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale e secondo le modalità formalizzate nell'ambito delle specifiche convenzioni con la Regione Calabria.

La Banca Dati è accessibile a tutti i Soggetti interessati nella specifica sezione del sito istituzionale della Regione Calabria all'indirizzo: www.regione.calabria.it.

REGOLAMENTO REGIONALE 4 agosto 2009, n. 10

“Regolamento delle attività del Consorzio del Bergamotto. Ai sensi dell’art. 3 della L.R. 41/2002 ed art. 34 Trattato UE del 25/3/1957 57/01/TI”.

(Pubblicato sul B. U. R. del 1 agosto 2009, n. 14)

Il regolamento disciplina il funzionamento del Consorzio del bergamotto, istituito con legge del 2002, è organismo di diritto pubblico come definito dall’art. 1 della legge n. 41/2002, atto a perseguire le finalità della politica agricola comune come previsto dagli artt. 33 e ss. del Trattato. Il Consorzio persegue le finalità di incremento e valorizzazione della produzione anche attraverso la formazione professionale degli addetti al settore e avvalendosi del servizio di assistenza tecnica, divulgazione e sperimentazione della Regione Calabria.

Il Consorzio, con le organizzazioni di produttori riconosciute dalla Regione Calabria, e con il consorzio di tutela del bergamotto di Reggio Calabria, collabora alla programmazione agricola di settore sia a livello nazionale sia a livello regionale attraverso l’elaborazione di piani di sviluppo.

Il consorzio formula su incarico della Regione Calabria organici progetti mirati a fornire servizi di interesse generale e lo sviluppo del settore con il necessario coinvolgimento delle organizzazioni dei produttori, del Consorzio di tutela del bergamotto e della società cooperative tra bergamotticoltori.

I compiti e le attribuzioni degli organi del Consorzio sono fissati dalla legge regionale, n. 41 del 2002 dallo Statuto e dal presente Regolamento.

“TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE” (n. 4 regolamenti)

REGOLAMENTO REGIONALE 15 aprile 2009, n. 4

Autorità Regionale SUA – Stazione Unica appaltante – Regolamento di organizzazione. (Art. 2, comma 1, legge regionale n. 26/2007 e s.m.i.).

(Pubblicato sul B. U. R. del 16 aprile 2009, n. 7)

Il Regolamento, in attuazione dell’art. 2 della legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26, disciplina finalità, compiti, organizzazione e funzionamento della Stazione unica appaltante (autorità regionale preposta ai procedimenti e alla vigilanza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture).

Per lo svolgimento delle attività individuate nella legge istitutiva, il regolamento definisce (art. 4) obiettivi e compiti che la SUA deve curare, anche attraverso l’Osservatorio regionale. Gli organi, la struttura e l’organizzazione sono regolamentati dall’articolo 5.

Sono organi della SUA il Direttore generale, il quale opera in termini di rapporto esclusivo con la Regione, ed il Comitato di sorveglianza. Quest’ultimo assegna al Direttore generale gli obiettivi, verificandone il conseguimento.

È prevista anche una struttura organizzativa articolata in tre Sezioni. I successivi articoli 6, 7, 8 e 9 del regolamento si soffermano sulle caratteristiche e compiti del Direttore generale, e su quelli della Sezione amministrativa, tecnica e della Sezione osservatorio.

L’art. 10, invece, disciplina le modalità di funzionamento del Comitato di sorveglianza della SUA, i cui membri restano in carica per tre anni. I rapporti e le procedure attraverso le quali i soggetti obbligati o convenzionati ricorrono alla Stazione unica appaltante sono disciplinati dall’articolo 12.

L’articolo 13 del regolamento detta l’obbligo in capo all’appaltatore di comunicare alla stazione appaltante una serie di dati per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto. Gli articoli 14 e 16, invece, riguardano i rapporti tra la SUA ed il Ministero dell’Interno e l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

È prevista, all’articolo 15, l’attivazione dell’Ufficio denominato “sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture” con il compito di fornire informazioni ed assistenza ai candidati e agli offerenti. Inoltre, è prevista da parte dell’Autorità regionale la realizzazione del “profilo del committente” contenente una serie di informazioni.

L’art. 17 disciplina i casi in cui i soggetti obbligati a trasferire alla SUA la gestione della procedura di affidamento dei contratti pubblici sono esonerati da tale dall’obbligo.

Il Comitato di sorveglianza della SUA, in caso di inadempienze da parte delle amministrazioni aggiudicatarie, ai sensi dell'art. 18 del regolamento, con motivata relazione, può proporre alla Giunta regionale la revoca del finanziamento regionale. Il successivo articolo 19 detta disposizioni in ordine alla promozione dei sistemi di qualità e sistema di attestazione delle procedure nelle stazioni appaltanti.

L'attività di sorveglianza, indagine e verifica da parte del Comitato di sorveglianza della SUA si rinviene anche nei casi in cui, su segnalazione delle organizzazioni sindacali, vengono accertate inadempienze da parte dell'appaltatore per mancato pagamento delle retribuzioni o contribuzioni.

Il regolamento si sofferma, poi, sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro prevedendo, nella procedura di aggiudicazione, la verifica da parte della Sezione Tecnica della corretta predisposizione, in capo al soggetto obbligato o convenzionato, del Piano di Sicurezza e Coordinamento o del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze.

Il regolamento, infine, conclude con le disposizioni concernenti la selezione e l'inquadramento del personale che, secondo quanto previsto dall'articolo 23, deve conformare il proprio comportamento alle norme riportate nel citato articolo nonché al rispetto del Codice emanato dal Ministero della Funzione Pubblica.

REGOLAMENTO REGIONALE 14 maggio 2009, n. 5

Modifica al Regolamento regionale del 4 agosto 2008, n. 3. («Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali»), pubblicato sul BUR del 16/8/08 n. 16.

(Pubblicato sul B. U. R. del 16 maggio 2009, n. 9)

Le modifiche apportate al Regolamento n. 3 del 2008 riguardano gli articoli che compongono l'allegato 1; alcuni articoli vengono interamente sostituiti come l'articolo 14 rubricato "Monitoraggio e controlli" in cui lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti delle opere è demandato all'Arpacal e l'articolo 35 già rubricato "Oneri istruttori" relativo alle spese a carico del gestore.

Vengono introdotti gli articoli 5 bis "Ambito di applicazione" che specifica quali progetti sono sottoposti alla valutazione di impatto ambientale e 19 bis "Determinazione del valore complessivo dell'opera" con il quale si stabiliscono gli elementi che determinano tale valore.

Altre modifiche interessano i commi degli articoli 6 "Verifica di assoggettabi-

lità”, 9 “Presentazione dell’istanza”, 11 Valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti di consultazione”, 15 “Controlli e sanzioni”, 17 “Compiti del Nucleo VIA-VAS-IPPC”, 18 “Attività istruttoria del Nucleo del VIA-VAS-IPPC”, 19 Oneri istruttori”, 31 “Domanda di autorizzazione integrata ambientale”, 32 “Procedura ai fini del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale” e 34 “Compiti del Nucleo VIA-VAS-IPPC”.

REGOLAMENTO REGIONALE 6 novembre 2009, n. 16

“Regolamento della Procedura di Valutazione di Incidenza (Direttiva 92/43/CEE «*Habitat*» relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e Direttiva «Uccelli» relativa alla conservazione dell’avifauna) e modifiche ed integrazioni al Regolamento Regionale n. 3/2008 del 4/8/2008 e al Regolamento Regionale n. 5/2009 del 14/5/2009”.

(Pubblicato sul B. U. R. del 16 novembre 2009, n. 21)

Il Regolamento in esame definisce la procedura di valutazione di incidenza inerente i piani, programmi e progetti che interessano in tutto o in parte o che comunque, pur ricadendo all’esterno del perimetro del sito, possono avere incidenza sui siti comunitari individuati in Calabria ed afferenti alla rete <Natura2000>.

Il Regolamento disciplina l’iter amministrativo per l’applicazione delle procedure di verifica dei piani/programmi/progetti assoggettati a valutazione di incidenza e definisce i contenuti degli elaborati tecnici necessari all’espletamento di dette procedure.

La valutazione di incidenza è una procedura finalizzata alla verifica e valutazione degli effetti di attività ed interventi sui siti facenti parte della rete <Natura 2000> e, quindi, all’individuazione delle idonee misure di mitigazioni miranti alla prevenzione del deterioramento dei siti stessi. Essa costituisce lo strumento per garantire il raggiungimento di un rapporto equilibrato tra conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie ed uso del territorio.

I siti afferenti alla rete < Natura 2000> sono riportati all’art. 2 del Regolamento.

Per quanto concerne il rilascio del provvedimento di valutazione di incidenza relativo a piani, programmi e progetti interessanti i siti della Rete Natura 2000, di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, l’autorità competente è il Dipartimento Politiche dell’Ambiente della Regione Calabria, sulla base del parere reso dal nucleo di valutazione di impatto ambientale, di valutazione am-

bientale strategica e IPPC.

Nel caso di piani, programmi, progetti di rilevanza nazionale l'autorità competente al rilascio degli adempimenti previsti dal presente regolamento, è il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio.

L'art. 4 disciplina il campo di applicazione della valutazione di incidenza per piani e programmi di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale mentre l'art. 5 disciplina il campo di applicazione della valutazione di incidenza per progetti di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale.

Ai fini della valutazione di incidenza di piani, programmi e progetti il soggetto proponente deve presentare lo studio di incidenza all'autorità competente.

Le modalità di presentazione della documentazione per la valutazione di incidenza sono disciplinate dall'art. 9 del Regolamento, e le spese istruttorie relative alla procedura di valutazione di incidenza sono a carico del proponente.

Si evidenzia che il Regolamento all'art. 11, ai sensi dell'art. 5, comma 9 del DPR 357/1997, qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano/programma/progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, prevede che sia l'Autorità competente ad adottare le misure compensative necessarie per garantire la coerenza globale della rete "Natura 2000" trasmettendole al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio.

Il Regolamento consta di due allegati. L'Allegato A) disciplina le procedure per la descrizione del contenuto del piano o del programma e dei suoi obiettivi principali nei confronti delle possibili modifiche dell'ambiente. L'Allegato B) disciplina le procedure per la descrizione dei contenuti dello studio di incidenza dei progetti.

REGOLAMENTO REGIONALE 1 dicembre 2009, n. 18

“Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica di cui alla legge regionale n. 35 del 19 ottobre 2009”.

(Pubblicato sul B. U. R. del 4 dicembre 2009, n. 22)

Il presente Regolamento disciplina la denuncia dei lavori e la trasmissione del progetto di ogni opera regolata dalla LR 35/2009. Sia i “progetti di nuova struttura” che le “strutture già esistenti” sono sottoposti alle verifiche richieste dai criteri delle nuove Norme Tecniche sulle Costruzioni secondo il DM 14 gennaio 2008 (NTC08).

Le NTC08 definiscono le azioni sismiche del progetto, in base alle quali valutare il rispetto dei diversi stati limite per le costruzioni; tali azioni dipendono dalla pericolosità di base riferita a condizioni del sottosuolo che possono modificare sensibilmente le caratteristiche del moto sismico atteso o produrre effetti rilevanti per le costruzioni e le infrastrutture.

Costituiscono parte integrante del regolamento (art. 13) gli allegati in cui vengono elencati in dettaglio le opere da sottoporre a verifiche:

Allegato 1 – Edifici;

Allegato 2 – Ponti;

Allegato 3 – Effetti di Sito per interventi di tipo edilizio;

Allegato 4 – Effetti di Sito per piani territoriali.

Il servizio Tecnico regionale, attraverso lo Sportello Unico per l'edilizia competente per territorio, e attraverso la procedura telematica di denuncia dei lavori, (SI-ERC Sistema informatico Edilizia Regione Calabria e SI –TERC Sistema Informatico Territoriale Regione Calabria) deve tenere appositi registri-protocollo, ottenuti da una stampa periodica dei dati del sistema informatico relativi alle opere denunciate. In seguito, sulla base dell'esito delle verifiche preliminari di conformità (obbligatorie), procede alla verifica sostanziale.

Le verifiche sostanziali accertano l'idoneità del sito sotto l'aspetto geologico e geotecnico e la scelta del sistema strutturale ai fini della resistenza sismica: il rispetto delle norme tecniche con speciale riguardo alle ipotesi di carico, alla validità dei criteri di calcolo, delle modalità di verifica delle strutture in elevazione e in fondazione, la conformità degli elementi strutturali e dei particolari costruttivi adottati al fine della realizzazione dello schema resistente previsto.

Degli accertamenti effettuati devono essere redatti appositi verbali e a struttura ultimata, una relazione redatta dal direttore dei lavori, depositata, in copia cartacea e in copia formato pdf, presso il Servizio Tecnico regionale.

Il costruttore, il direttore dei lavori ed il collaudatore chiamato ad eseguire il collaudo statico, ciascuno per le proprie competenze, devono garantire che l'opera sia realizzata in conformità al progetto depositato, nel rispetto delle norme tecniche di esecuzione ed applicando le corrette norme costruttive.

“SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA” (n. 5 regolamenti)

REGOLAMENTO REGIONALE 12 gennaio 2009, n. 1

“Regolamento Commissione regionale Tripartita. Art. 6 L.R. n. 5 del 19 febbraio 2001”.

(Pubblicato sul B. U. R. del 16 gennaio 2009, n. 1)

Il regolamento, emanato in attuazione del settimo comma dell'articolo 6 della legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5, definisce i criteri e le modalità di funzionamento della Commissione regionale Tripartita. La Commissione, istituita dal medesimo art. 6, è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, ha sede in Reggio Calabria e dura in carica per il periodo della legislatura.

Gli articoli 2 e 3 del regolamento disciplinano le modalità di convocazione e validità delle riunioni della Commissione. Va sottolineato che le sedute della Commissione non sono pubbliche.

Tra le attività che la Commissione espleta (art. 4) vanno evidenziate, in particolare, quelle concernenti l'iniziativa e il coordinamento per la promozione di intese tra le parti sociali al fine di favorire l'impiego dei disoccupati ed inoccupati in attività lavorative e formative; quelle per facilitare il reimpiego di lavoratori esuberanti in aziende non obbligate; ampliando il limite di tempo per l'assunzione normativa di lavoratori che hanno concluso il contratto di formazione lavoro, nonché, in via eccezionale, la possibilità di stabilire deroghe sia in relazione alle qualifiche professionali, sia alle graduatorie di precedenza, allo scopo di accelerare le assunzioni dei lavoratori in mobilità.

Nell'ambito della Commissione regionale Tripartita è prevista la possibilità di costituire, al suo interno, delle sottocommissioni e gruppi di lavoro.

Infine, per le funzioni di segreteria ed assistenza tecnica, la Commissione si avvale del personale dell'apposito Settore istituito nell'ambito del Dipartimento competente.

REGOLAMENTO REGIONALE 25 maggio 2009, n. 6

“Regolamento per l'utilizzo dell'area polifunzionale «Magna Graecia»”.

(Pubblicato sul B. U. R. del 16 maggio 2009, n. 9)

Il Regolamento disciplina le procedure amministrative per il rilascio delle concessioni d'uso a soggetti terzi, pubblici e privati, della durata da uno a centottanta giorni, dell'area polifunzionale “Magna Graecia” sita in Catanzaro lido, nonché la

determinazione del canone concessorio.

L'uso dell'area Magna Grecia può essere concesso per manifestazioni di massa a carattere culturale, sociale, sportivo, politico, per celebrazioni pubbliche, per cerimonie religiose, per rappresentazioni teatrali, artistiche, per concerti, fiere, mostre, per divertimenti pubblici.

Il rilascio della concessione è di competenza del Dipartimento bilancio e patrimonio con decreto dirigenziale e previa istruttoria della struttura competente e non può essere oggetto di rinnovo tacito.

Il canone di concessione è stabilito secondo le tariffe di cui alla tabella A ed il pagamento deve avvenire anticipatamente al rilascio della concessione con le modalità di cui all'art. 9.

Sono esentati dal pagamento del canone le cerimonie di grande rilevanza pubblica organizzate dalle forze dell'ordine e da autorità religiose, nonché spettacoli di beneficenza.

REGOLAMENTO REGIONALE 4 agosto 2009, n. 11

Compartecipazione alla Spesa Sanitaria – Ticket.

(Pubblicato sul B. U. R. del 1 agosto 2009, n. 14)

Il regolamento disciplina le modalità di partecipazione alla spesa sanitaria (*ticket*) da parte dei cittadini ovunque residenti che usufruiscono di prestazioni nelle strutture pubbliche e private presenti nel territorio regionale.

All'articolo 2 si prevede che la partecipazione alla spesa sanitaria è dovuta per le prestazioni di assistenza farmaceutica convenzionata e per quelle specialistiche, diagnostiche di laboratorio e strumentale.

Le misure per la partecipazione alla spesa sanitaria sono determinate dall'art. 3. La presente disposizione stabilisce il pagamento di una quota fissa di € 1,00 per ciascuna ricetta o impegnativa del medico curante; di € 25,00 nel caso di accesso in pronto soccorso classificato come codice bianco o verde, una quota fissa aggiuntiva di € 2,00 per ciascun pezzo prescritto sino ad un massimo di € 5,00 per ricetta, di € 45,00 per ciascuna ricetta nel caso in cui le prestazioni di assistenza specialistica vengono erogate ambulatorialmente e in pronto soccorso, sia diagnostiche, di laboratorio e strumentali che terapeutiche.

Per le prestazioni di assistenza termale è invece prevista una quota fissa per ricetta di € 3,10 e una quota aggiuntiva per ciclo fino ad un massimo di € 50,00. Sono esenti dal pagamento delle suddette quote i soggetti di cui all'articolo 4, in partico-

lare quelli affetti da malattie croniche, quelli che eseguono prestazioni previste dalle attività di *screening*, quelli appartenenti alle categorie protette (invalidi civili al 100%) e i soggetti e loro familiari a carico con reddito non superiore a € 10.000,00. Il diritto all'esenzione così come previsto dal successivo articolo 5 va certificata.

I responsabili della riscossione delle quote di partecipazione alla spesa sono (art. 6) i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere. Il regolamento all'art. 7 stabilisce, infine, che la quota di partecipazione alla spesa sanitaria corrisposta dai cittadini è parte integrante della remunerazione dovuta dal Servizio sanitario regionale agli erogatori pubblici o privati accreditati.

REGOLAMENTO REGIONALE 1 settembre 2009, n. 13

Regolamenti e manuali per l'accreditamento del sistema sanitario regionale.

(Pubblicato sul B. U. R. del 1 settembre 2009, n. 16)

Il regolamento, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 18 luglio 2008, n. 24, definisce i requisiti di qualità, strutturali, tecnologici ed organizzativi necessari per l'accreditamento delle strutture pubbliche e private autorizzate ad erogare prestazioni sanitarie.

Con il presente regolamento vengono, inoltre, stabiliti i sistemi di controllo sulla permanenza dei requisiti stessi e le modalità e i termini per la richiesta di accreditamento da parte delle strutture pubbliche nonché di quelle private.

Dei primi sette allegati al regolamento, il primo contiene le procedure operative per le richieste di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio nonché quelle per l'accreditamento; il secondo è riferito ai requisiti specifici dei Servizi di medicina di laboratorio e punto prelievo esterno; il terzo contiene gli schemi di riferimento per la dotazione di personale minimo per le attività ospedaliere e le case di cura.

L'allegato quattro tratta dei requisiti specifici delle strutture territoriali extraospedaliere sanitarie e socio-sanitarie residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali, domiciliari, riabilitative, per le dipendenze patologiche e della salute mentale. Il quinto allegato si riferisce ai requisiti specifici richiesti per i servizi di farmacia.

L'allegato 6 riguarda invece il glossario mentre l'ultimo, e cioè il settimo, riguarda i manuali e check-list per l'autorizzazione sanitaria all'esercizio delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private.

L'allegato 8 contiene una serie di sub-allegati, e precisamente venticinque, in cui vengono definiti gli ulteriori requisiti pre l'accreditamento delle Strutture sanitarie.

REGOLAMENTO REGIONALE 19 ottobre 2009, n. 15
Regolamento per la concessione di contributi alle vittime della criminalità e in materia di usura, ai sensi della legge regionale n. 31 del 16 ottobre 2008.
(Pubblicato sul B. U. R. del 16 ottobre 2009, n. 19)

Il Regolamento determina i criteri e le procedure per la concessione di contributi regionali alle vittime della criminalità e in materia di usura, in attuazione della legge regionale n. 31 del 16.10.2008.

Il Regolamento individua quali beneficiari dei contributi i soggetti residenti nella Regione Calabria ed i loro familiari che hanno subito danni alla persona o a cose in conseguenza di atti delittuosi connessi alla criminalità o che sono vittime del fenomeno estorsivo.

La Regione concede, direttamente tramite il Dipartimento Bilancio e patrimonio, che potrà avvalersi della Fondazione Calabria etica, i contributi previsti dalla legge regionale n. 31 del 16 ottobre 2008.

Il Regolamento prevede la pubblicazione di un apposito avviso per rendere nota agli interessati la possibilità di ottenere i predetti contributi. È prevista, altresì, la non cumulabilità di detti benefici con provvidenze erogate da altre amministrazioni sulla scorta delle medesime circostanze, e comunque, in caso di cumulo, i contributi concessi per danno derivante da uno stesso evento non possono superare il 60% del danno quantificato.

All'art. 4 viene regolamentata la concessione dell'indennizzo alle Vittime del Fenomeno Estorsivo.

I contributi mirati all'assistenza legale e alla consulenza professionale in materia di usura, sono riconosciuti ed erogati agli Enti antiracket di cui all'art. 10 della legge che si avvalgano di professionisti dedicati allo specifico settore.

Gli Enti dovranno stipulare con i professionisti incaricati apposite convenzioni che prevedano l'applicazione dei minimi tariffari per l'opera dagli stessi prestata.

L'avviso pubblico contenente i termini e le modalità di presentazione delle istanze di accesso agli interventi previsti dalla legge sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione e della Fondazione Calabria Etica e reso noto anche mediante comunicati stampa, nonché mediante ogni altra eventuale forma di pubblicità ritenuta utile.

“MULTISETTORE” (n. 2 regolamenti)

REGOLAMENTO REGIONALE 25 maggio 2009, n. 7

Abrogazione del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 7.

(Pubblicato sul B. U. R. del 16 maggio 2009, n. 9)

Il regolamento abroga il precedente n. 7 del 29 luglio 2003, recante norme in materia di comunicazione Web e Multicanale della Regione Calabria.

REGOLAMENTO REGIONALE 20 agosto 2009, n. 12

Regolamento per la disciplina delle procedure di alienazione del patrimonio immobiliare disponibile della Regione Calabria.

(Pubblicato sul B. U. R. del 17 agosto 2009, n. 15)

Il presente Regolamento definisce le procedure da applicare per l'alienazione di beni immobili disponibili del patrimonio della Regione Calabria, nonché i criteri di trasparenza e di pubblicità costituenti condizioni di alienazione del patrimonio immobiliare disponibile della Regione mediante strumenti volti ad una corretta impostazione e gestione delle procedure di alienazione e l'adozione di adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto.

Per quanto concerne il procedimento di alienazione la giunta regionale esercita la facoltà di dichiarare la disponibilità di beni facenti parte del proprio patrimonio previa istruttoria da parte del competente Servizio per accertare se i beni non risultino più in possesso delle caratteristiche che li contraddistinguono come indisponibili e possono, pertanto, entrare a far parte del patrimonio disponibile regionale.

Per ciascun bene immobile da alienare è stabilito un valore di stima secondo le modalità di cui all'articolo n. 5

La formale decisione di ogni vendita immobiliare è disposta con deliberazione di Giunta regionale, previa dichiarazione di disponibilità dei beni stessi, assunta secondo quanto previsto dall'art. 4, c. 2.

In via generale alle alienazioni immobiliari si procede mediante asta pubblica con il metodo delle offerte segrete, da confrontarsi poi con il prezzo a base d'asta indicato nel relativo avviso.

Per la trattativa privata si procede come evidenziato all'art. 9 mentre per la trattativa diretta con unico contraente il procedimento è disciplinato dall'articolo 10 del Regolamento.

La partecipazione alle procedure di alienazione è condizionata alla costituzione di una cauzione provvisoria pari al 10% del valore del bene posto a base di gara da prestarsi mediante assegno circolare non trasferibile alla Regione Calabria o fideiussione bancaria o assicurativa o versamento di denaro contante presso la Tesoreria regionale.

Per la stipulazione del contratto di compravendita la Regione Calabria invita l'acquirente a scegliere un notaio di fiducia e le spese notarili sono a carico dell'acquirente.

Il regolamento prevede, infine, le Cessioni a titolo gratuito e a prezzo agevolato o simbolico (art. 13)

PARTE TERZA
L'INIZIATIVA LEGISLATIVA
NELL'OTTAVA LEGISLATURA



L'INIZIATIVA LEGISLATIVA NELL'OTTAVA LEGISLATURA

3. I progetti di legge. I dati del 2009

Prima di entrare nel merito dell'esame complessivo dei dati quantitativi e sostanziali attinenti i progetti di legge presentati nell'arco temporale di questa VIII legislatura, è opportuno soffermarsi ed anticipare brevemente un'analisi di quelli presentati nel corso dell'anno 2009. A tal fine, con l'ausilio di grafici, tabelle e percentuali, i progetti di legge sono stati analizzati sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Sono stati, infatti, suddivisi per livello di aggregazione dei proponenti e ripartiti sulla base dell'assegnazione alla competente Commissione di merito. Si è effettuata, altresì, l'analisi per tipologia normativa e tecnica redazionale ed, infine, sono stati classificati per macrosettori e materie. Relativamente all'esito degli stessi si rinvia al paragrafo in cui il dato riguarderà l'intera legislatura.

Ciò premesso, nell'anno 2009, così come viene evidenziato nella tabella che segue, sono state presentate in Consiglio regionale 103 proposte di legge, di cui 5 concernenti la modifica dello Statuto.

Tab. 21 - P.d.l. presentati nell'anno 2009 con indicazione delle proposte statutarie

P.D.L.	ANNO 2009
Ordinari	98
Statutari	5
TOTALE	103

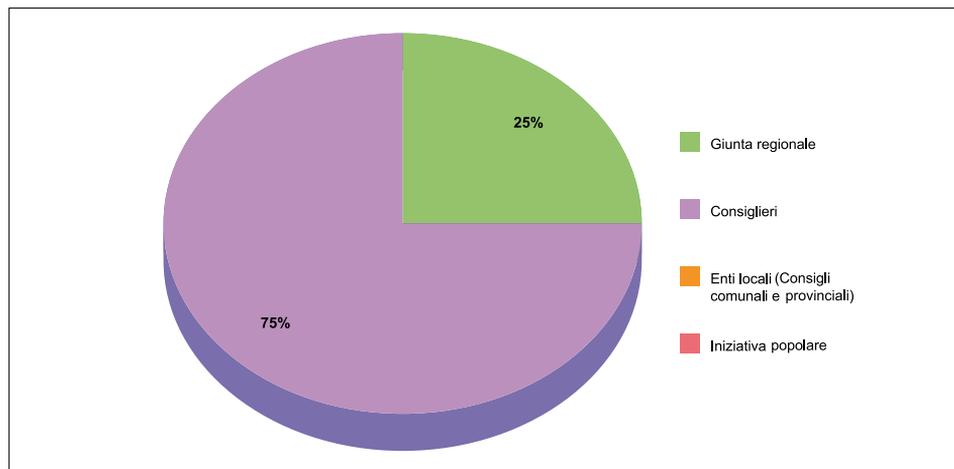
Per quanto attiene al tipo di iniziativa legislativa va osservato che sul totale dei progetti presentati, 77 p.d.l. (pari al 75%) sono di iniziativa consiliare mentre 26 (pari al 25%) di iniziativa della Giunta.

Tali dati sono messi in evidenza nella tabella che segue unitamente al successivo grafico, in cui viene messa in risalto anche la distribuzione percentuale dei progetti di legge per soggetto proponente.

Tab. 22 - P.d.l. anno 2009 distinti per soggetto proponente (NB. dei 103 PdL 5 sono progetti di legge di modifica statutaria)

SOGGETTO PROPONENTE	NUMERO P.D.L. PRESENTATI
Giunta regionale	26
Consiglieri	77
ENTI LOCALI (Consigli comunali e provinciali)	0
Iniziativa popolare	0
TOTALE	103

Graf. 21 - Distribuzione percentuale dei progetti di legge per soggetto proponente



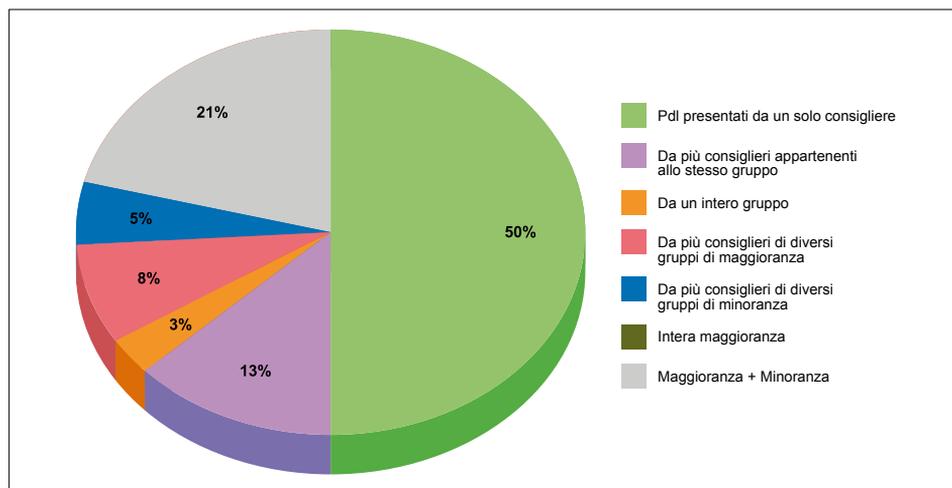
Dalla lettura del grafico emerge in modo evidente che l'apporto dell'iniziativa consiliare sul volume dell'iniziativa legislativa è preponderante rispetto a quello della Giunta. Infatti, con il 75% sul totale dei p.d.l. presentati, l'iniziativa consiliare risulta essere il triplo di quella della Giunta (25%).

Ancora, i 77 progetti di legge di iniziativa consiliare presentati nel 2009 sono stati distribuiti per livello di aggregazione dei proponenti.

Tab. 23 - Progetti di legge di iniziativa consiliare suddivisi per livello di aggregazione dei presentatori - Anno 2009

LIVELLI DI AGGREGAZIONE	NR. PROGETTI DI LEGGE
PdI presentati da un solo consigliere	39
Da più consiglieri appartenenti allo stesso gruppo	10
Da un intero gruppo	2
Da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	6
Da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	4
Intera maggioranza	0
Maggioranza + Minoranza	16
TOTALE	77

Graf. 22 - Distribuzione percentuale Pdl di iniziativa consiliare distinti per livello di aggregazione dei proponenti. Anno 2009



Dai dati riportati nella tabella 23 e nel precedente grafico 22 risulta dunque che, nel periodo considerato, il maggior numero dei progetti di legge, ovvero il 50% (pari a 39 Pdl) sono stati presentati da un solo consigliere. Inoltre, va evidenziato che il grado di trasversalità politica dei progetti di legge di iniziativa consiliare è abbastanza elevato in quanto ben il 21% dei progetti di legge di iniziativa consiliare presentati lo scorso anno (ovvero 16 su 77) derivano da progetti firmati congiuntamente da maggioranza e minoranza. Mentre il 13% dei progetti (pari a 10 Pdl) sono stati presentati da più consiglieri appartenenti allo stesso gruppo, il restante 16% è stato presentato da più gruppi insieme, di sola maggioranza o di sola minoranza.

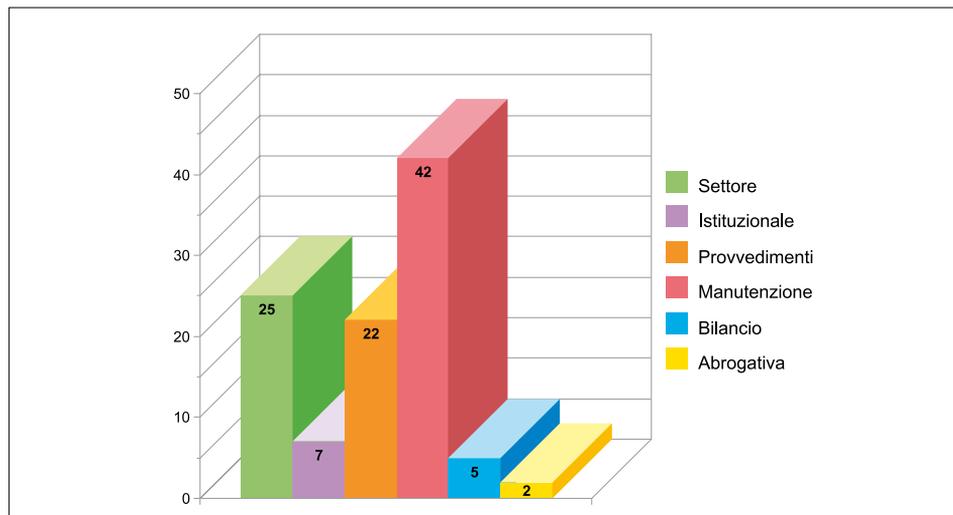
Traendo spunto da criteri di classificazione già usati per le leggi, con le successive tabelle ed i correlati grafici si è proceduto a classificare i progetti di legge presentati nel 2009 in base alla tipologia prevalente delle norme che essi contengono ed in base alla tecnica redazionale.

Tab. 24 - Distribuzione Pdl per tipologia normativa anno 2009

TIPOLOGIA NORMATIVA	ANNO 2009
Settore	25
Istituzionale	7
Provvedimento	22
Manutenzione	42
Bilancio	5
Intersettoriale	2
TOTALE	103*

*NB. dei 103 Pdl 5 sono progetti di legge di modifica statutaria

Graf. 23



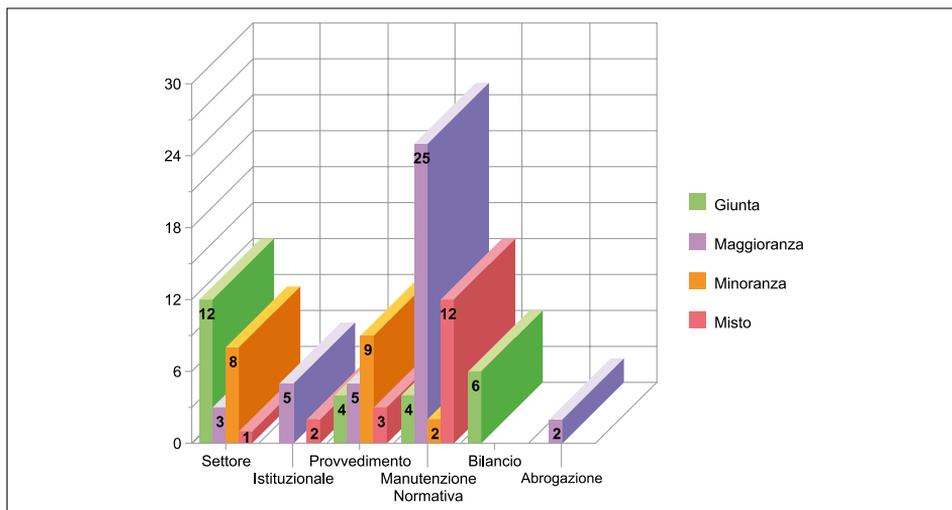
Dalla precedente tabella 24 e dal grafico 23 risulta che su un totale di 103 progetti di legge presentati quelli ascrivibili alla tipologia “Manutenzione” (42 Pdl) sono i più numerosi, mentre quelli riconducibili alla tipologia di “Settore” (25 Pdl) e “Provvedimento” (22 Pdl) sono in misura quasi paritaria. In generale va osservato che dal punto di vista della tipologia normativa i progetti di legge presentati nel 2009 sono ripartiti in modo alquanto omogeneo tra le possibili fattispecie.

Invece, la successiva tabella 25 distribuisce i Pdl sempre in base alla tipologia della normazione calcolandone però l’incidenza percentuale per soggetto proponente.

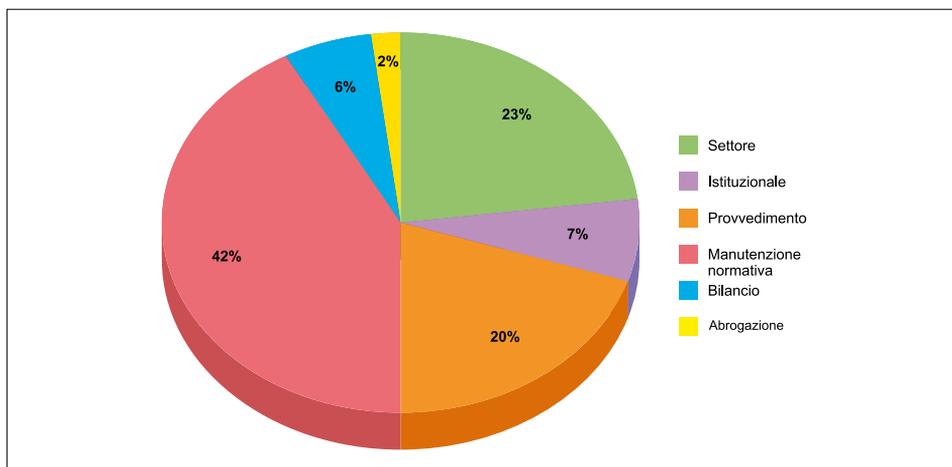
Tab. 25 - Incidenza percentuale dei Pdl per soggetto proponente rispetto alla tipologia della normazione - Anno 2009

Tipologia della normazione	Soggetto Proponente								Totale P.d.I.	
	Giunta		Magg.za		Min.za		Misto			
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Settore	12	46%	3	8%	8	42%	1	6%	24	23%
Istituzionale	0	0%	5	13%	0	0%	2	11%	7	7%
Provvedimento	4	15%	5	13%	9	0%	3	17%	21	20%
Manutenzione	4	15%	25	63%	2	11%	12	67%	43	42%
Bilancio	6	23%	0	0%	0	0%	0	0%	6	6%
Abrogazione	0	0%	2	5%	0	0%	0	0%	2	2%
Totale	26	100%	40	100%	19	53%	18	100%	103	100%

Graf. 24



Graf. 25 - Distribuzione percentuale tipologia normativa pdl anno 2009



I dati risultanti dalla precedente tabella confermano il quadro delineato in precedenza e cioè che la tipologia normativa riconducibile alla legislazione di “Manutenzione” con 43 Pdl su un totale di 103 presentati, pari al 42%, prevale nettamente sulle altre tipologie. Seguono quasi in ugual misura i progetti di legge riguardanti la tipologia normativa di “Settore” (24 pari al 23%) e quelli “Provvedimento” (21 pari al 20%).

I dati sopra riportati, come si potrà constatare, grazie ai successivi paragrafi in cui verranno messi a confronto con quelli dell’intera legislatura, confermano una situazione di omogeneità ed un andamento costante rispetto ai precedenti anni.

Come sottolineato in precedenza, i progetti di legge sono stati classificati anche secondo la tecnica redazionale e per soggetto proponente.

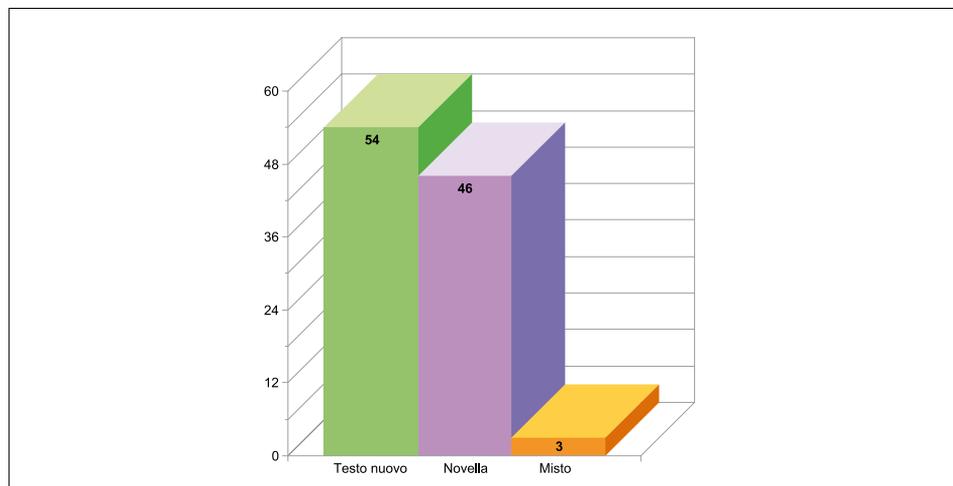
Le successive tabelle e grafici danno contezza di quanto sopra.

Tab. 26 - Distribuzione dei P.d.l. rispetto alla tecnica redazionale - Anno 2009

Tecnica Redazionale	Numero P.d.I.
Testo nuovo	54
Novella	46
Misto	3
Totale	103

N.B. n. 5 Pdl riguardano modifiche statutarie

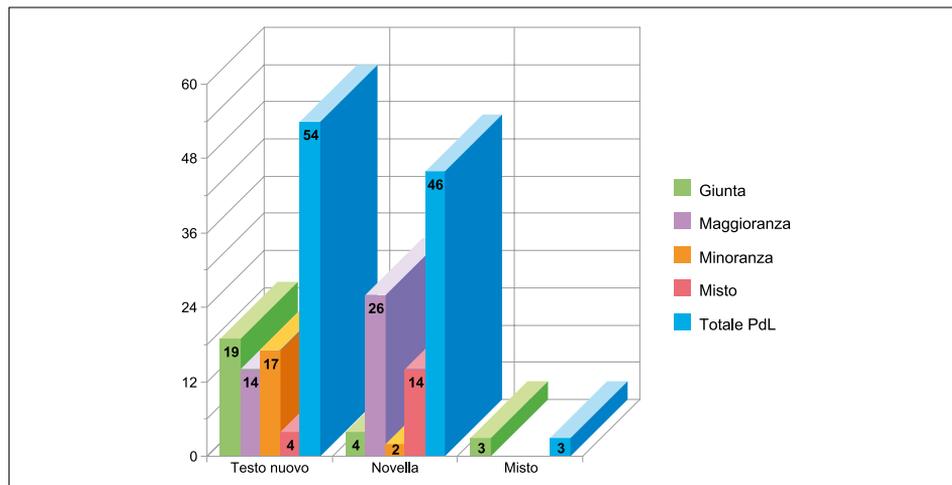
Graf. 26



Tab. 27 - Distribuzione dei Pdl rispetto alla tecnica redazionale ed al soggetto proponente – Anno 2009

Tecnica Redazionale	Soggetto Proponente								Totale P.d.I.	
	Giunta		Maggioranza		Minoranza		Misto			
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Testo nuovo	19	73%	14	35%	17	89%	4	22%	54	52%
Novella	4	15%	26	65%	2	11%	14	78%	46	44%
Mista	3	12%	0	0%	0	0%	0	0%	3	3%
Totale	26	100%	40	100%	19	100%	18	10%	103	100%

Graf. 27



Rispetto alla tecnica redazionale, il dato che emerge in maniera significativa, e che in un certo qual modo rispecchia quelli relativi ai precedenti anni, è quello risultante dalle proposte di legge riconducibili alla tecnica del “Testo nuovo”. Infatti, su un totale di 103 progetti presentati nel 2009, 54 di essi, pari al 52%, rientrano nella suddetta tecnica. Va precisato che il dato è distribuito in modo omogeneo rispetto ai soggetti proponenti.

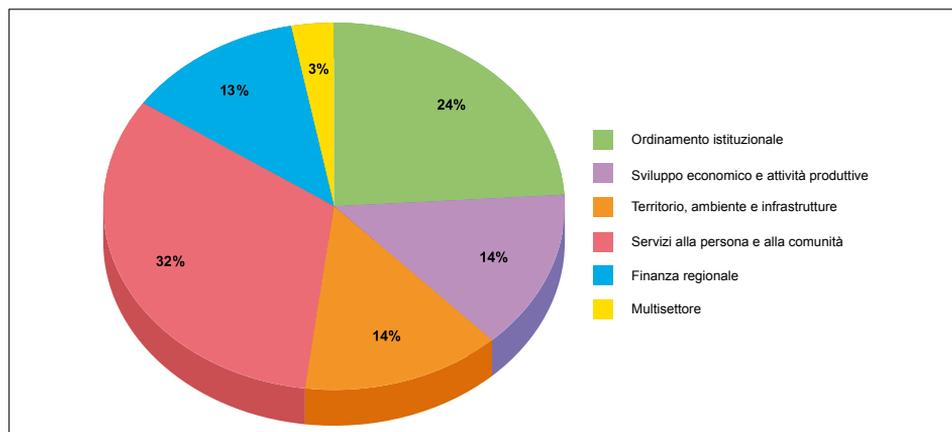
Nella successiva tabella i progetti di legge presentati nel corso dell’anno 2009 sono stati classificati anche secondo i macrosettori di intervento.

Tab. 28 - Progetti di legge suddivisi per macrosettore – Anno 2009

Macrosettore	Nr. Progetti
Ordinamento istituzionale	25
Sviluppo economico e attività produttive	14
Territorio, ambiente e infrastrutture	14
Servizi alla persona e alla comunità	34
Finanza regionale	13
Multisetto	3
Totale	103

Nel successivo grafico i dati sono ripartiti in percentuale.

Graf. 28 - Distribuzione percentuale progetti di legge per macrosettore – Anno 2009



Pertanto, dal punto di vista dei macrosettori, in cui convenzionalmente si accorpano i possibili ambiti di intervento legislativo, i dati risultanti dalla precedente tabella e dal conseguente grafico, dimostrano che la tendenza, da parte del legislatore regionale, è quella di indirizzarsi prevalentemente verso il macrosettore “Servizi alla persona ed alla comunità”. Infatti delle 103 proposte di legge ben 34 (pari al 32%) sono riconducibili a tale ambito di intervento.

Con 25 Pdl (pari al 24%) anche il macrosettore “Ordinamento istituzione” ha offerto una discreta *performance*. Hanno riguardato invece il macrosettore “Finanza regionale” n. 13 Pdl (pari al 13%), mentre, in misura uguale con 14 Pdl ciascuno, sono intervenuti in materia di “Territorio, ambiente ed infrastrutture” e “Sviluppo economico ed attività produttive”. Infine, il 3% circa dei P.d.l. hanno coperto quello relativo al Multisetto (n. 3 Pdl).

La successiva tabella riguarda la distribuzione dei progetti di legge per Commissione referente, mentre il grafico 29 fornisce i dati distribuendoli percentualmente.

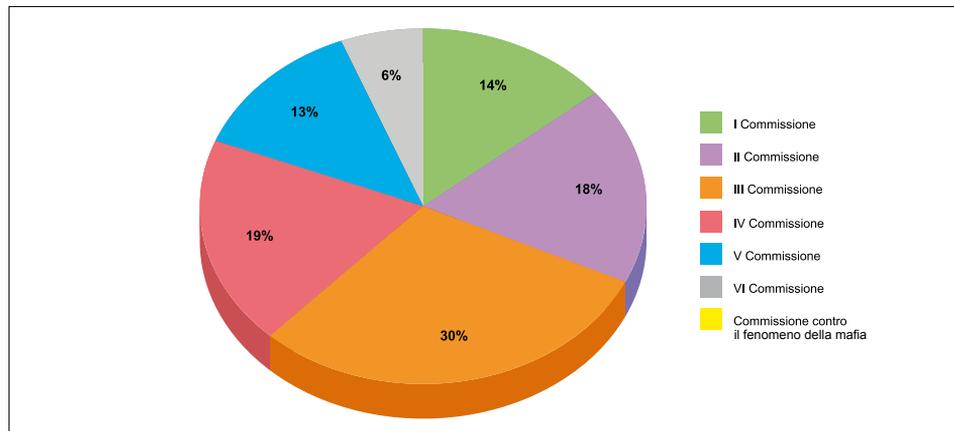
Tab. 29 - Progetti di legge distribuiti per Commissione competente

COMMISSIONI	PDL
I Commissione “Affari Istituzionali e affari generali”	15
II Commissione “Bilancio Programmazione economica e attività produttive”	19
III Commissione “Attività sociali, sanitarie, culturali, formative “	33
IV Commissione “Assetto e utilizzazione del territorio – Protezione dell’ambiente”	20
V Commissione “Riforme e Decentramento”	14
VI Commissione “Affari dell’Unione Europea e relazioni con l’estero”	6
Commissione contro il fenomeno della mafia	0
TOTALE	107

N.B. Il totale dei progetti di legge assegnati alle Commissioni risulta superiore al totale di quelli presentati (n. 102) in quanto uno di essi è stato assegnato a più Commissioni

Occorre, inoltre, sottolineare che il numero dei progetti di legge assegnati alle Commissioni permanenti è di 102 e quindi non corrispondente al totale di quelli presentati nel corso dell'anno 2009 e cioè 103, in quanto il P.d.l. n. 398, riguardante la riduzione dei costi di funzionamento del Consiglio regionale, è stato esaminato solo in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi.

Graf. 29 Distribuzione percentuale progetti di legge per Commissione referente



I numeri relativi al 2009 confermano l'andamento già riscontrato dall'inizio dell'ottava legislatura e cioè che la terza Commissione consiliare, con 33 Pdl, pari al 30% del totale, continua ad avere il maggior carico istruttorio. Tra le altre Commissioni si registra, invece, un sostanziale equilibrio con un carico istruttorio rispettivamente di 20 progetti, pari al 19%, assegnati alla IV Commissione e di 19 progetti assegnati alla II Commissione, seguono con 15 e 14 P.d.l. pari al 14% e 13 % rispettivamente la I Commissione e la V Commissione. Chiude con 6 P.d.l., pari al 6 per cento la VI Commissione. La Commissione contro il fenomeno della mafia non ha avuto assegnato alcun progetto di legge.

3.1 I progetti di legge nell'ottava legislatura

Dopo aver esaminato il dato relativo al 2009, nei paragrafi che seguono si procederà alla valutazione di quelli riferiti all'intera ottava legislatura (5 maggio 2005-31 dicembre 2009).

Rammentato che per Statuto decadono tutti i progetti di legge presentati nella precedente legislatura, ad eccezione di quelli ad iniziativa popolare, nei primi cinquantasei mesi dell'VIII legislatura, ne sono stati presentati 467.

Da una prima lettura emerge che l'apporto dell'iniziativa consiliare continua ad essere predominante rispetto a quella della Giunta. Le proposte di legge presentate dai Consiglieri regionali (350) sono, infatti, nettamente superiori rispetto a quelle presentate dalla Giunta (114). Risulta, inoltre, che nel periodo considerato dei 350 progetti di iniziativa consiliare, il maggior numero, ovvero 225 pari al 64%, è stato presentato da un solo consigliere.

L'ambito tematico su cui hanno inciso maggiormente le proposte di legge continua ad essere quello dei "Servizi alla persona e alla comunità" che con 165 progetti di legge si assesta al 35% del totale.

Vengono ancora confermati i dati registrati nel precedente Rapporto secondo i quali, mentre nella fase dell'iniziativa il contributo consiliare è decisamente superiore a quello della Giunta (75,9% contro il 24,4%), il dato si rovescia del tutto facendo riferimento all'iniziativa delle leggi effettivamente approvate. Le proposte di legge di iniziativa della Giunta sono infatti destinate al successo più che le proposte del Consiglio (69% contro 22%).

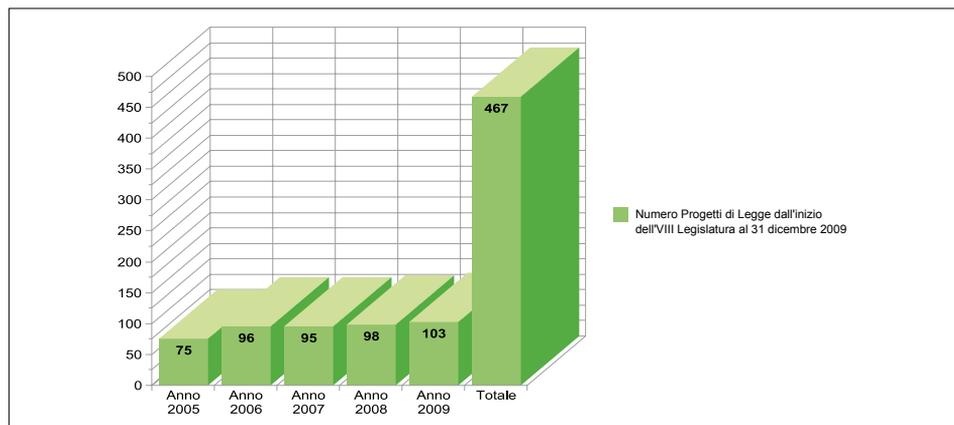
D'altro canto, per una corretta quantificazione del fenomeno, va tenuto in considerazione il fatto che alcune delle iniziative della Giunta sono vincolate, quali il bilancio di previsione e la legge finanziaria che, per espressa previsione statutaria, la Giunta deve necessariamente adottare.

3.1.1 Il numero

Il grafico sottostante dà conto del numero dei progetti di legge per ogni anno della legislatura in corso. Come si può evincere dai dati riportati nel periodo di riferimento, l'andamento dell'iniziativa legislativa è costante, quasi lo stesso numero di proposte di legge presentate dal 2006 al 2009.

Il dato del 2005 va chiaramente considerato come un picco in positivo rispetto agli altri tre anni, nonostante il numero inferiore di progetti presentati perché riferito a soli otto mesi di attività.

Graf. 30 - Numero progetti di legge dall'inizio dell'VIII legislatura al 31 dicembre 2009



3.1.2 Per proponente

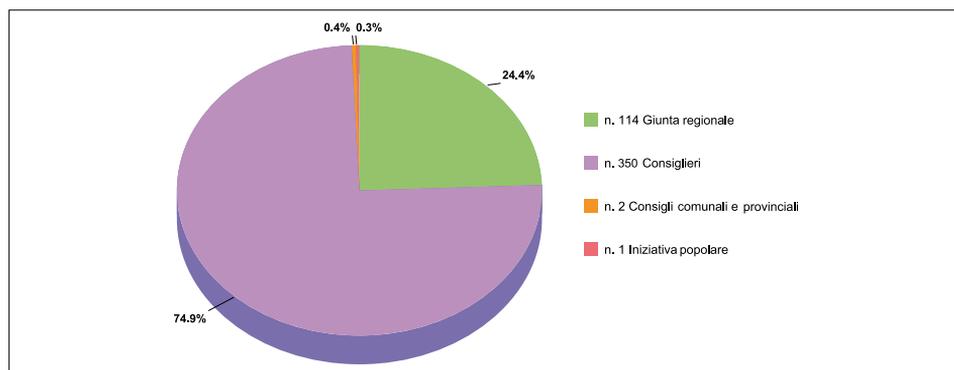
Il numero dei progetti presentati nel periodo di riferimento dai soggetti titolari di iniziativa legislativa è riportato nella tabella 30.

Il successivo grafico evidenzia invece l'incidenza percentuale dell'iniziativa legislativa di ciascun soggetto proponente.

Tab. 30 - Progetti di legge suddivisi per soggetto proponente VIII Leg. (5 maggio 2005-31 dicembre 2009)

SOGGETTO PROPONENTE	Nr. Progetti di legge VIII Legislatura
Giunta regionale	114
Consiglieri	350
Consigli comunali e provinciali	2
Iniziativa popolare	1
TOTALE	467

Graf. 31 - Distribuzione percentuale Pdl per soggetto proponente VIII Leg.



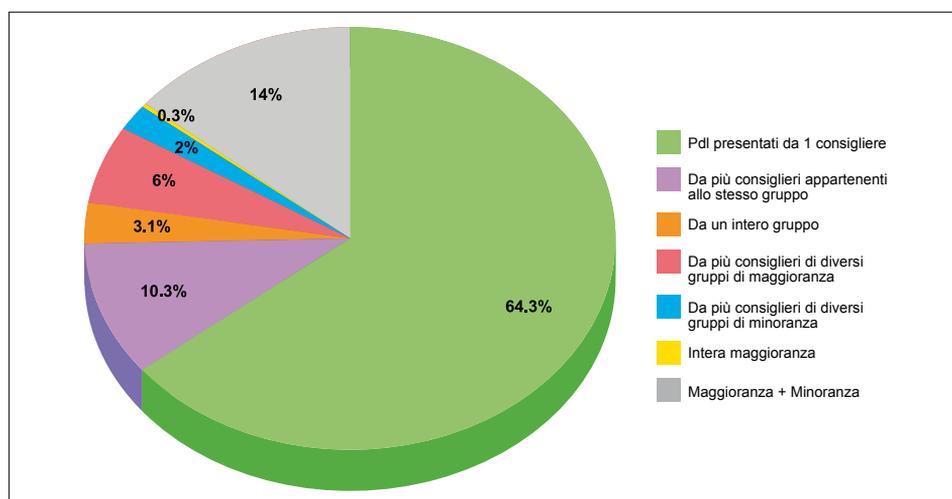
Dai suddetti grafici, come già sottolineato, risulta del tutto evidente che l'apporto dell'iniziativa dei consiglieri è prevalente (74,9%) rispetto a quello della Giunta (24,4%), mentre è irrilevante il dato relativo all'iniziativa popolare e quello dell'iniziativa dei Consigli comunali e provinciali.

Un'ulteriore aspetto trattato riguarda l'iniziativa consiliare distinta per livello di aggregazione dei proponenti. La tabella 31 riporta gli aspetti quantitativi dell'iniziativa per singoli consiglieri o gruppi consiliari, prendendo in considerazione il numero delle proposte presentate, mentre il successivo grafico 32 mette in evidenza la distribuzione percentuale delle proposte di legge di iniziativa consiliare per livello di aggregazione dei proponenti.

Tab. 31 - Proposte di legge di iniziativa consiliare distinte per livello di aggregazione dei proponenti – VIII Leg.

LIVELLO DI AGGREGAZIONE	NR. PROGETTI DI LEGGE
PdL presentati da un solo consigliere	225
Da più consiglieri appartenenti allo stesso gruppo	36
Da un intero gruppo	11
Da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	21
Da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	7
Intera maggioranza	1
Maggioranza + Minoranza	49
TOTALE	350

Graf. 32 - Distribuzione percentuale PdL di iniziativa consiliare distinti per livello di aggregazione dei proponenti – VIII Leg.



La tabella 31 ed il precedente grafico offrono un quadro in cui l'iniziativa consiliare è decisamente concentrata a livello di proposte presentate da un singolo consigliere. Infatti, su un totale di 350 pdl presentati ben 225, pari al 64,3% per cento, sono di iniziativa di un solo consigliere.

3.1.3 La classificazione per tipologia normativa e tecnica redazionale

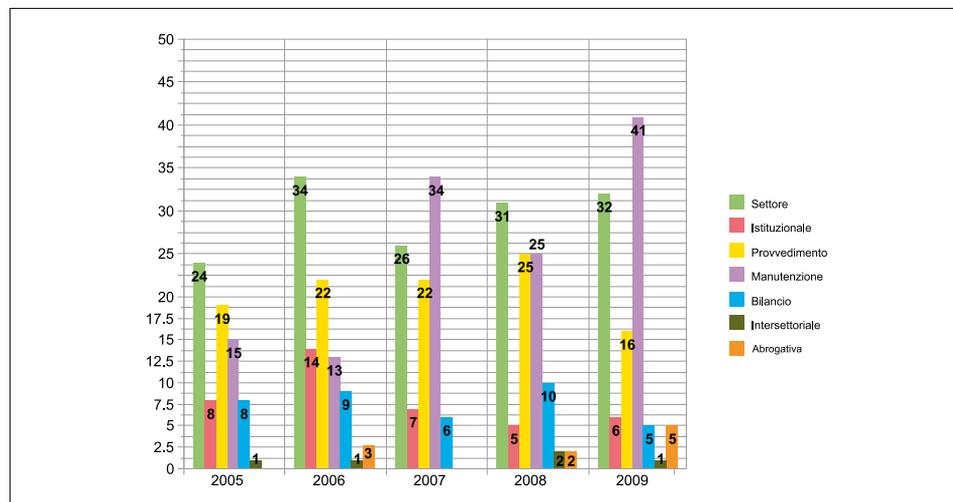
Così come si è operato per le leggi approvate nel corso dell'anno 2009 (cfr. par. 1.6.2), anche per i progetti presentati in questa VIII legislatura si è ritenuto opportuno procedere alla loro classificazione a seconda della tipologia della normazione e della tecnica redazionale.

Nelle tabelle e nei grafici che seguono si dà contezza di tale classificazione.

Tab. 32 - Distribuzione Pdl per tipologia normativa VIII Leg. (5 maggio 2005 – 31 dicembre 2009)

TIPOLOGIA NORMATIVA	ANNO 2005	ANNO 2006	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	TOTALE
Settore	24	34	26	31	32	147
Istituzionale	8	14	7	5	6	40
Provvedimento	19	22	22	25	16	104
Manutenzione	15	13	34	25	41	128
Bilancio	8	9	6	10	5	38
Intersettoriale	1	1	0	2	1	5
Abrogativa	0	3	0	0	2	5
TOTALE	75	96	95	98	103	467

Graf. 33 - Distribuzione Pdl per tipologia normativa VIII Leg. (5 maggio 2005 – 31 dicembre 2009)

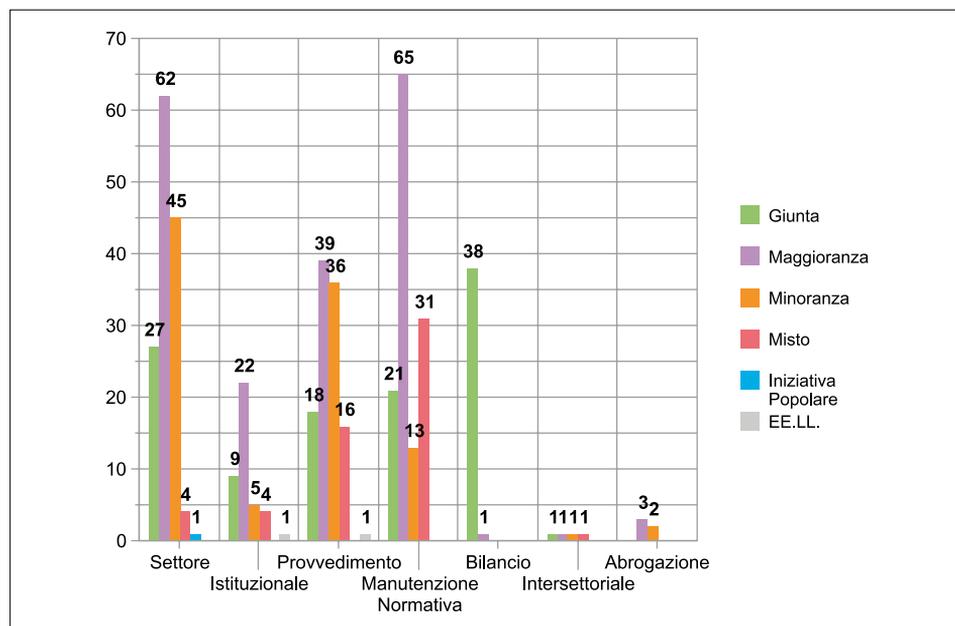


Dalla precedente tabella e dal grafico si evidenzia che il maggior numero di P.d.l. presentati, nel corso di questa ottava legislatura, sono riconducibili alle leggi di “Settore”, il cui andamento risulta peraltro costante nel periodo di riferimento, seguiti dai P.d.l. di “Manutenzione normativa” e dalle proposte di legge “Provvedimento”. La successiva tabella distribuisce i progetti di legge presentati nel periodo di riferimento, sempre in base alla tipologia della normazione, calcolandone però l’incidenza percentuale per soggetto proponente.

Tab. 33 - Distribuzione P. d. L per tipologia normativa ed al soggetto proponente VIII Leg. (5 maggio 2005-31 dicembre 2009)

Tipologia Normativa	Soggetto Proponente												Totale P.d.I.	
	Giunta		Magg.za		Min.za		Misto		In. Pop.		EE.LL.			
Settore	27	24%	62	32%	45	44%	4	7%	1	0%	0	0%	139	30%
Istituzionale	9	8%	22	11%	5	5%	4	7%	0	0%	1	0%	41	9%
Provvedimento	18	16%	38	20%	36	35%	16	29%	0	0%	1	0%	109	23%
Manutenzione	21	18%	65	34%	13	13%	31	55%	0	0%	0	0%	130	28%
Bilancio	38	33%	1	1%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	39	8%
Intersettoriale	1	1%	1	1%	1	1%	1	2%	0	0%	0	0%	4	1%
Abrogazione	0	0%	3	2%	2	2%	0	0%	0	0%	0	0%	5	1%
Totale	114	100%	192	100%	102	100%	56	100%	1	100%	2	100%	467	100%

Graf. 34



I dati risultanti dalla tabella 33 confermano quanto già sottolineato in precedenza e cioè che la tipologia normativa riconducibile alla legislazione di “Settore”, con 139 Pdl su un totale di 467 presentati, pari al 30%, è quella prevalente. Seguono i progetti di legge inerenti la tipologia normativa di “Manutenzione” (130 pari al 28%) e quelli “Provvedimento”(109 pari al 23%).

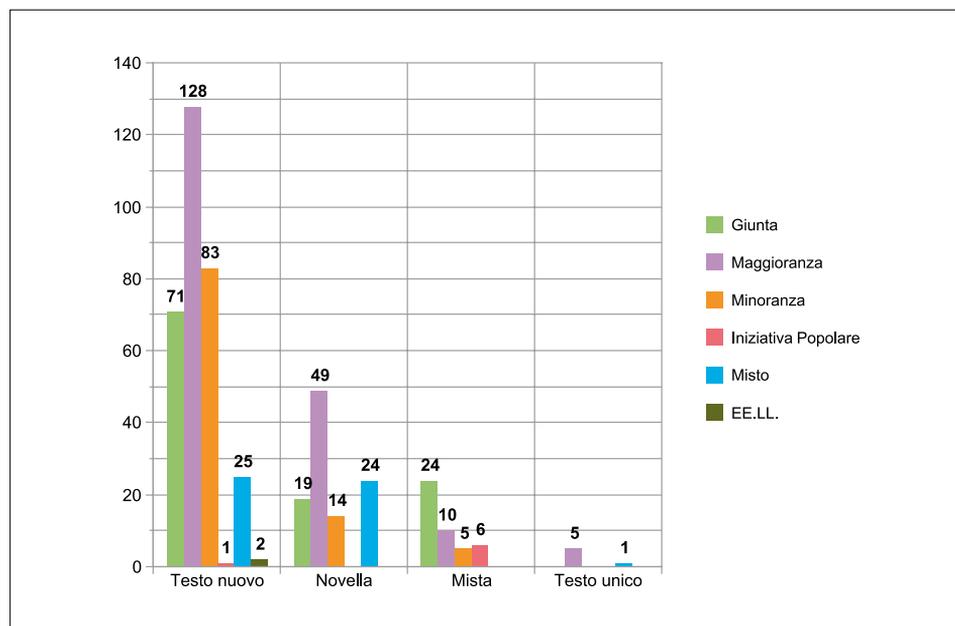
Va sottolineato che, relativamente alla legislazione di “Settore” su un totale di 139 Pdl presentati, 62 di essi, pari al 32%, sono stati presentati dalla maggioranza.

Le proposte di legge di questa VIII legislatura sono state classificate anche secondo la tecnica redazionale e per soggetto proponente.

Tab. 34 - Distribuzione dei P.d L rispetto alla tecnica redazionale ed al soggetto proponente VIII Leg. (5 maggio 2005-31 dicembre 2009)

Tecnica Redazionale	Soggetto Proponente												Totale P.d.I.	
	Giunta		Magg.za		Min.za		In. Pop.		Misto		EE.LL.			
Testo nuovo	71	62%	128	67%	83	81%	1	100%	25	45%	2	100%	310	66%
Novella	19	17%	49	26%	14	14%	0	0%	24	43%	0	0%	106	23%
Mista	24	21%	10	5%	5	5%	0	0%	6	11%	0	0%	45	10%
Testo unico	0	0%	5	3%	0	0%	0	0%	1	2%	0	0%	6	1%
Totale	114	100%	192	100%	102	100%	1	100%	56	100%	2	100%	467	100%

Graf. 35



Dalla precedente tabella si ricava una distribuzione diseguale dell’iniziativa secondo la tecnica redazionale. Infatti, su un totale di 467 Pdl presentati in questa VIII legislatura, ben 310, pari al 66% sono riconducibili alla tecnica del “Testo nuovo”. Segue la tecnica della “Novella” con 106 Pdl, pari al 23%, e quella “Mista” con 45 Pdl presentati, pari al 10%, mentre risulta nettamente inferiore quella riconducibile alla tecnica del “Testo unico” con 6 Pdl, pari al 1%.

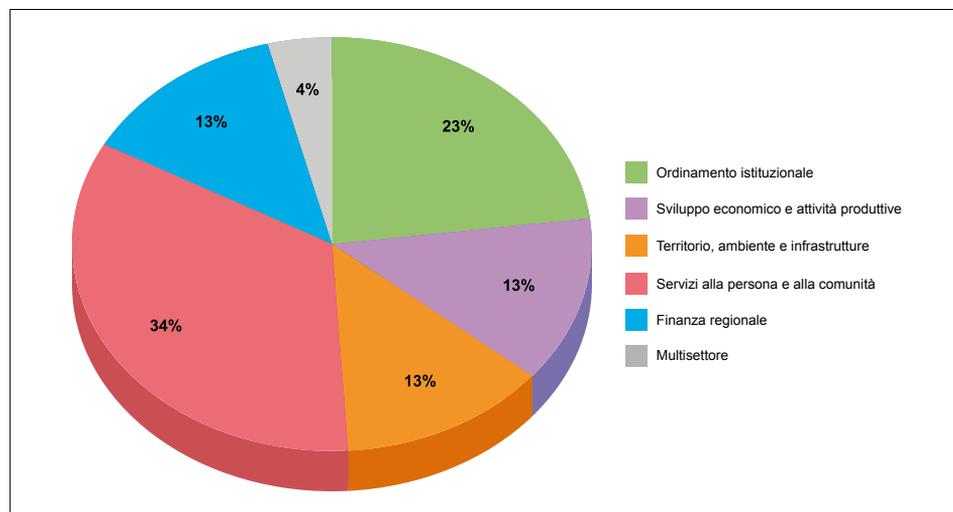
3.1.4 La classificazione per macrosettore

La distribuzione dei progetti di legge presentati nell’VIII legislatura, secondo i macrosettori di intervento, è evidenziata nella tabella 35 mentre nel successivo grafico gli stessi dati vengono ripartiti in percentuale.

Tab. 35 - Progetti di legge suddivisi per macrosettore VIII Leg. (5 maggio 2005-31 dicembre 2009)

Progetti di legge per macrosettore	Nr. P.d.l.
Ordinamento istituzionale	106
Sviluppo economico e attività produttive	60
Territorio, ambiente e infrastrutture	60
Servizi alla persona e alla comunità	165
Finanza regionale	59
Multisetore	17
Totale	467

Graf. 36 - Distribuzione percentuale progetti di legge per macrosettore VIII Leg.



Dalla tabella e dal precedente grafico risulta che il macrosettore in cui l'intervento legislativo risulta maggiormente interessato continua ad essere quello dei "Servizi alla persona ed alla comunità" con il 34% delle proposte (165 P.d.l. su 467 presentati). Segue con il 23% il macrosettore "Ordinamento istituzionale". Mentre si assestano ad un livello paritario con il 13% delle proposte i macrosettori inerenti "Sviluppo economico ed attività produttive", "Territorio, ambiente e infrastrutture" e "Finanza regionale".

Va rilevato che all'interno del macrosettore "Servizi alla persona ed alla comunità", il maggior numero delle proposte di legge riguarda ancora la materia dei "Servizi sociali ed assistenza", con 59 Pdl., seguono con 37 Pdl le materie inerenti i "Beni culturali".

Relativamente agli altri macrosettori, il maggior numero di proposte di legge riguarda il "Personale e l'Amministrazione", materie queste ricomprese nell'ambito del macrosettore "Ordinamento istituzionale", mentre nel macrosettore "Sviluppo economico e attività produttive" su 60 P.d.l. 26 attengono alla materia "Agricoltura e foreste".

La protezione della natura e dell'ambiente quasi monopolizza l'ambito del macrosettore "Territorio, ambiente e infrastrutture".

Infine, nell'ambito del macrosettore "Bilancio e finanza regionale", i P.d.l. attinenti la materia "Bilancio" sono quasi la totalità.

3.1.5 Per Commissione

I dati riportati nel precedente paragrafo hanno una diretta ripercussione sul carico istruttorio delle Commissioni consiliari permanenti.

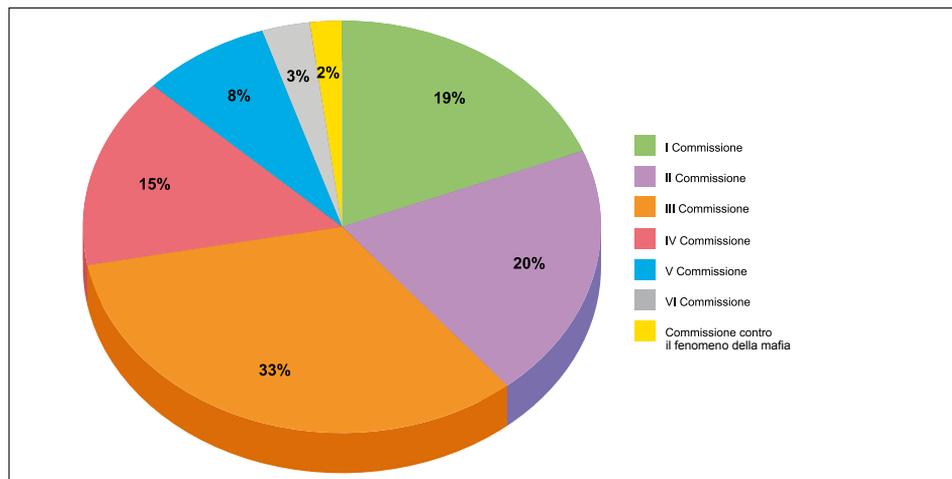
La tabella che segue evidenzia la ripartizione dei progetti di legge sulla base dell'assegnazione alla competente Commissione per la discussione di merito, mentre il successivo grafico 37 mostra invece la distribuzione percentuale dei progetti di legge per commissione referente.

Tab. 36 - Progetti di legge distribuiti per Commissione competente – VIII Leg.

COMMISSIONI	PDL
I Commissione "Affari Istituzionali e affari generali"	92
II Commissione "Bilancio Programmazione economica e attività produttive"	94
III Commissione "Attività sociali, sanitarie, culturali, formative"	158
IV Commissione "Assetto e utilizzazione del territorio – Protezione dell'ambiente"	73
V Commissione "Riforme e Decentramento"	35
VI Commissione "Affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero"	14
Commissione contro il fenomeno della mafia	11
TOTALE	477*

**N.B. Il totale dei progetti di legge assegnati alle Commissioni risulta superiore al totale di quelli presentati (n. 467) in quanto 3 di essi sono stati assegnati a più Commissioni*

Graf. 37 - Distribuzione percentuale progetti di legge per Commissione referente – VIII Leg.



I numeri attribuiscono alla terza Commissione consiliare il maggior carico istruttorio con 158 progetti assegnati per l'esame di merito, pari al 33% del totale.

Tra la I Commissione e la II Commissione si riscontra, invece, un sostanziale equilibrio con un carico istruttorio rispettivamente di 92 progetti assegnati alla I Commissione pari al 19% e di 94 progetti pari al 20% quelli assegnati alla II Commissione.

Il restante 28% è stato distribuito in misura maggiormente differenziata tra la IV Commissione con 73 Pdl, pari al 15% e la V Commissione con 35 Pdl, pari all'8%, la VI Commissione con 14 Pdl, pari al 3% e la Commissione contro il fenomeno della mafia con 11 Pdl, pari al 2%.

3.1.6 L'esito dei progetti di legge

La tabella 37 mostra l'esito a cui sono pervenuti i progetti di legge presentati nel corso dell'VIII legislatura sino al 31 dicembre 2009.

Tab. 37 - Esito progetti di legge VIII legislatura (5 maggio 2005-31 dicembre 2009)

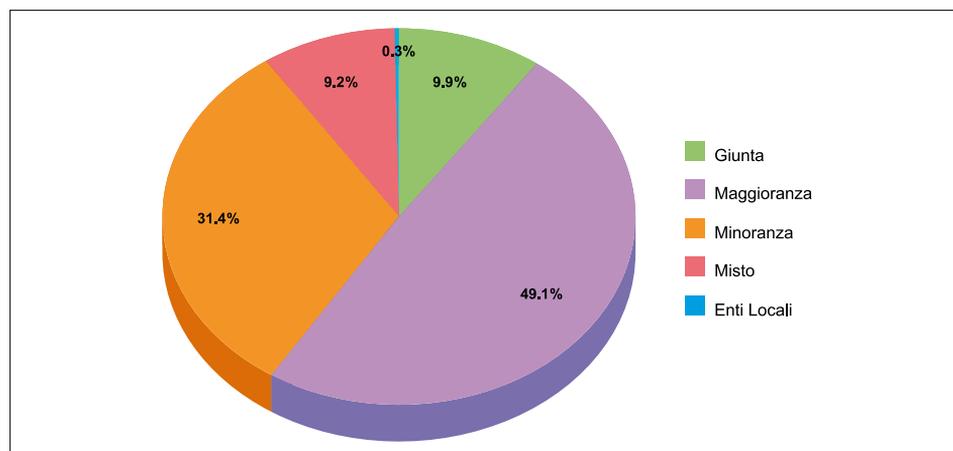
ESITO PROGETTI DI LEGGE	NR. PROGETTI
Giacenti	293
Approvati	174
TOTALE	467

La successiva tabella 38 ed il grafico 38 mostrano invece la distribuzione percentuale dei progetti di legge rimasti giacenti alla data del 31 dicembre 2009 in base al soggetto proponente.

Tab. 38 - Distribuzione percentuale Pdl giacenti al 31 dicembre 2009 in base al soggetto proponente

SOGGETTO PROPONENTE	PROGETTI DI LEGGE GIACENTI	
	NUMERO	%
Giunta	29	9,9%
Maggioranza	144	49,1%
Minoranza	92	31,4%
Misto	27	9,2%
EE. LL.	1	0,3%
TOTALE	293	100%

Graf. 38



Il numero dei progetti di legge approvati riportato nella tabella 37 (n. 174) risulta superiore, e quindi non corrispondente al numero totale delle leggi approvate (n. 159), perché 12 di queste sono frutto dell'abbinamento di più progetti di legge.

3.1.7 Il tasso di successo

Il tasso di successo dei progetti di legge, cioè il rapporto espresso in percentuale tra progetti di legge proposti nei primi cinquantasei mesi dell'VIII legislatura e i progetti di legge divenuti legge nello stesso periodo, offre un dato dal quale si evince un maggior successo dell'iniziativa legislativa della Giunta rispetto a quella del Consiglio.

Infatti, come viene evidenziato nella successiva tabella e nel grafico 39 al più cospicuo numero di proposte di legge di iniziativa consiliare (n. 350) non corri-

sponde un adeguato tasso di successo. Tanto è vero che, dai dati riportati emerge che le proposte di legge di iniziativa della Giunta hanno avuto un tasso di successo pari al 69% (79 leggi approvate su 114 D.L. presentati) mentre quello riferito all'iniziativa consiliare è pari all'22% (77 leggi approvate su 350 Pdl presentati).

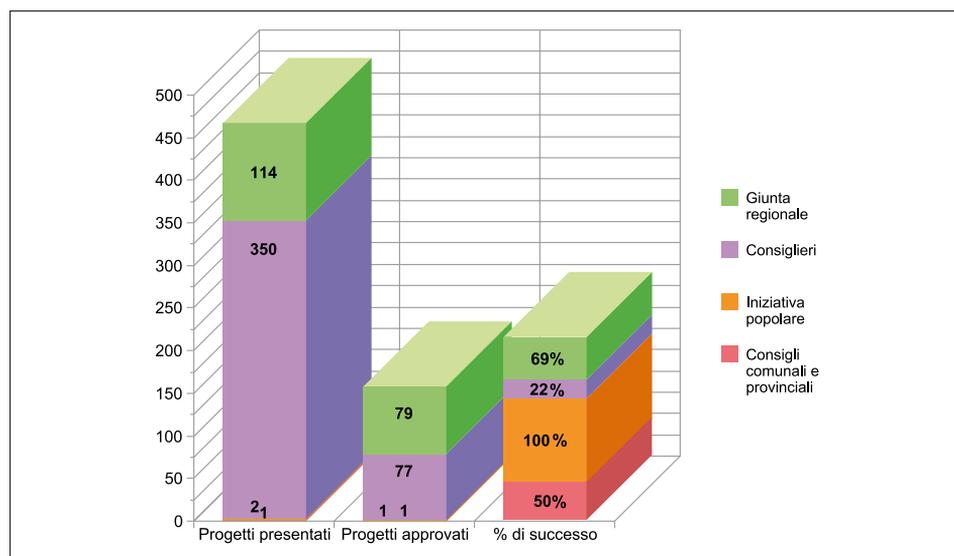
Tuttavia va sottolineato che il dato riferito al tasso di successo della Giunta è stato calcolato conteggiando i progetti di legge ad iniziativa vincolata.

Si precisa che ai fini dell'elaborazione dei dati sopra riportati non si sono conteggiate le leggi di iniziativa mista, frutto dell'abbinamento di proposte di legge di iniziativa dei Consiglieri e di Giunta.

Tab. 39 - Iniziativa legislativa e tasso di successo per soggetto proponente

PROPONENTI	PROGETTI PRESENTATI	PROGETTI APPROVATI	% DI SUCCESSO
Giunta regionale	114	79	69%
Consiglieri	350	77	22%
Consigli comunali e provinciali	2	1	50%
Iniziativa popolare	1	1	100%

Graf. 39 - Tasso percentuale di successo per soggetto proponente



PARTE QUARTA
L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE



L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

4. L'attività delle Commissioni e dell'Assemblea

In questa edizione del rapporto trova spazio una sezione dedicata all'attività delle Commissioni consiliari e dell'Assemblea.

Per una visione d'insieme più completa si è ritenuto opportuno esaminare i lavori a partire dall'inizio dell'VIII legislatura, offrendo, per ciascuna Commissione e per ciascun anno, i dati relativi a: numero e durata complessiva delle sedute; numero dei provvedimenti licenziati; audizioni, non comprendendo in questa voce l'attività conoscitiva interna, di cui si dirà nel successivo paragrafo 4.1.1.

Gli stessi dati sono stati resi relativamente all'attività dell'Assemblea.

4.1 Le Commissioni permanenti

Il paragrafo comprende dati e informazioni sulle attività delle Commissioni consiliari permanenti e su quella contro il fenomeno della mafia in Calabria, al fine di consentirne la valutazione sotto il profilo del rendimento istituzionale in questa ottava legislatura.

L'art 28 dello Statuto prevede l'istituzione di Commissioni permanenti rinviando al Regolamento interno il loro numero, la composizione e le modalità di funzionamento. Il medesimo articolo stabilisce, altresì, che in ogni caso venga prevista un'apposita Commissione preposta alla trattazione delle questioni relative ai rapporti con l'Unione Europea.

Ai sensi dell'art 28 del Regolamento interno sono istituite le seguenti sei Commissioni permanenti:

- I. Affari istituzionali e affari generali
- II. Bilancio, Programmazione economica e attività produttive
- III. Attività sociali, sanitarie, culturali, formative
- IV. Assetto e utilizzazione del territorio – Protezione dell'ambiente
- V. Riforme e decentramento
- VI. Affari dell'Unione europea e relazioni con l'estero

Con l'art. 33 del Regolamento interno è stata istituita la Commissione contro il fenomeno della mafia in Calabria.

Le tabelle che seguono contengono i dati per ogni singola Commissione, per come indicato nel precedente paragrafo.

Tab. 40 - Dati relativi alla I Commissione – VIII Leg.

PRIMA COMMISSIONE Affari Istituzionali e Affari Generali							
ANNO	SEDUTE	ORE DI ATTIVITÀ	PARERI SU PDL	PARERI SU PPA	PARERI SU ATTI DI GIUNTA	SOGGETTI AUDITI	PROVV.TI LICENZIATI
2005	2	2	/	/	/	/	/
2006	6	14	1	/	/	19	1
2007	11	21	4	1	/	12	5
2008	13	23	8	3	2	17	13
2009	6	7,30	3	1	3	1	7

Tab. 41 - Dati relativi alla II Commissione – VIII Leg.

SECONDA COMMISSIONE Bilancio, Programmazione Economica e Attività Produttive							
ANNO	SEDUTE	ORE DI ATTIVITÀ	PARERI SU PDL	PARERI SU PPA	PARERI SU ATTI DI GIUNTA	SOGGETTI AUDITI	PROVV.TI LICENZIATI
2005	7	40	4	8	/	4	12
2006	23	103	10	8	2	74	20
2007	28	100	10	15	2	36	27
2008	16	49	11	8	/	31	19
2009	20	57	22	28	8	34	58

Tab. 42 - Dati relativi alla III Commissione – VIII Leg.

TERZA COMMISSIONE Attività Sociali - Sanitarie - Culturali - Formative							
ANNO	SEDUTE	ORE DI ATTIVITÀ	PARERI SU PDL	PARERI SU PPA	PARERI SU ATTI DI GIUNTA	SOGGETTI AUDITI	PROVV.TI LICENZIATI
2005	2	4,30	1	1	1	/	3
2006	6	15	1	1	/	3	2
2007	6	10	2	1	3	/	6
2008	17	53	2	/	4	77	6
2009	12	22	6	3	6	7	15

Tab. 43 - Dati relativi alla IV Commissione – VIII Leg.

QUARTA COMMISSIONE Aspetto ed Utilizzazione del Territorio - Protezione dell'Ambiente							
ANNO	SEDUTE	ORE DI ATTIVITÀ	PARERI SU PDL	PARERI SU PPA	PARERI SU ATTI DI GIUNTA	SOGGETTI AUDITI	PROVV.TI LICENZIATI
2005	4	14,35	/	2	2	13	4
2006	13	35	2	4	1	38	7
2007	6	10	1	2	/	18	3
2008	18	32	12	/	4	10	16
2009	8	12	6	/	3	/	9

Tab. 44 - Dati relativi alla V Commissione – VIII Leg.

QUINTA COMMISSIONE Riforme e Decentramento							
ANNO	SEDUTE	ORE DI ATTIVITÀ	PARERI SU PDL	PARERI SU PPA	PARERI SU ATTI DI GIUNTA	SOGGETTI AUDITI	PROVV.TI LICENZIATI
2005	3	5,36	1	1	/	/	3*
2006	11	17	3	1	/	2	4
2007	1	1,45	/	/	/	/	/
2008	3	6,20	/	/	/	/	/
2009	1	2,30	/	/	/	/	/

**di cui una risoluzione*

Tab. 45 - Dati relativi alla VI Commissione – VIII Leg.

SESTA COMMISSIONE Affari dell'Unione Europea e Relazioni con l'Estero							
ANNO	SEDUTE	ORE DI ATTIVITÀ	PARERI SU PDL	PARERI SU PPA	PARERI SU ATTI DI GIUNTA	SOGGETTI AUDITI	PROVV.TI LICENZIATI
2005	3	15,15	/	/	/	11	/
2006	11	23	2	/	/	2	2
2007	6	14	/	3	/	5	3
2008	5	7	/	4	/	/	4
2009	9	11	2	4	2	3	8

Tab. 46 - Dati relativi alla Commissione contro il fenomeno della mafia in Calabria – VIII Leg.

COMMISSIONE CONTRO IL FENOMENO DELLA MAFIA IN CALABRIA							
ANNO	SEDUTE	ORE DI ATTIVITÀ	PARERI SU PDL	PARERI SU PPA	PARERI SU ATTI DI GIUNTA	SOGGETTI AUDITI	PROVV.TI LICENZIATI
2005	2	7,10	/	/	/	/	/
2006	4	6,30	2	/	/	/	2
2007	1	1,10	2	/	/	/	2
2008	7	7,30	2	/	/	10	3*
2009	1	circa 30 min.	/	/	1	/	1

**di cui un codice etico*

Confrontando i dati relativi all'attività delle varie Commissioni permanenti, svolta nel corso del 2009, emerge, quanto alle prime quattro e alla sesta, per tutte, un aumento dell'indice di produttività (provvedimenti, compresi i pareri, su sedute) rispetto agli anni precedenti, sempre nell'ambito dell'ottava legislatura.

Le altre due Commissioni, la quinta e la Commissione contro il fenomeno della mafia, sono sottratte alla valutazione, essendosi riunite una sola volta, anche per la specificità degli ambiti di competenza, che comporta una riduzione del numero dei provvedimenti loro assegnati.

Copiosa, anche rispetto al passato, è risultata l'attività della seconda Commissione "Bilancio, Programmazione economica e Attività produttive", che ha espresso parere su ben 58 provvedimenti, di cui 22 progetti di legge, 28 proposte di provvedimento amministrativo e 8 atti deliberativi di Giunta.

Questo dato, tuttavia, non deve far pensare ad una minore efficienza delle altre Commissioni rispetto alla seconda, essendo giustificato dalla competenza di quest'ultima.

Intanto essa, oltre a esprimere parere su progetti di legge sui quali ha competenza nel merito, valuta, dal punto di vista finanziario, progetti di competenza di altre Commissioni, sui quali queste si sono già espresse nel merito.

In particolare, dei 22 pareri resi su progetti di legge, 12 riguardano materie proprie, e sono soprattutto leggi di bilancio, mentre 10 sono resi non nel merito, ma sotto il profilo finanziario. Inoltre, dei 28 pareri espressi su proposte di provvedimento amministrativo, 23 riguardano i bilanci di enti sub-regionali.

Come già evidenziato nel rapporto del precedente anno, l'indice di produttività, che in sostanza è dato dal rapporto tra provvedimenti esaminati e numero di sedute dedicate, rappresenta un utile parametro per valutare l'attività politica nel suo complesso e non esclusivamente quella della singola Commissione, motivo per cui se ne fa ricorso, tuttavia non ci si può basare solo sul dato numerico della produzione, ma si deve valutare il contenuto, il contesto e il metodo, fermo restando il carattere puramente descrittivo del presente lavoro, che non vuol certo costituire una forma di valutazione e controllo, per i quali, tra l'altro, vi sono comunque gli organi competenti.

Ciò che rileva, dunque, ai nostri fini è soprattutto il metodo di lavoro, in particolare per quanto riguarda il coinvolgimento dei portatori di interessi, che si sostanzia nel ricorso alle audizioni, di cui si dirà nel successivo paragrafo.

In ogni caso, non si può non segnalare che, al di là dei numeri, il lavoro all'interno delle Commissioni richiede, da parte dei Consiglieri, un impegno e un'attenzione particolare, oltre che per il normale espletamento della loro funzione, anche in considerazione della responsabilità diretta cui gli stessi sono esposti.

Esaminando, comunque, i dati complessivi si riscontra, negli anni, una crescita generalizzata dell'indice di produttività (provvedimenti, compresi i pareri, su sedute) per la I, la II, la IV e la VI Commissione, mentre per la terza detto indice ha un andamento alternato. Prendendo in considerazione la produttività di tutte e sei le Commissioni riferita all'intera ottava legislatura, si può notare che l'anno con il più alto indice di produttività, dato dal rapporto provvedimenti/sedute, è stato proprio il 2009 con un indice dell'1,7. Seguono nell'ordine il 2005 con lo 0,91, il 2007 con lo 0,77 e il 2008 con lo 0,75. L'anno con l'indice più basso, 0,47, è stato il 2006. Tuttavia, va ribadito che l'indice di produttività non tiene conto della complessità del carico istruttorio né del tempo impegnato nelle audizioni.

4.1.1 Le audizioni e l'attività conoscitiva interna

Nelle tabelle è stato reso il dato relativo al numero delle audizioni effettuate su proposte di legge o di provvedimento amministrativo, e non anche dell'attività conoscitiva interna. Ciò per il motivo che, nonostante l'attività impegni non poco le Commissioni, un dato numerico su quest'ultima è poco significativo, soprattutto per il numero limitato dei soggetti coinvolti. Intanto è da precisare che con questa terminologia si fa riferimento al contributo chiesto agli Assessori, o a soggetti interni all'Amministrazione, da parte delle Commissioni, su tematiche di loro interesse che possono influire sulla legislazione e non anche agli interventi degli Assessori in veste di relatori di progetti o proposte o comunque resi in rappresentanza della Giunta. Ad esempio non si tiene in considerazione l'intervento pur considerevole dell'Assessorato al Bilancio in sede di approvazione dei provvedimenti finanziari e di bilancio, in II Commissione. Il ricorso a questo metodo di lavoro è segno del coinvolgimento della Giunta nell'attività delle Commissioni, con finalità sia di approfondimento e confronto che di controllo, come si evince dai casi di seguito indicati.

La I commissione, insieme con la IV, ha ascoltato i rappresentanti della Sorical e il sindaco di un comune della Calabria sulla problematica delle risorse idriche.

La II commissione, se pure in occasione della discussione sulla proposta di legge di bilancio, ha dedicato un'intera seduta (12 maggio 2009) ad un approfondimento della tematica dei contratti derivati, sulla base dell'illustrazione di una relazione, da parte del competente assessore. Altre indagini hanno riguardato il contenuto di atti di bilancio di enti strumentali, di cui sono stati ascoltati i rispettivi direttori generali (4 marzo 2009).

Su problematiche riguardanti la fondazione FIELD ne è stato ascoltato il Presidente.

In IV Commissione non vi sono state audizioni su proposte, ma approfondimenti su tematiche varie. Oltre al caso, appena considerato, della seduta congiun-

ta con la I, la Commissione ha ascoltato il dirigente di Trenitalia Cargo Sud sulla paventata chiusura dello scalo merci di Lamezia Terme; nonché il Capo Compartimento ANAS, sulle strategie che questa intende adottare in relazione ai Fondi Fas 2007/2009, in particolare sulla trasversale delle Serre.

Sulla proposta di legge in materia sismica sono stati ascoltati tecnici dell'Assessorato (23 settembre).

In Commissione Riforme, nell'unica seduta, è intervenuto il delegato alle Riforme dal Presidente della Giunta, per discutere delle problematiche da affrontare, in particolare, quanto a modifiche dello Statuto, legge elettorale e relativi tempi da rispettare.

In sesta Commissione l'Assessore con delega all'emigrazione ha partecipato al dibattito sulle modifiche alla legge reg. n. 33 del 29 dicembre 2004 recante "Norme in favore dei Calabresi nel mondo e sul coordinamento delle relazioni esterne".

Per quanto riguarda le audizioni, invece, portano con sé il vantaggio non solo di offrire una più approfondita conoscenza tecnica, ma anche di meglio realizzare il principio di democraticità, mediante il coinvolgimento degli attori sociali nelle scelte politiche e legislative. Come si desume dalle tabelle quasi tutte le Commissioni vi hanno fatto ricorso e la maggiore frequenza che si riscontra in alcune è dovuta all'ambito di competenza loro assegnato e quindi al contenuto e alle ricadute dei provvedimenti adottati.

La Prima Commissione ha ascoltato i rappresentanti dell'ABI su una proposta di legge recante "Istituzione dell'Albo regionale calabrese delle banche".

La Seconda Commissione ha dato spazio alle audizioni non solo in occasione dell'esame delle proposte di legge di bilancio, ma anche quando oggetto di discussione sono state altre proposte, di legge o di provvedimento amministrativo. In particolare, sul bilancio sono stati ascoltati rappresentanti di associazioni di categoria, professionali, imprenditoriali, sindacali, territoriali, rappresentanti istituzionali o di enti e fondazioni, su questioni di rispettivo interesse, per un totale di 19 audizioni. Altre audizioni si sono tenute in occasione dell'esame dei progetti di legge in materia di agriturismo, di raccolta funghi, di tutela delle imprese e sviluppo economico, per un totale di 15.

La Terza Commissione, nel discutere il piano di dimensionamento scolastico anno 2009/2010, ha ascoltato gli assessori competenti delle province di Cosenza, Reggio Calabria, Vibo Valentia e Crotone. Nell'esame del progetto di legge in materia di ricerca scientifica e innovazione tecnologica vi è stata l'audizione di un docente dell'Università della Calabria. I rappresentanti regionali di Cisl e Uil sono stati ascoltati sulla proposta di legge sul ripiano del disavanzo di esercizio per l'anno 2008 e l'accordo con lo Stato per il rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale.

Per quanto riguarda la Quarta Commissione si rinvia a quanto detto sopra a proposito dell'attività di indagine conoscitiva.

In Sesta Commissione, sulle modifiche alla legge regionale n. 33 del 29 dicembre 2004 recante "Norme in favore dei Calabresi nel mondo e sul coordinamento delle relazioni esterne" sono stati ascoltati i rappresentanti della Consulta regionale per l'emigrazione, mentre rappresentanti CNA artigianato e piccole imprese e di Cassartigiani hanno avuto voce sul parere 67/8^, che la Commissione ha dovuto rendere sulla deliberazione numero 237 del 24 aprile 2009 della Giunta regionale, recante: "Approvazione delle direttive di attuazione riferite ai regimi di aiuto e strumenti di incentivazione per la concessione di aiuti a finalità regionale".

4.2 L'attività dell'Assemblea

Anche per l'Assemblea si vuole offrire una visione sintetica della produzione legislativa e non solo di essa riferita alla presente legislatura.

In altre sezioni di questo lavoro ci si è soffermati nel dettaglio sulla qualità, sul contenuto, sulla durata dell'iter di approvazione delle leggi adottate nel corso del 2009.

In questo paragrafo, a fini riassuntivi e per consentire una immediata cognizione della quantità dei provvedimenti posti in essere e della variazione della stessa, si riporta una tabella in cui, dal maggio 2005 fino a tutto il 2009, anno per anno, vengono indicate le deliberazioni a contenuto legislativo e quelle a contenuto provvedimentale, nonché il numero di sedute e delle ore di attività dell'Assemblea. Si specifica che nella tabella che segue, si dà atto del numero delle deliberazioni a contenuto legislativo, non delle leggi promulgate, nell'anno di riferimento. Ad esempio sia nel 2005 che nel nell'anno appena trascorso, alcune deliberazioni del mese di dicembre sono state pubblicate, come legge, nell'anno successivo con nuova numerazione, ciò giustifica la differenza fra numero di deliberazioni e numero di leggi promulgate nell'anno.

Tab. 47 - Attività Assemblea VIII Leg. (5 maggio 2005 – 31 dicembre 2009)

INDICATORI DI ATTIVITÀ	2005*	2006	2007	2008	2009	TOTALE
Deliberazioni approvate a contenuto legislativo	11	20	24	46	61	162
Atti non legislativi	52	39	50	66	40	247
Sedute	15	14	13	19	15	76
Ore di attività	97	85	103	115	80	480

*5 maggio - 31 dicembre 2005

4.3 La Conferenza dei Capi gruppo

La Conferenza dei Presidenti di Gruppo, così come prevede l'articolo 15 del Regolamento interno, è presieduta dal Presidente del Consiglio, il quale la convoca con lo scopo di esaminare il programma ed il calendario dei lavori del Consiglio, secondo le procedure previste dal successivo articolo 38 del Regolamento, e ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Nel corso di questa ottava legislatura (5 maggio 2005 – 31 dicembre 2009) la Conferenza dei Presidenti di Gruppi si è riunita 108 volte per complessive 297,25 ore.

La tabella che segue dà contezza di quanto sopra riportato distribuendo il numero delle sedute e delle ore di attività per ogni anno riferito a questa ottava legislatura.

Tab. 48 - Dati relativi attività Conferenza Capigruppo – VIII Leg.

ANNO	SEDUTE	ORE
2005	12	27,30
2006	20	46
2007	22	63,53
2008	30	81,05
2009	24	79,15
TOTALE	108	297,25

Come si può notare dai dati su esposti, l'attività della Conferenza dei capigruppo nel corso della legislatura si è mantenuta costante.

Oltre alla programmazione dei lavori del Consiglio ed alla definizione del calendario delle priorità dell'Aula e delle Commissioni, la Conferenza, sempre più frequentemente, è stata non solo sede di dibattiti politico istituzionali su rilevanti temi e questioni (dal federalismo fiscale, ai costi della politica, ai rapporti tra Giunta e Consiglio, alla riforma dello Statuto al sistema sanitario regionale), ma anche luogo per convenire sulla necessità di appositi interventi legislativi e per ascoltare informative degli assessori su materie di loro competenza o loro anticipazioni su disegni di legge in corso di elaborazione.

In particolare nel corso del 2009 si conferma il ruolo preponderante di tale organismo in occasione dell'esame di tre importanti proposte di legge: la prima riguardante le modifiche alla legge elettorale (P.d.L. n. 387/8^a e 388/8^a), la seconda quella concernente la riduzione dei costi di funzionamento del Consiglio (P.d.L. n. 398/8^a) ed infine la proposta di legge statutaria n. 10/8^a.

PARTE QUINTA

I RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO



I RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO

5. Il controllo

In questa quinta parte viene trattato un argomento del tutto nuovo che riguarda, in particolare, la funzione di controllo esercitata da parte del Consiglio attraverso i suoi tradizionali strumenti di sindacato ispettivo e di indirizzo politico. Tra gli strumenti previsti a tal fine e disciplinati dal Regolamento interno ricordiamo le interpellanze e le interrogazioni per quanto concerne gli atti ispettivi, mentre relativamente agli atti di indirizzo politico vanno menzionate le mozioni, gli ordini del giorno e le risoluzioni.

5.1 Il sindacato ispettivo (interpellanze ed interrogazioni)

Nell'ambito delle proprie prerogative, così come sancito dall'art. 24 dello Statuto, ogni Consigliere può formulare atti di sindacato ispettivo (interrogazioni e interpellanze) nelle forme e secondo le procedure disciplinate dal Regolamento interno.

5.1.1 Le interrogazioni

L'interrogazione rappresenta un atto ispettivo cui ciascun consigliere può ricorrere e consiste nella semplice domanda rivolta alla Giunta regionale per avere informazioni o spiegazioni su fatti o questioni che ne investano la competenza. L'interrogazione può essere a risposta scritta, a risposta orale e a risposta immediata. Le relative modalità di presentazione e di risposta sono disciplinate dagli articoli 121 e 122 del Regolamento interno.

In questa ottava legislatura sono state presentate 420 interrogazioni, di cui 294 a risposta scritta e 126 a risposta orale.

Nel medesimo periodo hanno ricevuto risposta 41 interrogazioni a risposta scritta.

Le tabelle che seguono danno contezza dei dati sopra indicati.

Tab. 49

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA			
ANNO	INTERROGAZIONI PRESENTATE	HANNO AVUTO RISPOSTA	IN ATTESA DI RISPOSTA
2005	15	3	12
2006	60	22	38
2007	48	4	44
2008	77	2	75
2009	94	10	84
TOTALI	294	41	253

Tab. 50

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE			
ANNO	INTERROGAZIONI PRESENTATE	HANNO AVUTO RISPOSTA	IN ATTESA DI RISPOSTA
2005	22	/	22
2006	39	/	39
2007	36	/	36
2008	12	/	12
2009	17	/	17
TOTALI	126	/	126

Nelle successive tabelle i dati sopra riportati vengono distribuiti per iniziativa e per macrosettore. Vengono messi in evidenza innanzitutto quelli inerenti all'anno 2009.

Tab. 51 - Interrogazioni distinte per iniziativa - Anno 2009

LIVELLI DI AGGREGAZIONE	NR. INTERROGAZIONI
Interrogazioni presentate da un solo consigliere	105
presentate da più consiglieri appartenenti allo stesso gruppo	1
presentate da un intero gruppo	0
presentate da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	0
presentate da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	1
Intera maggioranza	0
Maggioranza/Minoranza	4
TOTALI	111

I dati appena illustrati, sommati a quelli degli anni precedenti, offrono una visione globale dell'intera ottava legislatura, così come illustrarti nella successiva tabella.

Tab. 52 - Interrogazioni distinte per iniziativa - VIII Leg. (5 maggio 2005 - 31 dicembre 2009)

LIVELLI DI AGGREGAZIONE	NR. INTERROGAZIONI
Interrogazioni presentate da un solo consigliere	403
presentate da più consiglieri appartenenti allo stesso gruppo	5
presentate da un intero gruppo	1
presentate da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	2
presentate da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	4
Maggioranza/Minoranza	5
TOTALI	420

Tab. 53 - Interrogazioni distinte per macrosettore - VIII Leg. (5 maggio 2005 - 31 dicembre 2009)

MACROSETTORE	2005	2006	2007	2008	2008	TOTALE
Ordinamento istituzionale	2	19	7	9	11	48
Sviluppo economico e attività produttive	6	13	11	16	17	63
Territorio, ambiente e infrastrutture	9	23	20	9	27	88
Servizi alla persona e alla comunità	17	39	44	54	56	210
Finanza regionale	3	4	3	1	0	11
TOTALI	37	98	85	89	111	420

La lettura dei dati riportati nella precedente tabella 52 mostrano in maniera evidente che quasi nella totalità dei casi (n. 403 interrogazioni su un totale di n. 420) le interrogazioni sono state presentate da un solo consigliere.

Circa i macrosettori interessati dall'attività di sindacato ispettivo, i dati, come definiti nella precedente tabella 53, confermano la particolare attenzione dedicata ai "Servizi alla persona e alla comunità". Infatti, le 210 interrogazioni presentate, relative all'anzidetto macrosettore, costituiscono il 50% del totale di quelle complessivamente presentate nel periodo di riferimento. Si sottolinea, altresì, che la maggior parte di esse hanno riguardato questioni inerenti il sistema sanitario regionale e servizi sociali e assistenza.

5.1.2 Le interpellanze

L'interpellanza, così come dispone l'art. 120 del Regolamento interno, è anch'essa un atto ispettivo cui ciascun consigliere regionale ha potere di ricorrere per interpellare la Giunta circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta per riscontrarne la coerenza con l'indirizzo politico e il programma di governo.

Durante l'arco di questa ottava legislatura questo strumento di sindacato non è stato quasi mai utilizzato, infatti sono solo due le interpellanze presentate e le ritroviamo nell'anno 2008.

Dai dati sopra riportati risulta in modo del tutto evidente che lo strumento di sindacato più utilizzato nei confronti dell'esecutivo è l'interrogazione che, da sola, rappresenta quasi il 100% del totale.

Va inoltre evidenziato che nella quasi totalità dei casi la maggior parte delle interrogazioni, al pari dei progetti di legge, sono state presentate da un solo consigliere.

5.2 L'indirizzo politico (mozioni e ordini del giorno)

Per l'esercizio del suo mandato il Consigliere regionale può formulare, ai sensi del citato articolo 24 dello Statuto, anche atti di indirizzo politico (mozioni e ordini del giorno) nelle forme e secondo le procedure disciplinate dal Regolamento interno.

5.2.1 Le mozioni

La mozione è uno degli atti di prerogativa dei consiglieri, con cui gli stessi concorrono a determinare l'indirizzo politico, sociale ed economico della Regione. Ciascun consigliere può presentare mozioni al fine di promuovere una deliberazione del Consiglio regionale su un determinato argomento.

La disciplina di tale atto consiliare è prevista espressamente all'art. 119 del Regolamento del Consiglio, il quale ne specifica le modalità di presentazione, di discussione e di approvazione.

Nel corso di questa ottava legislatura, come risulta dalla tabella che segue, sono state presentate n. 65 mozioni, di cui nove sono state discusse ed approvate mentre una è stata ritirata.

Va osservato che 6 sono state approvate all'unanimità mentre solo una è stata approvata a maggioranza.

Tab. 54 - Mozioni presentate, approvate e ritirate nell'VIII Leg. - (5 maggio 2005 - 31 dicembre 2009)

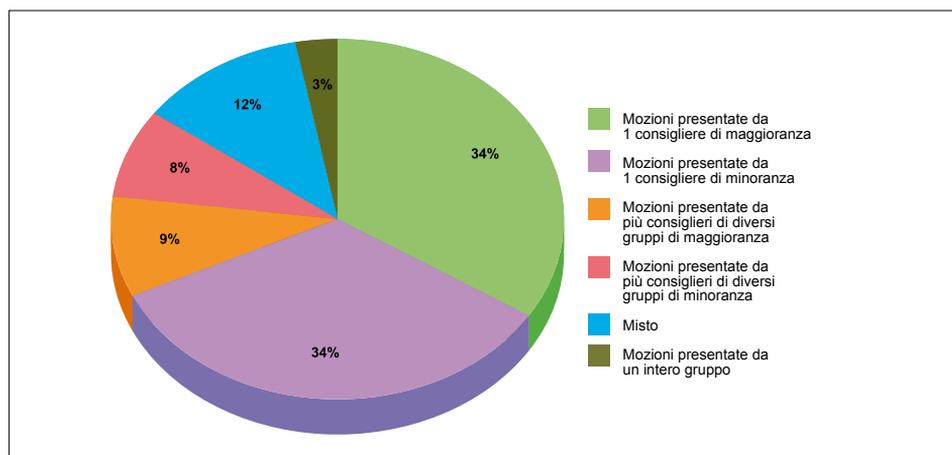
ANNO	MOZIONI PRESENTATE	DISCUSSE ED APPROVATE	RITIRATE
2005	18	1	1
2006	12	3	/
2007	19	1	/
2008	7	2	/
2009	65	9	1
TOTALI	55	7	1

La successiva tabella offre una visione completa delle mozioni distribuite per iniziativa.

Tab. 55 - Mozioni distinte per iniziativa - VIII Leg. (5 maggio 2005 - 31 dicembre 2009)

LIVELLI DI AGGREGAZIONE	NR. MOZIONI
Mozioni presentate da 1 consigliere di maggioranza	22
Mozioni presentate da 1 consigliere di minoranza	22
Mozioni presentate da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	6
Mozioni presentate da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	5
Misto	8
Mozioni presentate da un intero gruppo	2
TOTALI	65

Graf. 40



Valutando i dati sotto il profilo dell'iniziativa, si rileva un sostanziale equilibrio quantitativo di atti presentati da maggioranza e minoranza.

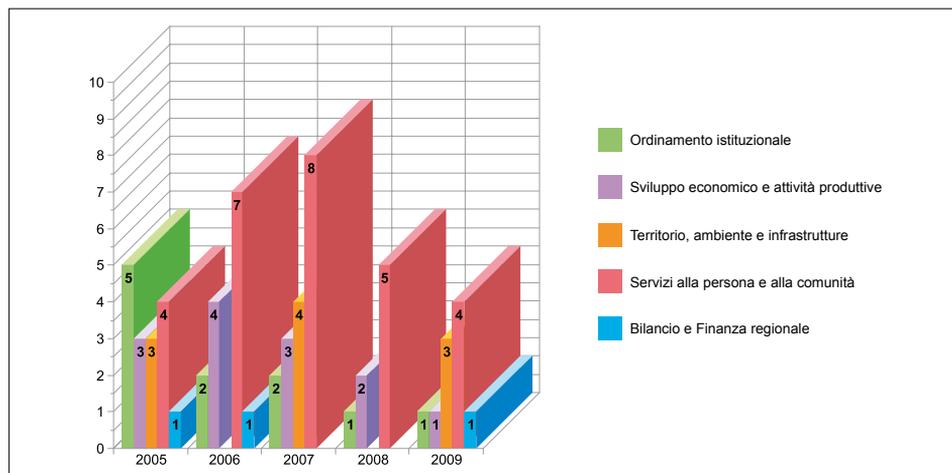
Va sottolineato, inoltre, la presenza di iniziativa mista (iniziativa, cioè, congiunta maggioranza/minoranza).

La successiva tabella offre un'analisi dei dati per macrosettore.

Tab. 56 - Mozioni distinte per macrosettore - VIII Leg. (5 maggio 2005 - 31 dicembre 2009)

MACROSETTORE	2005	2006	2007	2008	2009	TOTALE
Ordinamento istituzionale	5	2	2	1	1	11
Sviluppo economico e attività produttive	3	4	3	2	1	13
Territorio, ambiente e infrastrutture	3	/	4	/	3	10
Servizi alla persona e alla comunità	4	7	8	5	4	28
Bilancio e finanza regionale	1	1	/	/	1	3
Multisettores	/	/	/	/	/	/
TOTALE	16	14	17	8	10	65

Graf. 41



I dati sopra riportati sottolineano come in questa ottava legislatura le mozioni presentate, al pari delle interrogazioni, hanno interessato maggiormente il macro-settore “*Servizi alla persona e alla comunità*”.

5.2.2 Gli ordini del giorno

L’ordine del giorno è uno strumento d’indirizzo e di manifestazione di volontà su un argomento accessorio rispetto all’argomento in discussione in assemblea. L’art. 91 del Regolamento interno prevede che prima della discussione generale, durante o subito dopo, possono essere presentati da ciascun consigliere ordini del giorno concernenti il contenuto delle disposizioni del progetto di legge, che ne determinino o ne specificino il contenuto. La durata di ogni intervento del proponente, necessaria per illustrare l’ordine del giorno, non può superare i dieci minuti. Sono votati, di norma, prima del passaggio alla discussione degli articoli.

Ciò nonostante, nella quasi totalità dei casi, gli ordini del giorno approvati non hanno riguardato i progetti di legge in discussione.

Nel corso di questa ottava legislatura, come risulta dalla tabella che segue, sono stati presentati n. 47 ordini del giorno, di cui 39 discussi ed approvati.

Tab. 57 - Ordini del giorno - VIII Leg. - (5 maggio 2005 - 31 dicembre 2009)

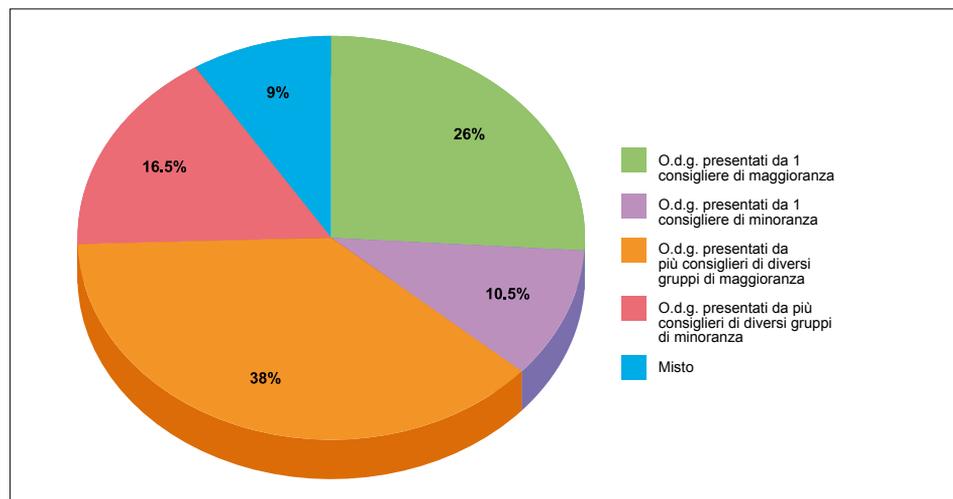
ANNO	ORDINI DEL GIORNO ANNUNZIATI	DISCUSSI ED APPROVATI	SOLO DISCUSSI
2005	7	7	/
2006	9	8	/
2007	9	5	2
2008	14	11	1
2009	8	8	/
TOTALI	47	39	3

La successiva tabella offre una visione completa degli ordini del giorno distribuiti per iniziativa.

Tab. 58 - Ordini del giorno distinti per iniziativa - VIII Leg.

LIVELLI DI AGGREGAZIONE	NR. O.D.G.
O.d.g. presentati da 1 consigliere di maggioranza	12
O.d.g. presentati da 1 consigliere di minoranza	5
O.d.g. presentati da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	18
O.d.g. presentati da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	8
Misto	4
O.d.g. presentate da un intero gruppo	0
TOTALI	47

Graf. 42

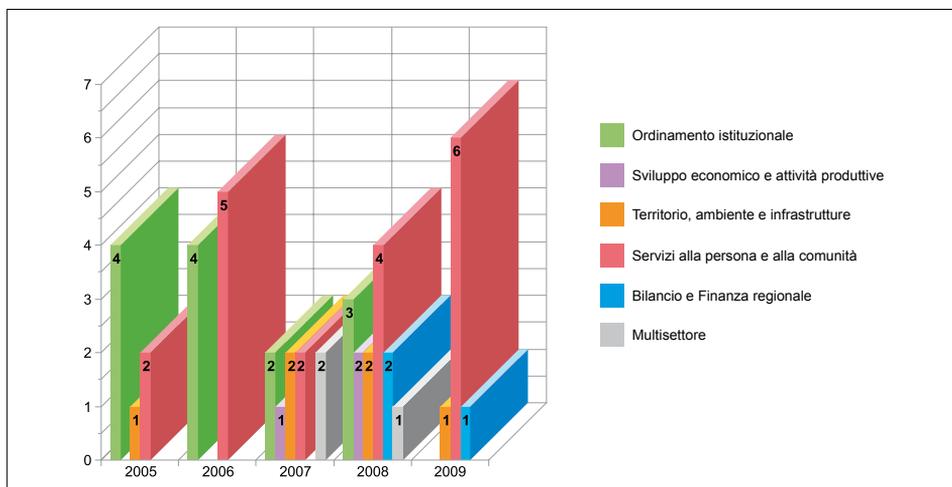


La successiva tabella offre un'analisi dei dati per macrosettore.

Tab. 59 - Ordini del giorno per macrosettore – VIII Leg.

MACROSETTORE	2005	2006	2007	2008	2009	TOTALE
Ordinamento istituzionale	4	4	2	3	0	13
Sviluppo economico e attività produttive	0	0	1	2	0	3
Territorio, ambiente e infrastrutture	1	0	2	2	1	6
Servizi alla persona e alla comunità	2	5	2	4	6	19
Bilancio e finanza regionale	0	0	0	2	1	3
Multisetto	0	0	2	1	0	3
TOTALE	7	9	9	14	8	47

Graf. 43



I dati sopra riportati evidenziano come in questa ottava legislatura gli ordini del giorno presentati hanno interessato maggiormente i macrosettori “Servizi alla persona e alla comunità” e “Ordinamento istituzionale” che con 13 O. d. g. ciascuno coprono il 72% del totale.

5.3 I rapporti Giunta-Consiglio.

Adempimenti successivi all'adozione delle leggi regionali.

Nel precedente rapporto era stata condotta un'analisi delle leggi approvate nel 2008, finalizzata a rilevare specificamente le singole disposizioni che demandava-

no, ad una fase successiva, l'effettiva attuazione delle stesse, attraverso l'adozione di successivi atti di competenza, per lo più, della Giunta.

Tale analisi è stata operata anche nei confronti delle 58 leggi approvate nel corso del 2009. L'analisi ha evidenziato che le leggi approvate contengono numerosi rinvii ad atti successivi, di competenza della Giunta.

In particolare è prevista l'adozione di regolamenti d'attuazione, piani e programmi, linee guida e misure varie.

Nelle successive tabelle, attraverso l'esame specifico di ciascun tipo di atto, si dà contezza di quanto sopra.

a) Attività regolamentare

Ben 12 disposizioni di legge rimandano a successivi regolamenti, la loro attuazione e l'individuazione della normativa di dettaglio, affidando, quasi sempre, alla Giunta un termine per l'adozione (il che può, in parte, spiegare il dato significativo che ha offerto nel 2009 la produzione regolamentare).

Tuttavia questa attività non è svolta del tutto autonomamente dall'organo esecutivo. Infatti, in più della metà dei casi, il regolamento può essere adottato, solo, dopo aver richiesto il parere della Commissione consiliare competente. Rimane dunque in capo al Consiglio il controllo sul contenuto della normativa regolamentare, anche se, come detto, non su tutta.

Nella successiva tabella riepilogativa si dà contezza delle disposizioni di legge che prevedono l'adozione di singoli regolamenti, del termine per l'adozione del regolamento, dell'eventuale previsione della richiesta di un parere alla Commissione e dell'eventuale effettiva adozione.

Tab. 60 - Disposizioni di legge che prevedono l'adozione di singoli regolamenti

Estremi legge	Articoli e commi	Termine per l'adempimento	Previsione parere Commissione	Effettiva adozione
L.R. n. 9/2009	Art. 36	SI	NO	NO
L.R. n. 11/2009	Art. 2, c. 6	NO	SI	SI
L.R. n. 11/2009	Art. 3, c. 2	SI	NO	NO
L.R. n. 14/2009	Art. 29, c. 1	SI	SI	NO
L.R. n. 15/2009	Art. 3	SI	SI	NO
L.R. n. 15/2009	Art. 6	SI	SI	NO
L.R. n. 19/2009	Art. 62, c. 1	NO	SI	NO
L.R. n. 25/2009	Art. 14	NO	NO	SI
L.R. n. 28/2009	Art. 15	SI	SI	NO
L.R. n. 35/2009	Art. 16	SI	NO	SI
L.R. n. 40/2009	Art. 7	SI	NO	NO
L.R. n. 41/2009	Art. 12	SI	SI	NO
L.R. n. 50/2009	Art. 1, c. 6	NO	NO	NO

b) Attività di programmazione e pianificazione.

La legislazione 2009 caratterizza, inoltre, l'attività amministrativa della Regione come attività programmata e pianificata.

In particolare, la maggior parte delle disposizioni che rinviano all'adozione di piani e programmi sono contenute nel collegato alla finanziaria, L.R. 19/2009. È sulla base di questi atti che si provvederà all'erogazione di contributi in diversi ambiti o all'adozione di misure di contenimento o, al contrario, di sostegno.

Quindi, si individuano i piani per gli interventi per le calamità naturali, un programma annuale per la cultura o i programmi in materia di solidarietà sociale e sostegno alle famiglie o per gli interventi per opere pubbliche di interesse degli enti locali.

Sempre come esempio, pianificata deve essere la prevista riduzione di commissioni, comitati, enti, fondazioni in *house* ed organismi vari.

Altre leggi, meglio specificate nella tabella a seguire, che rinviano a piani e programmi per l'esercizio dell'attività amministrativa, hanno contenuto specifico. Si tratta delle leggi, per citarne qualcuna, sull'attività agrituristica, sull'accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati, sull'inquinamento acustico, sul servizio civile.

Anche per questo tipo di attività non vi è una competenza esclusiva della Giunta.

Per la portata anche politica degli atti da assumere, in più della metà dei casi è direttamente il Consiglio che, su proposta della Giunta, approva il piano o il programma, svolgendo così un ruolo di protagonista nell'adozione di detti strumenti. Per il resto, invece, il ruolo è semplicemente di controllo e si esercita attraverso il parere della Commissione, talvolta vincolante.

Solo in quattro casi si prescinde anche dal parere. In uno, ulteriore, è prevista la semplice trasmissione alla Commissione di un piano triennale (Misure di razionalizzazione e contenimento della spesa di funzionamento, art. 22, c. 2, L.R. 19/2009).

Tab. 61 - Disposizioni che rinviano all'adozione di piani e programmi

Estremi legge	Articoli e commi	Termine per l'adempimento	Previsione parere Commissione	Previsione approvazione del Consiglio
L.R. n. 11/2009	Art. 5, c. 2	NO	SI	
L.R. n. 14/2009	Art. 16, c. 4	NO		SI
L.R. n. 14/2009	Art. 23, c. 1	NO	NO	NO
L.R. n. 18/2009	Art. 2, c. 3	SI	SI	
L.R. n. 19/2009	Art. 1, c. 3	SI	SI	
L.R. n. 19/2009	Art. 2, c. 9	SI	SI	
L.R. n. 19/2009	Art. 4, c. 2	NO	SI	
L.R. n. 19/2009	Art. 7, c. 2	NO	SI	
L.R. n. 19/2009	Art. 15	NO	SI	
L.R. n. 19/2009	Art. 16, c. 2	SI	SI	
L.R. n. 19/2009	Art. 19, c. 9	NO		SI
L.R. n. 19/2009	Art. 22, c. 2	NO	Sola trasmissione	
L.R. n. 19/2009	Art. 29, c. 1	NO		SI
L.R. n. 19/2009	Art. 30, c. 1	SI		SI
L.R. n. 24/2009	Art. 6, c. 1	NO		SI
L.R. n. 34/2009	Art. 14, c. 1 e 2	NO		SI
L.R. n. 34/2009	Art. 14, c. 3			
L.R. n. 40/2009	Art. 6	NO	NO	
L.R. n. 41/2009	Art. 7, c. 1	NO		SI
L.R. n. 47/2009	Art. 3, c. 2	SI	NO	

c) Attività di determinazione di linee guida e misure.

Oltre che a regolamenti, piani e programmi, le leggi rinviano all'adozione di linee guida e misure, che vede, talvolta, l'intervento delle Commissioni consiliari. Tuttavia per questi adempimenti, proprio per la natura tipicamente tecnica degli atti da adottare, solo in pochi casi (6 su 23), è prevista la richiesta di parere alle Commissioni consiliari competenti (Misure di contenimento della spesa farmaceutica L.R. 11/2009, art. 3, c. 6; Criteri per perseguimento obiettivi di snellimento e semplificazione amministrativa, nel sistema cooperativo agricolo, L.R. 19/2009, art. 5, c. 7; Provvedimenti in materia di IRAP, L.R. 19/2009, art. 39, c. 2; Criteri per la classificazione acustica del territorio comunale, L.R. 34/2009, art. 7, c. 1; Criteri per la predisposizione dei piani di risanamento acustico per le infrastrutture di tipo lineare, L.R. 34/2009, art. 15, c. 1; Individuazione basi operative servizio di elisoccorso, L. R. 37/2009, art. 1, c. 2).

In particolare, la legge 34/2009, in materia di inquinamento acustico, contiene, da sola, ben 9 rinvii ad atti contenenti linee guida o criteri, quasi tutti di competenza esclusiva della Giunta.

Nella tabella a seguire, oltre ai riferimenti normativi, è riportato il dato circa la

previsione di un termine per l'adempimento e circa la previsione della richiesta di parere alle Commissioni consiliari.

Tab. 62 - Disposizioni che rinviando all'adozione di linee guida e misure

Estremi legge	Articoli e commi	Termine per l'adempimento	Previsione parere Commissione
L.R. n. 11/2009	Art. 3, c. 5	SI	NO
L.R. n. 11/2009	Art. 3, c. 6	SI	SI
L.R. n. 19/2009	Art. 2, c. 11	NO	NO
L.R. n. 19/2009	Art. 5, c. 5	NO	NO
L.R. n. 19/2009	Art. 5, c. 7	NO	SI
L.R. n. 19/2009	Art. 19, c. 7	SI	NO
L.R. n. 19/2009	Art. 23, c. 3	SI	NO
L.R. n. 19/2009	Art. 39, c. 2	NO	SI
L.R. n. 19/2009	Art. 60, c. 14	SI	NO
L.R. n. 19/2009	Art. 70	SI	NO
L.R. n. 22/2009	Art. 4, c. 3	NO	NO
L.R. n. 22/2009	Art. 6, c. 1	NO	NO
L.R. n. 28/2009	Art. 28, c. 7	NO	NO
L.R. n. 34/2009	Art. 3, c. 4	SI	NO
L.R. n. 34/2009	Art. 7, c. 1	SI	SI
L.R. n. 34/2009	Art. 12, c. 6	SI	NO
L.R. n. 34/2009	Art. 15, c. 1	SI	SI
L.R. n. 34/2009	Art. 16, c. 1	SI	NO
L.R. n. 34/2009	Art. 16, c. 2	NO	NO
L.R. n. 34/2009	Art. 19, c. 2	SI	NO
L.R. n. 34/2009	Art. 23	SI	NO
L.R. n. 34/2009	Art. 24, c. 1	SI	NO
L.R. n. 37/2009	Art. 1, c. 2	NO	SI

d) Ulteriori adempimenti

Nell'ambito dei rapporti Giunta - Consiglio si segnalano ulteriori adempimenti volti ad assicurare un controllo o comunque una cooperazione fra i due organi. È prevista, infatti, la trasmissione di relazioni al Consiglio, oppure di rapporti o informative, volta a consentire un monitoraggio sull'attuazione delle norme approvate dallo stesso e una valutazione sul raggiungimento degli obiettivi. La trasmissione può riguardare anche atti amministrativi. La L.R. n. 11/2009, sul disavanzo del servizio sanitario regionale, prevede la trasmissione alla Commissione consiliare competente delle relazioni inviate trimestralmente dalle ASP e dalle Aziende Ospedaliere al Dipartimento tutela della salute (art. 3, c. 3); prevede, ancora, la

trasmissione anche alla Commissione consiliare competente, oltre che alla Corte dei Conti, di alcuni specifici atti assunti dai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere e la trasmissione al Consiglio regionale delle risultanze delle procedure extracontabili poste in essere in base alla stessa legge (art. 2, c. 4 e 5), nonché dell'ipotesi di accordo, da stipulare con lo Stato, per il ripiano del disavanzo (art. 2, c. 7).

La L.R. n. 19/2009, collegato alla finanziaria, prevede che la Giunta proponga al Consiglio una più dettagliata specificazione della missione della Fondazione FIELD (Formazione, Innovazione, Emersione Locale, Disegno del Territorio) (art. 15, c. 3); che dia comunicazione alla Commissione competente della relazione trasmessa dall'Avvocatura regionale (art. 32, c. 2).

La L.R. n. 34/2009, in tema di inquinamento acustico, prevede che la Giunta riferisca al Consiglio sullo stato di attuazione della legge stessa (art. 3, c. 3). Analogamente dispone la L.R. n. 41/2009, sul servizio civile (art. 7, c. 5).

La L.R. n. 19/2009, collegato alla finanziaria, stabilisce, inoltre, una vera e propria forma di collaborazione fra il Consiglio e il Dipartimento Urbanistica della Giunta regionale, disponendo che il primo, nella fase di approvazione del QTR (quadro territoriale regionale), per le attività di valutazione delle osservazioni e delle proposte pervenute, si avvalga del supporto del secondo.

Nell'ambito dei rapporti fra Esecutivo e Legislativo, di particolare rilievo, va posta in evidenza la collaborazione fra Presidente della Giunta e Presidente del Consiglio, circa l'iniziativa portata avanti in occasione dell'approvazione della legge regionale n. 25/2009, contenente le norme per lo svolgimento delle elezioni primarie per la selezione di candidati alla elezione di Presidente della Giunta regionale.

PARTE SESTA

IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE



IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

6. Premessa

A livello di contenzioso costituzionale, l'anno appena trascorso ha fatto registrare, rispetto al 2008, un aumento del tasso di conflittualità fra la Regione e il Governo.

Infatti, nel 2009, su 58 leggi regionali approvate ben nove, pari al 15,5 per cento, sono state oggetto di impugnativa da parte del Governo, mentre l'incidenza percentuale (rapporto leggi approvate e leggi impugunate) che si era registrata nel 2008 era stata dell'8%.

Va comunque evidenziato che il 2009, confermando il dato del 2008, ha fatto registrare la presenza di n. 3 ricorsi promossi, in via principale, dalla Regione Calabria nei confronti di normative statali, mentre la Corte si è pronunciata su due ricorsi promossi dalla Regione

In questa parte sesta del Rapporto si fornisce una panoramica del contenzioso di specifico interesse della Regione Calabria, trattando separatamente i vari giudizi.

6.1 Giudizi promossi in via principale dal Governo avverso leggi della Regione Calabria

Come sottolineato nella premessa, delle cinquantotto leggi promulgate dalla Regione Calabria, le impugnative del Governo hanno riguardato rispettivamente le seguenti leggi regionali:

- 1) Legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2009 “Ulteriori disposizioni in materia sanitaria”;
- 2) Legge regionale n. 11 del 30 aprile 2009 “Ripiano del disavanzo di esercizio per l'anno 2008 ed accordo con lo Stato per il rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale”;
- 3) Legge regionale n. 15 del 30 aprile 2009 “Norme per l'esercizio delle attività di pescaturismo e ittiturismo”;
- 4) Legge regionale n. 19 del 12 giugno 2009 “Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8”;
- 5) Legge regionale n. 25 del 17 agosto 2009 “Norme per lo svolgimento di elezio-

ni primarie per la selezione di candidati all'elezione di Presidente della Giunta regionale”;

- 6) Legge regionale n. 28 del 17 agosto 2009 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”;
- 7) Legge regionale n. 31 del 19 ottobre 2009 “Norme per il reclutamento del personale – Presidi sanitari”;
- 8) Legge regionale n. 35 del 19 ottobre 2009 “Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica”;
- 9) Legge regionale n. 40 del 10 novembre 2009 “Attività estrattive nel territorio della Regione Calabria”.

Prima di passare all'esame dei singoli ricorsi va sottolineato che, a fronte di un costante intervento in termini di costituzione in giudizio, è interessante rilevare come, rispetto a tutti e 9 i procedimenti la Regione ha modificato le leggi impugnate anche per adeguarsi alle osservazioni del Governo, che, ovviamente, non potrà che esprimersi in termini di rinuncia all'impugnativa con conseguente estinzione o cessazione, dinanzi alla Corte, dei giudizi in argomento.

6.1.1 Con ricorso n. 22 depositato il 24 marzo 2009, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge regionale 21 gennaio 2009, n. 1 recante “Ulteriori disposizioni in materia sanitaria”.

Il ricorrente solleva questioni di legittimità costituzionale in relazione alle disposizioni contenute negli articoli 7, 8 e 9.

La legge si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 51, 97 e 117, comma 3, della Costituzione.

Riguardo all'art. 7, secondo il Governo, la norma si porrebbe in contrasto con il principio fondamentale in materia di tutela della salute, in base al quale l'inquadramento dei dirigenti medici è consentito, in deroga al principio del pubblico concorso, solo qualora ricorrano particolari condizioni e riferimenti temporali. La norma statale, sostiene il ricorrente, “è norma eccezionale e quindi insuscettibile di applicazione estensiva o analogica”. Di conseguenza la previsione regionale, secondo l'Avvocatura dello Stato, eccederebbe dalla competenza concorrente in materia di tutela della salute violando, in tal modo, l'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Inoltre, l'art. 7 della legge in esame, prevedendo un inquadramento nei ruoli dei dirigenti medici, non consentito dalla legislazione statale, si porrebbe in contrasto anche con l'obiettivo di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 565, della l. n. 296 del 2006, che costituisce limite alla competenza concorrente

riconosciuta alla Regione. Secondo il Governo, la medesima disposizione regionale contrasterebbe, altresì, con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione in quanto verrebbe eluso il principio di eguaglianza dei cittadini ed il principio del concorso pubblico, “quale strumento ineludibile di accesso al pubblico impiego”.

Riguardo agli artt. 8 e 9 il Governo sostiene la loro illegittimità per contrasto con l’art. 117, comma 3, Cost. in quanto eccederebbero la competenza legislativa regionale in materia di coordinamento della finanza pubblica. Le disposizioni in questione, configurerebbero, a giudizio del Governo, una sostanziale stabilizzazione dei dirigenti medici non è consentita dalla legislazione statale.

Infine, ad avviso del ricorrente, anche per le stabilizzazioni previste dai predetti articoli, verrebbe violato il principio secondo il quale alla dirigenza sanitaria si accede per concorso pubblico per titoli ed esami, principio, peraltro, ribadito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 81/2006.

Con la legge regionale 19 marzo 2009, n. 5, il Consiglio ha provveduto a modificare, in parte, la legge impugnata, adeguandola ai rilievi del Governo.

6.1.2 Con ricorso n. 43 depositato il 25 giugno 2009, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge regionale 30 aprile 2009, n. 11 recante “Ripiano del disavanzo di esercizio per l’anno 2008 ed accordo con lo Stato per il rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale”.

Il ricorrente solleva questioni di legittimità costituzionale in relazione alle disposizioni contenute negli articoli 1, 2 (commi 1, 2, 3 e 6), 5 e 6.

Quanto all’art. 1, (commi 1, 2 e 3), l’impugnativa è effettuata perché le norme eccederebbero dalla competenza concorrente attribuita alla Regione in materia di tutela della salute e di coordinamento della finanza pubblica oltre ad essere prive di copertura finanziaria e sarebbero, quindi, in contrasto con gli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost.

Anche le disposizioni contenute nell’art. 2 (commi 1, 2, 3 e 6) eccederebbero dalla competenza concorrente attribuita alla Regione in materia di tutela della salute e di coordinamento della finanza pubblica e sarebbero, quindi, anch’esse in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost.

Riguardo all’art. 5 l’impugnativa è stata effettuata per la presunta violazione dei principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione nonché del principio del pubblico concorso di cui agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione e per la presunta violazione dell’art. 81 Cost. che fa obbligo di indicazione dei mezzi per far fronte a nuove e maggiori spese.

Quanto, infine, all'art. 6, risulterebbe esulare dalle competenze concorrenti regionali in materia di coordinamento della finanza pubblica, in violazione, quindi, dell'art. 117, terzo comma, Cost.

In particolare:

- la legge dispone che alla copertura del disavanzo di gestione del servizio sanitario imputabile al 2008 (art. 1, commi 1 e 2) si provvede mediante il gettito derivante dall'incremento, per l'anno 2009, delle aliquote fiscali nella misura massima prevista dalla vigente normativa. Secondo il Governo tale copertura non risulterebbe in linea con le modalità stabilite dall'art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004 e, pertanto, l'articolo eccederebbe dalla competenza concorrente attribuita alla Regione in materia di tutela della salute e di coordinamento della finanza pubblica ponendosi in contrasto con l'art. 117, terzo comma, e 81 della Costituzione. Anche per la disposta copertura del disavanzo relativo al 2007 (comma 3 art. 1) secondo il ricorrente la norma contrasterebbe con i principi di coordinamento della finanza pubblica contenuti nell'art. 1, comma 174, della legge n. 311/2004, e, quindi, in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.;
- la medesima legge all'art. 2 (commi 1, 2, 3 e 6) stabilisce:
 - 1) di autorizzare la Giunta regionale a definire e stipulare l'accordo per il rientro dai disavanzi previsto dall'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, e ciò in violazione, secondo il Governo, del principio in base al quale è riservata allo Stato la potestà di autorizzare la Regione alla stipula dell'accordo;
 - 2) di regolamentare, secondo il giudizio del Governo, l'accordo per il rientro del disavanzo per l'anno 2007 unilateralmente, e ciò in contrasto con il principio di cui alla legge n. 311/2004, secondo il quale gli accordi sono concordati tra Regioni e Ministeri competenti;
 - 3) di affidare ai direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere il compito di effettuare le procedure di riconciliazione, accertamento e riconoscimento dei debiti esistenti al 31 dicembre 2007. Secondo il Governo la norma eccederebbe dalla competenza concorrente attribuita alla Regione in materia di tutela della salute e di coordinamento della finanza pubblica violando, in tal modo, l'art. 117, terzo comma, Cost. Con tale previsione, secondo l'Avvocatura dello Stato, verrebbe concessa alla Regione la possibilità di estendere al relativo territorio le procedure di prescrizione dei debiti pregressi nel settore sanitario, procedura consentita solo per le Regioni che sottoscrivono con lo Stato un Accordo contenente il Piano di rientro dai disavanzi; accordo che, nel caso di specie, sostiene il ricorrente, non è stato ancora sottoscritto;

- 4) di prevedere le risorse che l'accordo deve destinare alle Aziende sanitarie e ospedaliere per la copertura dei disavanzi antecedenti il 31 dicembre 2007, individuate attraverso l'incremento di aliquote fiscali, quote di tributi erariali o ulteriori misure fiscali che la Giunta dovrebbe introdurre per assicurare risorse superiori in applicazione dell'art. 1 del decreto legge 20 marzo 2007, n. 23. La disposizione, secondo il Governo, eccederebbe dalla competenza concorrente attribuita alla Regione in materia di tutela della salute e di coordinamento della finanza pubblica, ponendosi in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost.

Quanto all'art. 5, la norma, prevedendo il passaggio di personale medico e sanitario con rapporto di lavoro di diritto privato all'azienda Mater Domini, comporterebbe, secondo il ricorrente, maggiori oneri per la finanza pubblica, non quantificati e privi di copertura e ciò in violazione dell'art. 81 Cost.

Infine, riguardo all'art. 6, che dispone la nomina da parte del Consiglio regionale dell'«Autorità per il sistema sanitario», composta da cinque esperti di nomina regionale ed integrata da tre rappresentanti rispettivamente designati dalla Guardia di Finanza, dai NAS e dalla Corte dei Conti, secondo il Governo l'istituzione di tale Autorità non essendo in linea con l'articolo 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni con la legge 4 agosto 2006, n. 248 contrasterebbe con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost e art 81 della Costituzione, per la parte riguardante il trattamento economico.

Va annotato che, a seguito degli accordi presi nel Tavolo di monitoraggio della spesa sanitaria, il Governo ha rinunciato al ricorso pendente in Corte Costituzionale nei confronti della L.R. n. 11/2009.

6.1.3 Con ricorso n. 48 depositato il 14 luglio 2009, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge regionale 30 aprile 2009, n. 15 recante "Norme per l'esercizio delle attività di pesca turismo ed ittiturismo".

Il ricorrente solleva questioni di legittimità costituzionale in relazione alle disposizioni contenute negli artt. 3, comma 4; 4; 6, comma 1, lett. c; 8, comma 5 della citata legge.

L'impugnativa è stata effettuata per la presunta violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e) ed s) che riserva alla competenza esclusiva statale la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e la tutela della concorrenza, nonché per la presunta violazione dell'art. 117, comma 3, che include le professioni fra le materie

di legislazione concorrente.

In particolare:

Nel disciplinare la materia del pescaturismo e dell'ittiturismo la legge applica anche alle imprese di acquacoltura procedimenti autorizzativi semplificati (art. 3, c. 4). Il Governo rileva che nella nozione di acquacoltura rientra anche l'attività di piscicoltura che è invece soggetta, da normativa statale, a procedure di verifica ambientale. La legge regionale non può sottrarre detta attività dall'applicazione della legge statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che risulta, appunto, riservata allo Stato, in forza dell'art. 117, comma 2, lett. s) della Cost.

La legge regionale contiene disposizioni anche in materia di professioni turistiche (art. 4, art. 6, comma 1, lett. c), art. 8, comma 5). Secondo il Governo, benché il turismo appartenga alle materie di competenza residuale delle Regioni, le professioni sono tuttavia di competenza concorrente e spetta quindi allo Stato la definizione dei requisiti per l'esercizio delle professioni, l'istituzione di nuovi albi, i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni, che devono avere validità sull'intero territorio nazionale e non possono essere circoscritte al solo territorio regionale. Le norme regionali impugnate sarebbero in contrasto con l'art. 117, comma 3, della Costituzione.

Si ritiene violato anche l'art. 117, comma 2, lett. e) Cost., che affida alla competenza esclusiva dello Stato la tutela del mercato e della libera concorrenza. Infatti, le stesse disposizioni sulle professioni (art. 4, art. 6, comma 1, lett. c), art. 8, comma 5) introducono limitazioni al libero svolgimento dell'attività di pescaturismo e ittiturismo e quindi ledono il principio della libera prestazione dei servizi e della libera concorrenza.

Con la legge 28 dicembre 2009, n. 56, il Consiglio ha modificato i rilievi modificando la legge impugnata, adeguandola ai rilievi del Governo.

6.1.4 Con ricorso n. 55 depositato il 25 agosto 2009, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 recante "Norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) art. 3, comma 4, della Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8".

Il ricorrente solleva questioni di legittimità costituzionale in relazione alle disposizioni contenute negli articoli 12, comma 1; 54, comma 1 e 2.

Quanto al primo articolo, l'impugnativa è stata effettuata per la presunta violazione dei principi di armonizzazione dei bilanci e contabilità delle regioni di cui al D. Lgs. n. 76/00, come recepiti dalla L.R. n. 8/02 e quindi dell'art. 117, terzo comma, Cost. e per la presunta violazione dell'art. 81, comma 4, Cost., che dispone l'obbligo di indicazione dei mezzi per far fronte a nuove o maggiori spese.

Quanto al secondo articolo, il primo comma sarebbe in contrasto con norme

statali in materia, qualificabili come norme di coordinamento della finanza pubblica e sarebbe quindi in contrasto con l'art. 117, 3 comma, Cost.; al secondo comma possono muoversi gli stessi rilievi e inoltre quello del mancato rispetto degli artt. 3 e 97 Cost.

In particolare:

La legge autorizza una spesa di € 37.000.000,00 per interventi di avvio e/o completamento di opere di attrattiva regionale di natura sociale o religiosa (art. 12, comma 1). Detta spesa viene allocata in una determinata unità previsionale di base e in un determinato capitolo. Il Governo rileva che detta unità previsionale è riservata agli interventi di edilizia pubblica residenziale e contiene anche fondi ex GESCAL, costituiti con i contributi prelevati ai lavoratori per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica a loro destinati. Secondo il Governo, si tratta di un capitolo che in alcun modo si riferisce alle strutture religiose e al contempo nell'articolo in questione non c'è riferimento ad interventi di edilizia pubblica residenziale: sarebbe contrario alle regole sul bilancio, statali (D. Lgs. 76/00) e regionali (L.R. n. 8/02), non rispettare i vincoli di destinazione delle entrate e delle spese. Oltretutto la stessa Corte Cost. (sent. n. 241/89 e 424/95) ha ritenuto comunque inammissibile lo storno dei contributi GESCAL dalle loro finalità proprie. Per questi motivi l'articolo impugnato violerebbe i principi di armonizzazione dei bilanci e contabilità delle regioni di cui al D. Lgs. n. 76/00, come recepiti dalla L.R. n. 8/02 e quindi l'art. 117, 3 comma Cost., violerebbe, inoltre, l'art. 81, comma 4.

La stessa legge detta norme in materia di stabilizzazione del personale (art. 54, comma 1 e 2) e prevede la possibilità di trasformare, a domanda, contratti di collaborazione coordinata e continuativa in contratti a tempo determinato, al ricorrere di determinati presupposti. Le disposizioni di entrambe i commi sarebbero in contrasto con quanto stabilito da norme statali in materia di armonizzazione e riserve concorsuali (art. 3, comma 90 e 94, L. 244/2007, art. 17, comma 10 e 11 D. L. 78/2009); norme che devono ritenersi di coordinamento della finanza pubblica, in quanto volte al contenimento della spesa. Le disposizioni sarebbero dunque entrambe in contrasto con l'art. 117, comma 3. Inoltre la disposizione di cui al secondo comma che consente la trasformazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa in contratti a tempo determinato sarebbe altresì in contrasto con gli articoli 3 e 97 Cost. non essendo giustificata da una preventiva individuazione e programmazione del fabbisogno di personale e quindi in contrasto con i principi di buon andamento della P.A.

Con la legge regionale 19 ottobre 2009, n. 33, il Consiglio ha modificato l'art. 12 oggetto di impugnativa.

6.1.5 Con ricorso n. 99 depositato il 27 ottobre 2009 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge regionale 17 agosto 2009, n. 25 recante “Norme per lo svolgimento di elezioni primarie per la selezione di 4. candidati all’elezione di Presidente della Giunta regionale”.

Il ricorrente solleva questioni di legittimità costituzionale in relazione alle disposizioni contenute negli articoli 2, comma 1; 13, comma 3, lett. b); 15; 9, comma 1 e 4.

La ‘legge si porrebbe in contrasto con gli articoli 51 e 49 Cost., in tema rispettivamente di elettorato passivo e di autonomia dei partiti e con l’art. 48, 2 comma Cost. sulla segretezza del voto, nonché con il D. lgs. 196 del 2003 (Codice in materia dei dati personali).

In particolare:

La legge prevede la partecipazione dei cittadini alla selezione delle candidature alla Presidenza della Giunta regionale. In base al sistema delineato, i partiti sarebbero indirettamente vincolati al risultato della consultazione, in conseguenza delle disposizioni che prevedono la mancata restituzione della cauzione (art. 13, comma 3, lett. b) e l’esclusione dal rimborso (art. 15), per i partiti che non si attengano allo stesso risultato, candidando un soggetto diverso dalla persona che ha ottenuto più voti nella rispettiva lista. Ciò si porrebbe in contrasto con le norme in materia di elettorato passivo, art. 51, e con le norme che tutelano l’autonomia organizzativa dei partiti, art. 49 Cost.

La legge è impugnata, altresì, con riferimento a quanto stabilito all’art. 9, commi 1 e 4, sulle modalità di espressione del voto da parte degli elettori, in sede di elezioni primarie. È, infatti, previsto un sistema in cui ci sono tante schede diverse per quante liste e tante urne per quante liste e l’elettore in modo palese sceglie la scheda, nell’ambito della quale può indicare segretamente solo il candidato. Il Governo sostiene l’illegittimità delle disposizioni per contrasto con l’art. 48 Cost., comma 2, che sancisce il principio della segretezza del voto, principio generale dell’ordinamento costituzionale, da intendersi vincolante per ogni tipo di consultazione elettorale pubblica. Il contrasto della normativa sarebbe anche con il D. lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e quindi con una fonte che ricade nella materia dell’ordinamento civile, di cui all’art. 117, comma 2, lett. 1) Cost., secondo quanto affermato dalla Corte Cost. con sentenza n. 271 del 2005.

Il Consiglio con legge regionale 29 ottobre 2009, n. 38, ha provveduto a modificare gli articoli oggetto di impugnativa, adeguandoli ai rilievi del Governo.

Il Governo, a seguito delle abrogazioni delle norme censurate compiute con la citata legge di modifica, ha rinunciato al ricorso pendente in Corte Costituzionale. La Consulta, con ordinanza n. 1482010, ha dichiarato estinto il processo.

6.1.6 Con ricorso n. 97 depositato il 26 ottobre 2009 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge regionale 17 agosto 2009, n. 28 recante “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”.

Il ricorrente solleva questioni di legittimità costituzionale in relazione alle disposizioni contenute negli articoli 13, comma 1, lett. a) e 21, comma 2, lett. c).

La legge si porrebbe in contrasto con l’art. 117, comma 3 Cost., eccedendo la competenza legislativa regionale, con riferimento alla materia delle professioni.

In particolare:

Gli articoli impugnati prevedono la possibilità in capo agli organi regionali e locali di “individuazione, definizione e sostegno di nuovi profili professionali nell’ambito delle attività di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati” (art. 13, comma 1, lett. a), nonché interventi di sostegno volti a favorire “i processi di riqualificazione tecnico-professionale del personale direttamente impiegato nell’attività propria della cooperativa, anche in relazione a nuove disposizioni normative in materia di profili professionali” (art. 21, comma 2, lett. c). Il Governo rileva il contrasto di queste disposizioni con l’art. 117, comma 3 Cost., anche in base a quanto affermato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 222 del 2008 e n. 153 del 2006). Nelle sue pronunce la Corte ha precisato che l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti è riservata allo Stato, per il suo carattere necessariamente unitario, e che la legge regionale non può derogare a questo principio. Sulla stessa linea si è posto il D. lgs. n. 30/2006, stabilendo, all’art. 1, comma 3, che “la potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale”.

Il Consiglio con legge regionale 28 dicembre 2009, n. 55 ha modificato gli articoli impugnati, adeguandoli ai rilievi del Governo.

6.1.7 Con delibera del 04.12.2009 il Consiglio dei Ministri ha deciso di impugnare la legge regionale 19 ottobre 2009, n. 31 recante “Norme per il reclutamento del personale — Presidi idraulici”.

Il ricorrente solleva questioni di legittimità costituzionale in relazione alle disposizioni contenute 4. negli articoli 1 e 2 e nell’art. 3, comma 1.

La legge si porrebbe in contrasto con il principio dell’accesso agli impieghi nella P.A. mediante concorso pubblico, di cui agli articoli 3, 51 e 97, commi 1 e 3, e con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 Cost.

In particolare:

con i primi due articoli impugnati, attraverso la stipulazione di protocolli d’intesa, si prevede l’inquadramento del personale dei costituendi presidi idraulico

forestali, comprendendo nel personale da inquadrare anche gli operai idraulico forestali appartenenti ai bacini LSU ed LPU. In tal modo si realizzerebbe un inquadramento in ruolo riservato, che vedrebbe come destinatari proprio il personale degli stessi bacini.

All'art. 3, invece, si autorizza l'ente subregionale AFOR ad assumere a tempo determinato personale già utilizzato per lo stesso servizio da società affidataria di un precedente appalto. Secondo il Governo il ricorso allo strumento del contratto a tempo determinato non sarebbe supportato dai presupposti previsti dalla legislazione nazionale in materia e costituirebbe una violazione dei principi di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost., nonché dei principi di ragionevolezza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost.

Con la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 52, il Consiglio ha provveduto a modificare gli articoli oggetto di impugnativa, adeguandoli ai rilievi del Governo.

6.1.8 Con delibera del 11.12.2009 il Consiglio dei Ministri ha deciso di impugnare la legge regionale 19.10.2009, n. 35 recante "Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica".

Il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale in relazione alla disposizione contenuta nell'art. 3, comma 3, su deroghe al rispetto delle norme in materia di autorizzazione sismica, e in relazione alla disposizione contenuta nell'art. 6, comma 2, sulle procedure di certificazione richieste per le sopraelevazioni.

Entrambe le disposizioni sarebbero in contrasto con la normativa statale contenuta nel DPR n. 380/2001, Testo Unico sull'edilizia, e quindi con una fonte che, in una materia di legislazione concorrente come è il governo del territorio, ne determina i principi fondamentali. Si eccipeisce quindi il contrasto con l'art. 117, comma 3, Cost.

In particolare

- l'art. 3, comma 3, della legge impugnata, prevede l'esclusione dell'autorizzazione sismica per i progetti presentati dalle Ferrovie dello Stato. Questa deroga sarebbe in contrasto con il sistema autorizzatorio delineato dagli articoli 83 e 88 del DPR 380/2001.

- l'art. 6, comma 2, dispone sulle procedure di certificazione per il caso di sopraelevazione, ponendo una deroga alla disciplina ordinaria. Questa deroga, alla luce di quanto disposto dall'art. 90, comma 2, del DPR 380/2001, non sarebbe ammissibile.

Con la legge regionale 5 gennaio 2010, n. 1, il Consiglio ha provveduto a modificare gli articoli oggetto di impugnativa, adeguandoli ai rilievi del Governo.

6.1.9 Con delibera del 17.12.2009 il Consiglio dei Ministri ha deciso di impugnare la legge regionale 05 novembre 2009, n. 40 recante “Attività estrattive nel territorio della Regione Calabria”.

Il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale in relazione alla disposizione contenuta nell’art. 2, comma 3, lett. c) che fa rientrare nella categoria delle cave materiali e sostanze “provenienti da riutilizzazioni dei materiali lapidei di demolizione o di risulta o di lavori edili stradali”.

La disposizione si porrebbe in contrasto con la disciplina nazionale contenuta nel D. Lgs. 152/06, afferente alla materia della “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” di cui all’art. 117, comma 2, lett. s) per la quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva; sarebbe anche in violazione dell’art. 117, primo comma della Costituzione, che pone il vincolo del rispetto degli obblighi comunitari, derivanti, in questo caso dalla direttiva 2006/12/CE e dalle relative pronunce della Corte di Giustizia europea.

In particolare:

il Governo ritiene che l’inclusione dei suddetti materiali e sostanze nelle categorie delle cave li escluderebbe impropriamente e genericamente dalla categoria dei rifiuti, restringendo indebitamente il campo di applicazione della relativa disciplina. La nozione di rifiuto è contenuta nel D. Lgs. 152/2006, agli artt. 183, comma 1, lett. a) e 185. Quest’ultimo precisa le categorie di rifiuti esclusi dal campo di applicazione della normativa. Il Governo rileva che i materiali e le sostanze in questione non sono compresi in quest’elencazione e quindi possono essere soggetti alla normativa sui rifiuti. Lo stesso può dirsi con riferimento alla Direttiva comunitaria 2006/12/CE, che da un lato offre la nozione di rifiuto e dall’altro indica quali tipi di rifiuti sono o possono essere esclusi dal suo ambito di applicazione. La stessa Corte di Giustizia ha affermato che le norme nazionali non possono alterare l’ambito di applicazione della direttiva e che “sono le circostanze specifiche a fare di un materiale un rifiuto o meno e che pertanto le autorità competenti devono decidere caso per caso”. Il Governo, di conseguenza, eccepisce il mancato rispetto da parte della disposizione regionale della normativa statale e comunitaria, includendo aprioristicamente e genericamente nella categoria delle cave, materiali e sostanze che, invece, potrebbero rientrare nella categoria dei rifiuti.

Con la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 53, il Consiglio ha provveduto a modificare l’articolo oggetto di impugnativa, adeguandolo ai rilievi del Governo.

6.2. Le pronunce della Corte su ricorsi di iniziativa regionale

Nel corso dell'anno 2009 la Consulta ha depositato due sentenze (n. 284 del 6 novembre 2009 e n. 298 del 20 novembre 2009) relative a ricorsi proposti dalla Regione Calabria (n. 86/2008, nn. 40 e 58 del 2008), contro due atti normativi statali perché ritenuti lesivi delle prerogative regionali alla luce del nuovo assetto costituzionale definito a seguito della riforma del titolo V della Costituzione.

Le due pronunce sono confermate di consolidati orientamenti giurisprudenziali della Corte, ed il principio di leale collaborazione, inteso come criterio risolutivo delle interferenze fra materie, è quello che contraddistingue in modo particolare le due sentenze, in materia di coordinamento della finanza pubblica.

In particolare erano state oggetto di impugnativa da parte della Regione Calabria:

- il D.L. 25 giugno 2008 convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, con riferimento a varie disposizioni in materia di bilancio e contabilità pubblica per violazione degli artt. 3, 11, 117 e 119 della Costituzione, del principio di leale collaborazione, del generale canone di ragionevolezza delle leggi e del Trattato 25 marzo 1957;
- il D. L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge n. 126 del 24 luglio 2008, che dettava disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie, con riferimento alla disposizione che sancisce l'esclusione del versamento dell'I.C.I. per l'abitazione principale, per violazione degli artt. 119 e 120 della Costituzione e del principio di leale collaborazione.

6.2.1 La Corte nella sentenza n. 284/2009, ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale riguardo all'art. 77, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, in quanto il legislatore statale si è limitato a fissare il tetto massimo della spesa del comparto regionale per il triennio 2009-2011. Per la Corte si tratta di norma che può essere ricondotta ai principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica. Essa, infatti, pone un obiettivo di riequilibrio della finanza pubblica, nel senso di un transitorio contenimento complessivo della spesa corrente del comparto regionale, non prevede invece gli strumenti e le modalità per il perseguimento del medesimo obiettivo, la cui individuazione resta affidata alle scelte discrezionali della Regione nell'ambito della propria sfera di autonomia. Parimenti, secondo la Corte, risulta infondata la censura riferita agli artt. 117 e 119 Cost., visti in connessione con il principio di ragionevolezza. Non fondata, infine, è la censura basata sull'asserita violazione del principio di leale collaborazione, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale della stessa Corte, secondo cui l'esercizio della funzione legislativa sfugge alle procedure di leale collaborazione

(cfr. sentenze nn. 249, 232, 225, 107 e 88 del 2009). In merito all'art. 77 ter, comma 4, del d.l. n. 112/2008 la Corte ha dichiarato la cessazione della materia.

6.2.2 Anche nella sentenza n. 298 del 20 novembre 2009, la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Calabria nei confronti dell'art. 1 D. L. 27 maggio 2008, n. 93 (disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie – Esenzione dall'I.C.I.) nonché del medesimo articolo 1 nel testo risultante dalle modifiche introdotte in sede di conversione con legge n. 126/2008.

A giudizio della Corte non sussiste violazione dell'autonomia finanziaria delle Regioni e degli Enti locali (art. 119 Cost.) da parte delle disposizioni del d.l. n. 93/2008, così come convertito dalla legge 126/2008 (commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 dell'art. 1). Per essa, infatti, il legislatore statale si è mantenuto all'interno della propria competenza esclusiva, posto che la disciplina dei tributi su cui hanno inciso le norme denunciate all'interno del ricorso presentato dalla Regione, cioè l'I.C.I. ed i tributi, le addizionali, le aliquote e le maggiorazioni delle aliquote di tributi attribuiti alle regioni con legge dello Stato, appartiene a quel medesimo soggetto, lo Stato, che ha provveduto ad istituirli.

Tale competenza legislativa, come sostenuto dalla Corte nella sentenza, può essere, perciò, esercitata dallo Stato anche per il tramite di norme di dettaglio, senza che ciò implichi violazione dell'autonomia tributaria delle Regioni destinatarie del gettito. Infine, la Corte, secondo un suo consolidato orientamento, ha provveduto a ribadire che la modificazione di un tributo disposta nell'esercizio della suddetta potestà legislativa esclusiva statale e comportante un minor gettito per le Regioni e gli Enti locali, non esige che debba essere accompagnata da misure pienamente compensative per la finanza regionale.

6.3 Giudizi promossi in via principale dalla Regione Calabria avverso leggi o atti aventi forza di legge dello Stato.

La Regione Calabria nel corso dell'anno 2009 ha portato alla cognizione della Corte Costituzionale, proponendo ricorso "diretto" ai sensi dell'art. 127, II c. Cost., tre atti normativi statali, ritenuti dallo stesso Ente lesivi delle prerogative regionali, alla luce del nuovo assetto costituzionale, definito a seguito della riforma del titolo V della Costituzione.

In particolare, sono state oggetto di ricorso i seguenti provvedimenti legislativi:

1. Legge 22 dicembre 2008, n. 203 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009), con

riferimento alla disposizione che modificano le regole del Patto di Stabilità per le Regioni nonché la norma che sostituisce interamente l'art. 62 del D. L. n. 112/2008 che aveva novellato la normativa sugli strumenti di indebitamento derivanti per Regioni e Enti locali;

2. Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 recante “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga dei termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali”;
3. Legge 23 luglio 2009, n. 99 recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”.

6.3.1. Con ricorso n. 19 del 6 marzo 2009, pubblicato sulla G.U. n. 15 del 15.04.2009, la Regione Calabria ha impugnato gli artt. 2, comma 42, e 3, comma 1 della legge n. 203/2008. Detti articoli modificano precedenti leggi, già impugunate dalla Regione Calabria con ricorso n. 86/2008.

In particolare l'art. 3, comma 1, sostituisce l'art. 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge dalla legge n. 133/2008.

Dell'art. 62 si denuncia la contrarietà con gli artt. 23, 117, c. 3, 97, 118 e 119 Cost., nonché la violazione del principio di effettiva e leale collaborazione. Esso, al comma 6, pone il divieto di stipula di contratti relativi agli strumenti finanziari derivati e di ricorso all'indebitamento in forme diverse da quelle ivi previste.

La contrarietà all'art. 117, c. 3, Cost. deriva dalla considerazione che vertendosi in materia di coordinamento della finanza pubblica, quindi riservata alla potestà legislativa concorrente, lo Stato può stabilire solo principi fondamentali.

La contrarietà all'art. 119 Cost. deriva dalla considerazione che questo prevede espressamente il ricorso all'indebitamento per le spese di investimento, senza limitazione sugli strumenti utilizzabili.

La violazione dell'art. 97 e dell'art. 118 Cost. è sostenuta dalla considerazione che l'imposizione del divieto interferisce con il potere di apprezzamento delle esigenze della amministrazione regionale e determina una diretta invasione nel dominio dell'amministrazione regionale, riservato alle regioni proprio dall'art. 118.

Anche l'ultimo alinea del comma 6, relativo alle ristrutturazioni dei contratti derivati, si presenta come norma di eccessivo dettaglio che lede la competenza legislativa della regione.

L'art. 62, al comma 3, invece rinvia ad un regolamento l'individuazione di tipologie di contratti relativi a strumenti finanziari che la regione può stipulare.

Di questa disposizione viene denunciata la contrarietà con l'art. 117, comma 6 e 3, con l'art. 119 e con l'art. 23 Cost.

Quanto alla violazione dell'art. 117, comma 6 Cost., si contesta che con regolamento statale si possa disciplinare una materia di legislazione concorrente.

Quanto alla violazione dell' art. 117, comma 3 Cost., si contesta che con regolamento si possano stabilire principi fondamentali, vincolanti per le regioni.

La violazione dell'art. 119 Cost. è denunciata con la motivazione che un regolamento non può in modo illimitato dilazionare nel tempo la possibilità per le regioni di stipulare contratti relativi a strumenti finanziari derivati.

La violazione dell'art 23 Cost si realizzerebbe, invece, consentendo ad un regolamento ministeriale di definire nel dettaglio i limiti di una vera e propria prestazione imposta alla regione, in contrasto con la riserva di legge.

Quanto all'impugnato art. 2, comma 42, della legge n. 203/2008, si sostiene la contrarietà agli artt. 3, 11, 117 e 119 Cost, al principio di ragionevolezza, nonché agli artt. 158 e 159 del Trattato CE, al regolamento CE n. 1083/06 del Consiglio dell'11 luglio 2006 e al regolamento CE 1260/1999.

L'articolo in questione aggiunge i commi 5 bis e 5 ter all'art. 77 ter del decreto legge 112 del 2008, che disciplina il patto di stabilità per le regioni.

Con la modifica introdotta si interviene sulle componenti che vanno a definire il patto di stabilità interno delle regioni, escludendo dalla base di calcolo e dai risultati, in relazione agli interventi cofinanziati dall'Unione europea, i soli trasferimenti in denaro derivanti da aiuti europei.

La violazione degli artt. 3 e 119, comma 5, Cost. è motivata sull'argomentazione che vengono ad essere trattate allo stesso modo regioni con situazioni finanziarie molto diverse tra loro, e soggette ad aiuti di diversa tipologia ed entità proprio per le diverse necessità ed esigenze di riequilibrio.

La contrarietà al principio di ragionevolezza è così motivata: le Regioni si troverebbero comunque in errore perché spendendo i fondi loro assegnati, comprese le quote comunitarie, rischiano di rimanere fuori dal patto di stabilità nazionale per la parte di fondi "nazionali" spesi; se non spendono rischiano la censura della Comunità vanificando la finalità equilibratrice che ne ha motivato la concessione.

Il contrasto con gli artt. 117 e 119 Cost. deriva dall'essere una norma di estremo dettaglio che disciplina una materia di legislazione concorrente.

Ulteriore violazione dell'art. 117 Cost. è ravvisata in relazione al riparto di competenze legislative nell'attuazione degli impegni comunitari. Secondo il ricorrente l'attuazione degli impegni comunitari, nelle materie di propria competenza, è riservata alla regione e dunque non può la legge dello Stato imporre alle regioni obblighi, soprattutto in relazione a fondi propri delle stesse.

Violato il principio di complementarietà e addizionalità sanciti dalla normativa comunitaria, in relazione agli interventi cofinanziati, scindendo fondi comunitari da fondi nazionali che si trovano in un complesso necessariamente unitario.

I principi di complementarietà e addizionalità sono sanciti dai regolamenti già

citati. Si conclude, quindi, per il contrasto della norma interna con il diritto comunitario e dunque per la violazione degli artt. 11 e 117, primo comma Cost.

6.3.2. Con ricorso n. 54 del 7 agosto 2009, la Regione Calabria ha impugnato l'art. 22, comma 4, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, ove si prevede che, attesa la straordinaria necessità e urgenza di tutelare l'erogazione delle prestazioni sanitarie e di assicurare il risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario regionale della Regione Calabria, si diffida la medesima regione a predisporre, in un termini prestabilito, un Piano di rientro contenente misure di riorganizzazione e riqualificazione del servizio sanitario regionale ed ove il piano presentato fosse stato valutato non congruo, a seguito di istruttoria, il Consiglio dei Ministri nomina un Commissario per la predisposizione di un Piano triennale di rientro dai disavanzi.

L'impugnativa in argomento, però, non ha avuto ulteriore seguito in quanto la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 22, comma 4, d.l. n. 78/2009, ha proceduto all'approvazione definitiva del Piano di rientro del servizio sanitario regionale. Infatti, nel corso della riunione tecnica del 17 dicembre 2009, il predetto Piano è stato ritenuto congruo dai rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della salute e del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Alla luce di ciò, la Giunta regionale con deliberazione n. 908 del 23 dicembre 2009, ha dato incarico all'Avvocatura regionale di provvedere in ordine alla rinuncia al ricorso in questione.

6.3.3. Con ricorso n. 77 del 7 ottobre 2009, la Regione Calabria eccepisce la illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, lettere g) ed h) della legge 23 luglio 2009, n. 99 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia".

In materia di energia, l'impugnato articolo 25, prevede la delega al Governo per il riassetto della normativa sulla localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare. Tra i criteri di delega il predetto articolo dispone, in particolare: che la costruzione e l'esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, o per lo smaltimento di impianti nucleari a fine vita e tutte le opere connesse siano soggetti ad autorizzazione unica rilasciata dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata (lett. g); che l'autorizzazione unica è rilasciata a seguito di

un procedimento al quale partecipano le amministrazioni interessate e che tale provvedimento sostituisce ogni atto necessario per la realizzazione delle opere, ad eccezione della valutazione di impatto ambientale (VIA) e della valutazione ambientale strategica (VAS) (lett. h).

Secondo la Regione Calabria le disposizioni censurate violerebbero gli articoli 3, 97, 117, 118 e 120 della Costituzione, anche sotto il profilo della leale collaborazione.

La Regione, infatti, non contesta la necessità che i siti delle centrali nucleari siano soggetti a specifiche forme di vigilanza e protezione; ritiene tuttavia di dover essere coinvolta, tramite lo strumento dell'intesa, nella individuazione delle aree qualificate di interesse strategico nazionale, nonché nelle forme di vigilanza e protezione. Secondo la ricorrente, come per il governo del territorio, la tutela della salute, il turismo e la valorizzazione dei beni culturali, quando il Governo, ai sensi dell'articolo 118 Cost., decide di attrarre nella propria competenza legislativa ed amministrativa ambiti di materie rientranti nella competenza legislativa concorrente regionale dovrebbe prevedere idonee forme di collaborazione con le Regioni, a tutela delle loro attribuzioni costituzionalmente previste (cfr. sentenze Corte Costituzionale nn. 303 del 2003 e n. 6 del 2004).

La difesa regionale, infine, sostiene che la previsione dell'intesa con la Conferenza unificata per l'autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio degli impianti non garantirebbe la Regione interessata, la quale dovrebbe partecipare all'adozione del provvedimento autorizzatorio, tramite un'intesa di tipo "forte", non superabile con decisione unilaterale di una delle parti.

Finito di stampare
nel mese di maggio 2010

